TRATTATO APOLOGETICO DEL
Monitorio della Santità di N. Sig. Papa Paolo Quinto,

ET DELLE CENSVRE IN QVELLO Contenute, & publicate in Roma alli 17. d'Aprile M. DC. VI.

CONTRA IL DOGE, ET SENATO VENETO,

Composto alcuni mesi prima dal R.do Padre Paolo Comitoli Perugino, Teologo della Compagnia di Giesù,

ET HORA PER ORDINE DE' SVPERIORI Maggiori dato alla Stampa.



Qui autem superbierit nolens obedire Sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, & decreto Iudicis, morietur homo ille. Deuteron. Cap. 17.

IN BOLOGNA, Appresso Gio. Battista Bellagamba. 1606.
Con licenza de' Superiori.

L'AVTORE
Al Catolico Lettore.



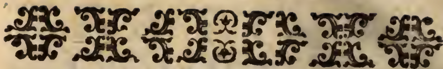
INQVE mesi sono, che fù il presente Trattato da me composto; non perche si desse alla Stampa; ma appresso l'Autore, & alcuni domestici miei restasse: affinche nell'emergenti occasioni hauessimo raccolto, & in pronto, quanto necessario era sapere per difesa del Monitorio Pontificio, & censure fulminate in quello dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. contra i Venetiani. Ma, poiche s'è veduto, che certi spiriti inquieti, & da interna cecità percossi hanno tentato, & tuttauia tentano di sedurre Republiche, & Popoli non solo dentro Italia, ma fuori ancora con profane nouità, & peruersità di dogmi, & d'erronea, scismatica, & heretica dottrina sparsa in varij libri, & trattati loro contra la sentenza del Vicario di Christo, la quale con giustissime censure cerca di correggere il Doge, & Senatori di Venetia; mi son risoluto, per obedire à chi non si dee, ne può resistere di lasciar venire alla publica luce, & notitia di tutti le chiare, & manifeste ragioni; con le quali, & nelle quali sussiste l'indubitata giustitia della sentenza, & censure, che con tanta temerità, & scandalo vediamo da non sò che maestri di nuoua Teologia essere impugnate in varij trattati loro posti in istampa; à quali da varie persone di dottrina, & pietà eminenti è stato risposto à sufficientia; & noi ancora habbiamo fatto l'istesso: & spero che le nostre risposte dopò il

pò il presente libro compariranno à beneficio publico, & come salutevoli antidoti contro il veleno di questa contagiosa dottrina; la quale per difendere leggi profane, offende le sacre; & per sostentare vna libertà politica d'vn temporale, & non molto gran dominio, atterra la libertà di tutta la Chiesa, & di tutta la communità sacra di quella. Dalla qual dottrina con inconsolabile dolore de' buoni Catolici veggiamo in vna parte nobile d'Italia suscitate scisme, & heresie; delle quali verissima cagione è stata la sprezzatura della sentenza del Romano Pontefice nella controuersia frà Sua Beatitudine, & Venetiani, conciosia che lo sprezzo della sentenza hà cagionato lo sprezzo della persona; questo quello dell'autorità; questo lo scisma; & lo scisma l'heresia, essendo pur troppo vero quel, che S. Cipriano dice nell'ep. à Cornelio Papa, la quale è la 55. *Neque enim aliunde hæreses obortæ sunt, aut natæ sunt schismata, quàm inde, quòd sacerdoti Dei non obtemperatur; nec vnus in Ecclesia ad tempus iudex vice Christi cogitatur*: la qual sentenza replica nel lib. de Vnitate Ecclesiæ. Et San Girolamo contra i Luciferiani scriuendo mostra la salute della Chiesa dipendere dalla dignità del sommo Sacerdote, cioè dal Vicario di Christo, cui, dice questo Santissimo, & illustrissimo Dottore; *Si non exsors quædam, & ab hominibus eminens detur potestas, tot in Ecclesia fient schismata, quot Sacerdotes.* Et noi, secondo la dottrina dell'istesso Dottore potremo inferire, che tante ancora heresie pulluleranno, quanti scismi germoglieranno; essendo di quelli queste come rampolli; dicendo il medesimo Dottore nel commento del 3. c. dell'ep. à i Galati. *Nullum schisma non sibi aliquam confingit hæresim, vt rectè ab Ecclesia recessisse videatur.* Lo scisma poi, il quale altro non è, che separarsi dalla Chiesa, ò dal Capo di quella, co-

me

me dice S. Tom. in 2.-2. q. 39. art. 1. Quanto graue peccato sia di quà si comprende; che ne manco col martirio, & spargimento del sangue per la fede di Christo si cancella, ò perdona: come affermano S. Agost. nè lib. de bono viduitatis, cap. 27. & nel 2. lib. contra Donatistas, cap. 5. & S. Gio. Chrisostomo nell'Omelia xi. sop. l'ep. à gli Efesij, oue citando il detto d'vn certo Santo, così scriue. Vn Santo huomo vna cosa disse, che par sappia dell'audacia, pur la disse: & che cosa è questa? cioè che questo peccato ne manco col sangue del martirio si scancella. Per tanto, chi bramoso della sua salute cerca schiuar questi due scogli dello scisma, & heresia, per non fare naufragio, s'appigli all'ancora della Chiesa Romana, la qual S. Ambrosio facea professsion di seguire in tutte le cose, come egli dice nel lib. 3. de Sacramentis al capo primo: che benissimo sapeua questo gran Padre, & Dottore quel, che dapoi nella constitutione di Leon X. Pastor aeternus, dal Concilio Lateranense nella sess. xi. approuata si dice: In Ecclesia esse non potest, qui Romani Pontificis Cathedram deserit. Et sapeua anco esser verissimo quello, che leggiamo nel Canone Omnes, di Nicolò Papa II. a la dist. 22. Qui autem Romanæ Ecclesiæ priuilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic proculdubio in hæresim labitur, & proculdubio dicendus est hæreticus. Et Leone IX. nell'ep. contra præsumptiones Michaelis Constantinopolitani così scriue. Quisquis Romanæ Ecclesiæ auctoritatem, vel priuilegium euacuare, seu imminuere nititur, non hic vnius Ecclesiæ, sed totius Christianitatis subuersionem, & interitum machinatur. Or questo priuilegio, del quale questi due Romani Pontefici parlano, con le seguenti parole interpreta S. Tomaso nel Trattato contra impugnantes religionem, citando l'istesso

so Canone di Nicolò; *Hoc autem priuilegium Christus Romanæ Ecclesiæ contulit, vt omnes illi, sicut Christo obediant. Vnde Cyrillus lib. thesaurorum: Vt membra maneamus in capite nostro Apostolico throno Romanorum Pontificum; à quo nostrum est quærere quid credere, & quid tenere debeamus, ipsum venerantes, ipsum rogantes pro omnibus, quoniam ipsius solum est reprehendere, corrigere, statuere, disponere, soluere, & loco eius ligare, qui ipsum ædificauit, & nulli alij, quod suum est, plenum, sed ipsi soli dedit; cui omnes iure diuino caput inclinant; & primates mundi tamquam ipsi Domino Iesu Christo obediunt. Vnde patet, quòd quicunq; dicit non esse obediendum in his, quæ per Papam instituuntur, in hæresim labitur.* Le quali parole di S. Tomaso il Lettore trouerà anco trascritte da S. Antonino nella terza parte della sua somma al titolo 22. capo 6. §. 5. & dal Turrecremata nel 2. libro de Ecclesia al capo cinquantesimo.



SArà il Libro in cinque capi ripartito. Nel primo si dimostrerà, che la sentenza Pontificia contra il Doge, & Senato Veneto contiene intera, & indubitata giustitia. Nel secondo; quantunque la giustitia fusse dubiosa, non essersi potuta impugnare da i rei, & auersari senza grauissima colpa. Nel terzo; l'impugnatione hauer fondamenti fracidi, & di nulla sussistenza. Nel quarto; tutti gli ecclesiastici ancor con pena di morte minacciata esser stati obligati, & esser tuttauia tenuti à seruare il Pontificio Interdetto nelle Terre, & Dominio di Venetiani. Nel quinto; l'immunità, & libertà ecclesiastica essere dalla naturale, & diuina legge deriuata, & per vsar le parole del Concilio Tridentino nella sess. 25. al c. 20. *Dei ordinatione constituta.*



Imprimatur.

Fr. Paulus Inquisitor Bononiæ.

Fr. Sanctes Ariminensis Augustinianus Reuisor.

TRATTATO APOLOGETICO

DEL MONITORIO DI N.S. Papa Paolo Quinto,

ET DELLE CENSVRE CONTENVTE in quello contra il Doge, e Senato Veneto.

Prouasi la sentenza della Scommunica contra il Doge, & il Senato Veneto formata dalla Santità di N.S. PP. Paolo V. essere in tutte le sue parti, & nelle quattro cause giusta, & le tre leggi contra la libertà ecclesiastica per le quali sono stati Scommunicati, per molti, & importanti Capi essere ingiuste. Cap. I.

1 VNA sentenza di scommunica allora si dee credere hauer piena giustitia, quando la giustitia si scorge nelle quattro cause della scommunica, cioè nel fine, nell'efficiente, nella materia, nella forma. I fini, per li quali il Doge, & Senato Veneto, & loro fautori, & aderēti sono stati scommunicati da N.S. PP. Paolo V. sono quattro. Il primo il racquisto, & cōseruatione de' beni della Chiesa. Il secondo il rileuare, & risuscitare la libertà, & immunità ecclesiastica marauigliosamente oppressa, & in vari luoghi combattuta. Il terzo ridurre gli oppressori, & estintori di detta immunità, & libertà nel sentiero della salute. Il quarto ritirare gli altri buoni Christiani dalla peruersa imitatione di questi delinquenti. fini tutti per se stessi giustissimi, santissimi, & del tutto necessarij. S. Tomaso

Si proua la giustitia del fine.

2

nella 2.2.q.43.art.3. dice, che à Prelati è meſſa neceſſità di mantenere,& conſeruare i beni della Chieſa;& che non biſogna abandonarli per lo ſcandalo; ſi come ne manco l'altre coſe neceſſarie alla ſalute: *& ideo*, dice egli, *non ſunt propter ſcandalum dimittenda, ſicut nec alia, quæ ſunt de neceſſitate ſalutis*. Il ſecondo fine raccomandato, & comandato è dal Concilio Tridentino nella ſeſſ. 25. al cap. 20. volendo,che i Principi non laſcino da loro magiſtrati violare l'immunità, & libertà eccleſiaſtica per cupidità, & inconſideratione alcuna: ma che la debita oſſeruanza rendano alle conſtitutioni di Sommi Pontefici, & Concilij. & ſoggiunge. *Decernit itaq; & præcipit Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, nec non alias Apoſtolicas ſanctiones in fauorem eccleſiaſticarũ perſonarum, & libertatis eccleſiaſtica, & contra eius violatores editas, quæ omnia præſenti etiam decreto innouat, exactè ab omnibus obſeruari debere*. Or la cura di fare oſſeruare queſte leggi di Sõmi Pontef.& Concilij generali già fatte,& di nuouo dal Concilio di Trento rinouate intorno all'immunità,& libertà della Chieſa, & delle perſone eccleſiaſtiche è, & deue eſſer principaliſſima del Romano Pontefice: il quale con cenſure di ſcommuniche, & interdetti può, & deue à tempo,& luogo caſtigare i violatori di detta immunità, & libertà, conforme 1
alla diſpoſitione di detti Concilij, & Sommi Pontefici. Il terzo fine è ſtata la riduttione de i delinquenti allo ſtato di ſalute: il qual fine eſſer molto proprio della ſcommunica ſi può intendere dal capo 3.ſeſſ.25. del Con. Tridentino; dal Can. di S. Agoſtino *multi corriguntur* 2. q. 1. il qual Can. è preſo dall'homilia *de pœnitentia*, che è la 50. al cap. 12. & di più dal Can. di Gioanni Papa. *Viſis litteris*. 16.q.2. nel fine del qual Can. chiama la ſcommunica *Felicem mucronem*; & da vn'altro Canone di S. Agoſt. *Corripiantur itaque*, tolto dal lib. *de correptione, & gratia* al cap. 15. regiſtrato pur nel decreto 24.q.3.& dal Can. di Vrbano *Notandum*, nell'iſteſſa cauſa: & quiſtione, & dalla Decretale d'Innocentio 4. nel Conc. di Lione fatta, & promolgata; qual incomincia *Cum medicinalis*; & trouaſi fra l'altre ſue fatte nell'iſteſſo Conc.

gene-

generale. nel 6. sotto il titolo *de sententia excommunicationis*; il qual Pontefice in vn'altra sua decretale, che comincia *Dilecto*, fatta pure nell' istesso Concilio messa sotto l'istesso titolo mostra non solo contra la podestà temporale potersi il Prelato valere dell'armi della scommunica, & interdetto, come veggiamo hauer fatto N.S.PP.Paolo V.contra Venetiani; ma ciò alle volte douer fare, acciò nõ paia con la negligenza sua fomentare l'ingiuriante, & della colpa di lui farsi partecipe. A Teodosio Imperatore la scommunica, che patì per mano di S.Ambrogio riuscì à beneficio di penitenza, & salute; come fede ne fà l'historia Tripartita nel lib.5.al c.3. & Teodoreto nel lib.5.al c.18.& Rufino nel lib.2.al cap.18. & Sozomeno lib.7.c. 24. & s'auiene, che per ostinatione, & contumacia dello scommunicato à lui non sia saluteuole la scommunica, à gli altri del corpo ecclesiastico tale riuscirà. il Panorm° sop. il cap. *Peruenit de excess. Prælatorum* num. 4. dice, che la scõmunica non si dà per via di pena, ma di medicina: acciò s'induca il penitente alla debita satisfattione, & in questo modo si riconcigli con Dio. Il 4. fine è stato impedire l'istesso morbo, & peste nell'altre parti del Christianesimo, & popolo catolico. *In corpore*, dice Cicerone nell'8. Philippica, *si quid eiusmodi est; quòd, eliquo corpori noceat, vri, ac secari patimur: vt membrum aliquod potius, quam totum corpus intereat: sic in Reip. corpore, vt totum saluum sit, quicquid est pestiferum, amputatur*. Seruissene l'istesso oratore dell'istessa similitudine nell' oratione contra Vatinio: & poi se n'è seruito à nostro proposito S.Girolamo sop.l'ep. ad Gal. al c.5. *Resecandæ sunt putridæ carnes; & scabiosa ouis à caulis repellẽda; ne tota domus massa, corpus, & pecora ardeant, corrumpantur, putrescant, intereant*. la qual sentenza è ridotta in Canone 24. q.3. *Resecanda*. Et S.Prospero nel 2. lib. della vita cõteplatiua al c.7. con l'istesso essempio così scrisse. *Qui diù portati, & salubriter obiurgati corrigi noluerint, tanquam putres corporis partes debent ferro excommunicationis abscindi; ne, sicut caro morbis enzxtua, si abscissa nõ fuerit, salutem reliquæ carnis putredinis suæ contagione corrumpit; ita isti, qui emendari despiciunt, & in*

suo morbo persistunt; si moribus deprauatis in sanctorum societate permanserint, eos exemplo sua perditionis inficiant. le quali parole registrate sono nell'istessa causa, & quist. nel Can. *Ecce autem*. Si che resta ben giustificato il fine della censura, & sentenza Pontificia. Della giustitia della causa efficiente, ouero dell'autore legitimo della sentenza della scommunica empia cosa sarebbe il dubitare: essendo manifesta verità, che ogni Prelato, il quale con la dignità hà giurisdittione spirituale coercitiua,& punitiua nel foro esterno, può scommunicare. Dunque hauendo il Papa suprema dignità nella Chiesa Catolica cō soprema giurisdittione spirituale sopra tutti i Christiani può qualsiuoglia della communità de' fedeli scommunicare: & la contraria asertione sarebbe heresia degna del fuoco. Dunque passiamo alla giustitia della causa materiale. In questo conuengono tutti i Dottori, la propria materia della scommunica essere il peccato mortale; & per quello potersi il peccatore scommunicare: come insegna il Canone, *Nemo Episcoporum* xj. q. 3. il quale Can. è seguito da S. Tomaso nel 4. dist. 18. q. 2. ar. 1. & da tutti gli altri. Conuengono ancora in questo i Dottori, il peccato essere disubidienza; la quale è di due sorti, come risolue San Tomaso nella 2.2.q.105.ar.1. vna formale,& è peccato speciale; quando vno per dispregio del precetto, ò di colui, che fà il precetto, pecca: l'altra è inobidienza materiale; quando non con tale spregio, ma per qualche altra causa, ò per ira, ò per qualche appetito men giusto è delinquente. delle quali due spetie di disubbidienza acutamēte disputa il Gaetano sopra la 2. 2. q. 104. ar. 2. Et per l'vna, e l'altra potersi dare la scōmunica proua il Couarruuia sopra il capo *Alma mater* nella prima parte del suo Commento §. 9. num. 3. Or considerino i Signori Venetiani, se sono stati obedienti alle voci,& comandamenti del Romano Pontefice, de Sacri Canoni, & di tante leggi ecclesiastiche in quelle cose, per le quali il Sommo Pontefice Papa Paolo V. è stato sforzato à far con loro quel, che per necessario carico di cōscientia era costretto à fare, & non più dissimulare. Alberto Magno so-

Della giustitia nella causa efficiente. 3

Si proua la giustitia nella causa materiale. 4

pra il 4.delle sent.dis.18.art.18.q.la.pa dice: *Omnis cõtumax in quantum contumax, potest, & debet excommunicari*. Nel Monitorio Pontificio cinque casi di peccato mortale,& d'espressa ingiustitia si mettono: ma il quinto hà molti rami. Il primo caso è, per occasione d'vna certa lite fra il Dottore Francesco Zabarella da vna parte, & li Monaci del Monasterio di Praglia dell'ordine di San Benedetto della Congregatione Cassinense, altramente di Santa Giustina di Padoa dall'altra, hauer fatto vn statuto, ò parte nel conseglio loro; doue ordinauano, non solo, che li detti Monaci non potessero in quella causa, ò per l'auenire in tempo alcuno pretendere attione di prelatione sotto qual si voglia titolo, ò colore ne' beni Ecclesiastici Emfiteotici posseduti da laici; ne meno potessero per ragione di prelatione, ò di cõsolidatione di diretto, ò di estintione di linea compresa nella prima inuestitura, ò per qual si voglia altra causa acquistarsi la proprietà di detti beni; mà solamẽte fosse loro reseruata la ragione del diretto dominio; ma ancora ordinauano di più, che questo istesso s'intendesse dichiarato, & fermamente deliberato ancora in quanto à tutte l'altre persone ecclesiastiche, seculari, & regolari, monasterij di monache, ò spedali, & altri luoghi pij nello stato, & dominio loro. Il secondo caso è, hauere à 10. di Genaro 1603. riportandosi à certe parti (come diceuano) prese da loro antecessori, proibito, che nessun co si secolare, come ecclesiastico potesse nella Città di Venetia fabricare, ò erigere Chiese, Monasterij, Spedali, & altre case de' religiosi, ò luoghi pij senza special licenza del Senato Veneto. Oltre ciò essi Dose, & Senato cõgregati in pregadi di nuouo decretorno, che questa parte hauesse l'istesso vigore in tutti i luoghi della giurisdittione loro; aggiongendo di più la pena dell'essilio, di carcere perpetuo, & della confiscatione del fondo, & vendita dell'edificio contra li transgressori. Il terzo caso è compreso in vna terza legge fatta dalli medesimi Dose, & Senato sotto li 26. di Marzo dell'anno 1605. quando inherendo ad vn altro decreto, ò parte presa l'anno 1536. (come asseriuano) si prohibiua espres-

Peccati per li quali sono stati scõmunicati i Venet.

samente,

samente, che nessuno, sotto alcune pene in detta parte contenute, nella Città di Venetia, & suo Ducato, lasciasse per testamento, ò per donatione *inter viuos*, ne meno sotto qual si voglia altro titolo alienasse beni stabili in vsi pij, ouero gli obligasse per più di certo tempo all'hora prefisso à fauor di cause pie (il che fin'à quel tempo, come loro stessi diceuano, non era stato messo in vso, ne osseruato) non sol di nuouo particolarmente vietorno; ma di più espressamente prohibirono, che non si potessero far vendite, ò alienationi di simili beni stabili à persone Ecclesiastiche senza licenza del detto Senato. Et stesero in oltre la detta parte, & le pene in essa contenute à tutto il dominio loro; facendola publicare da tutti li Rettori, & Podestà delle Città, & luoghi di detto dominio, & ordinando, che tutti li beni, che contra la sudetta prohibitione fossero venduti, ò in qual si voglia modo alienati, (oltre la pena della nullità) si confiscassero, & vendessero: & che il prezzo di detti beni così confiscati, & venduti, si diuidesse fra la Signoria, & il Magistrato, che ciò esseguisse, & suoi ministri, & l'accusatore; si come in dette parti, & ordini di detti Dose, & Senato più stesamente si dice contenersi. Il quarto caso di peccato mortale, & d'ingiustitia, per la quale sono stati scommunicati, è l'hauer posto le mani, & fatti prigioni Scipione Saracino Canonico Vicentino, & Brandolino Valdemarino Abbate del Monastero di Noruegia nella diocese di Treuiso, sotto pretesto d'alcuni misfatti, come dicono, da detti commessi. Et auegna che essi col manto del priuilegio conceduto loro da altri Pontefici cerchino di ricoprire questo quarto eccesso, nondimeno, come si vedrà nel 3° capo, il priuilegio da loro preteso è nullo, & da nessun Papa lor dato. La quinta causa colpeuole della scōmunica, & interdetto abraccia tutti questi capi; l'hauer tolto alle chiese le ragioni per via di cōtratto spettanti à quelle; spogliare gli Ecclesiastici de' loro priuilegi; pregiudicare all'autorità della Sede Apostolica; torre l'immunità, & libertà Ecclesiastica. Per le quali colpe per natura sua mortali, & sacrileghe resta ben prouata la giusti-

tia della sentenza, & censura nella causa materiale di quella, che habbiamo detto essere il peccato mortale, & il peccato della disubidienza, & contumacia. Et perche Fra Paolo nel lib. delle sue considerationi, & Antonio Quirino nel suo libro s'affaticano per quanto ponno, & s'ingegnano per giustificare le tre sopradette leggi; ne perciò hanno potuto hauer l'intento contra il vero: come noi habbiamo mostrato rispondendo à quel libro di Fra Paolo; con tutto ciò m'è paruto bene in questo capo breuemente metter sotto gli occhi di tutti l'ingiustitia contenuta in quelle tre leggi; & perche senza vn minimo scropolo resti giustificata la causa del Sõmo Pont. & anco resti conuinta l'ingiustitia delle tre recitate leggi. Ma prima di rifiutarle ad vna per vna, metterò alcune Ipotesi, ouero suppositioni, come ferme basi della futura

6 cõfutatione. Sia dunque la prima suppositione. I Prencipi Christiani non hanno autorità di far leggi contrarie à Sacri Canoni, ò di Rom. Põtef. ò di Cõcilij generali, à quali tutti i Christiani senza differẽza alcuna di persone sono tenuti à vbidire. la onde nella decretale di Nicolò Papa reposta da Gratiano nella x. dist. nel Can. 1. Si dice. *Imperiali iudicio nõ possũt ecclesiastica iura dissolui*: & lo proua col testimonio d'Innoc. p°, & di San Gregorio. L'istesso si dimostra nel canone 2. dell'istessa dist. il qual canone è di Simmaco Papa nella 6ª. Sinodo Romana. & il 4°. canone sotto la medesima distintione attribuito à Felice Papa da Gratiano dispone cõ queste parole: *Constitutiones contra canones, & decreta Præsulum Romanorum, vel bonos mores nullius sunt momenti.* la ragione è in pronto: perche come à Romani Pontefici, & à Concilij generali sono tenuti à obedire tutti i fedeli, & figliuoli della Chiesa, il che è verità indubitata, & catolica; da cotale obedienza nõ sono essenti i Prencipi di nessuna sorte, ò conditione. & nel canone *Si Imperator. dist. 96.* si dice nel fine, *Imperatores Christiani subdere debent executiones suas Ecclesiasticis præsulibus, non præferre*. Valentiniano, & Martiano Imperatori così comandano. *Omnes sane pragmaticas sanctiones contra canones ecclesiasticos robore suo, & firmitate vacuatas cessare*

praci-

præcipimus.Cod.de sacrosf.eccl.l.priuilegia. sopra la quale dice la glossa. *succumbit ergo lex canoni, vbi est ei contraria, vt hic*. & soggionge tre autentiche di più. & questa prima Ipotese tanto più certa è, quando gl'istessi Prencipi per i loro Oratori hauessero prestato il consentimento à i canoni ecclesiastici de i Romani Pontefici,& sacri Concilij. Seconda Ipotese. Potestà dispositiua, ò legislatiua sopra le persone,& cose ecclesiastiche à tutti i laici è tolta da' sacri canoni, come in termini chiari si può vedere nella decretale, *Ecclesia Sanctæ Mariæ. de constitutionibus*, & in quella di Bonifacio VIII. che è la terza, sotto il titolo *de immun.eccl.* nel §.p°,& in vn'altra dell'istesso Pontefice, qual comincia, *quamquam. de censibus* ambe approuate nel Conc.Lateran.sess.x.& nel Trident. sess.25.c.20.& nel *Canone Bene quidem*, distin.96. il quale è di Simmaco, & de gli altri Padri, che con lui interuenero nel Concil.Romano.Vedi di più il Concil. Constantiense nella sess.31.che non permette podestà alcuna à laici sopra gli Ecclesiastici. Et il Concil. Lateran. nel luogo citato, oue dice, che ne per legge diuina, ne humana tal podestà è concessa à laici. Terza supponitione. Hanno i Signori Venetiani acconsentito à i decreti di due Cõcilij generali per mezzo de' loro Ambasciatori, che in quelli si sono trouati, del Concil. vltimo Lateran. & del Trid.& nel 1564.il Doge Priuli, & il Senato accettarono tutti i canoni,& decreti del Conc. Trid, & a tutto il Dominio fecero commandamento, che l'osseruassero. & intorno all'anno 1510. con solenne giuramento s'obligarono a Giulio II. che mai hauerebbero violata la libertà ecclesiastica, ne impedita la cognitione del foro ecclesiastico, ne carcerate persone ecclesiastiche senza licẽza della Sede Apost. le parole del Cap. giurato sono le seguenti. 7 8

Item nominibus, & modo quibus supra, promiserunt deinceps perpetuis futuris temporibus per se, vel alium, seu alios ex quauis caussa, & quouis quæsito colore, aut ingenio non impedire, nec se quoquo modo intromittere; quominus cognitio caussarum fori Ecclesiastici libere exerceatur per Iudices Ecclesiasticos; & per eos dictæ caussæ cognoscantur, & terminentur in quacunque instantia, tam

In Romana Curia, quàm in alijs locis, prout à Sanctissimo Domino Nostro, & Rom. Pont. pro tempore illas in quocunque statu commit ti cõtigerit. Nec appellationes, & procurationes in caussis prædictis ad eamdem sedem, vel alios interponi, & interpositas libere prosequi, etiam in Rom. Curia, impedient. Nec pariter Clericos, aut Ecclesiasticas personas prædictas absque expressa licentia Sedis Apostolicæ, vel alterius Ecclesiastici Iudicis, ad quem spectat, capi, carcerari, detineri, aut quauis molestia in eorum bonis, personis, aut beneficijs affici facient, aut permittent. & perche nel Conc. Lateran. nella sess. 10. sono state rinouate, & approuate le Constitutioni di Bonifacio VIII. intorno all'immunità ecclesiastica, & con graui pene si puniscono i violatori di quella, & nel Conc. Trid. sess. 25. c. 20. *de reformat.* si rinouano parimente i Canoni fatti in fauore dell'istessa immunità, & libertà; segue, che i Signori Venetiani in pregiudicio di detti Canoni, decreti, & immunità nulla habbiano potuto, ne possano tentare, & statuire, che sia di giustitia, & di momento veruno.

9 Quarta suppositione. Libertà Ecclesiastica per vniuersal consentimento de' Dottori allegati da noi nella confutatione del lib. di Fra Paolo intitolato da lui considerationi sopra le censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Serenissima Rep. di Venetia, è tutta quella ragione, che alla Chiesa, & alle persone Ecclesiastiche compete, ò per priuilegio diuino, ò humano sia de' Romani Pontefici, & Sacri

10 Cõcilij, ò d'Imperatori, ò in qualsiuoglia altro modo. Quinta suppositione. La libertà Ecclesiastica, & l'essentione delle persone Ecclesiastiche s'è hauuta per legge diuina, & naturale, come noi alla lunga prouiamo nel Quinto capo di questo nostro Apologetico trattato. Et per tanto non può esser lesa da legge humana di qualsiuoglia Prencipe del secolo. Et quantunque fusse deriuata questa libertà, & immunità da Prencipi secolari, tutto ciò non potrebbe da loro esser tolta, ne derogata: si per hauere à quella tutto il popolo Christiano acconsentito per tanti secoli, & centinaia d'anni; si anco per essere tale immunità priuilegio, & beneficio remuneratiuo, & compensatiuo, & debito da Prencipi à tan-

ti beni importantissimi spirituali dell'anima,& ancora temporali della sanità loro, prosperità, tranquillità dello Stato, & simili, che per via d'orationi, & sacrificij delle persone sacre da Dio essi del dì continuo conseguiscono. Sesta 11
suppositione. Quando il gouerno, & amministratione ciuile nocesse alla spirituale, il Prencipe è tenuto à mutarla: perche dee il ben temporale cedere allo spirituale: come sarebbe al culto diuino, fabriche di Chiese, & d'oratorij, giurisdittione di Prelati, & del Romano Pont. immunità Ecclesiastica, legati pij, & somiglianti. Ne vale all'incontro dire, che se la spirituale amministratione (così appunto dice il Vittoria) nocesse alla Repub. sarebbe obligato il Pontef. à mutarla. Mette questa sesta suppositione il Vittoria nella prima relettione *de potestate Ecclesiæ* prop. 6. & la proua sodamēte. Et perche potrebbe fra la podestà secolare, & Ecclesiastica esser contrasto sopra l'articolo di maggiore, ò menore necessità, ò vtilità, che l'vna, & l'altra podestà per auentura pretenderebbe; aggiongo la 7ª Ipotese, che è del- 12
l'istesso Vittoria nella stessa relettione pª *de potestate Ecclesiæ* prop. 8. num. 14. Se il Papa dice tale amministratione ciuile cedere in detrimento della salute spirituale, ouero che tal legge non si può seruare senza peccato mortale, ò essere contra la legge diuina, ò esser fomento di peccati, si dee stare al giudicio del Pontefice: non douendo il Rè giudicare delle cose spirituali. Aggionger possiamo in proua di questa Ipotese la Glosa, & il Panormitano, & il Felino. La Glosa sopra il capo *in istis* dist. 4. dice che alla sentenza del Papa, che non è contra la fede, si dee stare cōtra tutti. & la Glosa sopra il Canone pº della dist. 20. così nella somma, come nel cōmento del Canone afferma, che quanto al decider le cause preuale l'autorità del Romano Pontefice à i Santi. l'istesso conferma il Panormitano sopra la Decretale *ne innitaris de cōstitutionibus* nu. 3. & ancora il Felino sopra l'istessa decretale num. 5. & la ragione è: perche la sentenza del Papa è alla legge equiualente *ex ff. de legibus*, nella legge vltima. Ma i Santi non hanno autorità di far legge à tutta la Chiesa, co-
me

me hà il Rom. Pontefice; per tanto la sua sentenza nelle cause si preferisce à Santi, quanto più al giudicio d'ogni Principe, & ancò di tutti i Prencipi insieme. S. Antonino nella 3ª par. tit. 22. cap. 6. §. 5. conclude secondo S. Tom. allegato da lui nell'Opusculo *contra impugnantes religionem*, & nel 4. *contra gentiles*. c. 76. essere heretico chiunque dice non douersi obedire à gli Statuti Papali. & Nicolò primo nell'epistol. à Michele Imperatore, che comincia, *proposueramus*. §. *sed his omissis*, allegando la sentenza di Bonifatio nell'epistola à Rufo, & à gli altri Vescoui di Tessaglia, & d'altre Prouincie dice: *Nemo vnquam Apostolico culmini, de cuius iudicio non licet retractare, manus obuias audacter intulit. Nemo in hoc rebellis extitit, nisi qui de se voluit iudicari.* oltre che non si può condannare vna sentenza Pontificia, che nell'istesso tempo non si faccia giudicio contra l'autor di quella, cosa tanto lontana dalla pietà catolica, & consuetudine, anco de sacri Concilij, che non vogliono, che la prima seggia da nessuno possa esser giudicata. il che non è stato osseruato nè da Venetiani, nè da certi Dottori loro, da quali con conseglio pernicioso sono stati ingannati. Con queste 7. suppositioni assai ageuole, & spianata resta la via à prouar l'ingiustitia delle tre leggi, ò parti de Venetiani, per le quali principalmẽte è stata fulminata la scommunica cõtra il Doge, & Senato di Venetia. Et cominciando dalla legge, ò parte fatta intorno à beni enfiteotici, dico à quella mancare la giustitia in tutte
13 quattro le cause; manca la giustitia della causa efficiente: perche è fatta da persone laicali cõ vsurpata autorità, ò giurisdittione sopra le persone ecclesiastiche, chiese, spedali, & sopra beni dell'istesse persone ecclesiastiche, & delle Chiese, non hauendo hauuta legitima podestà di ciò fare, come s'è prouato nella pª 2ª, & 3ª Ipotese. & per fermare vn poco il piede nella prima ingiustitia di questa legge, intorno alla causa efficiente, & autore di quella; che scintilla di giustitia esser può in detta legge, conciosia cosa, che quei beni, come tutti gli altri ecclesiastici immobili, i quali ne manco da persone ecclesiast. ponno essere alienati, come dispon-

L'ingiustitia della legge intorno à beni enfiteotici della Chiesa.

gono tanti facri Canoni, & le constitutioni almeno di ventidue Pontefici Romani, come noi habbiamo mostrato, & nelle nostre letture publiche, & nel lib. de gli oblighi de i beneficiati all'obligo 23. tali beni persone laicali habbiano alienati contra l'autorità di tante leggi ecclesiastiche, & volere del Romano Pontefice, & ancora contra il decreto del sacro Concilio di Trento nella sess. 22. c. xj. *de reformatione.* il qual decreto così parla. *Si quem clericorum, vel laicorum, quacunque is dignitate etiam Imperiali, aut Regali præfulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupauerit, vt alicuius ecclesiæ seu cuiusuis sæcularis, vel regularis beneficij, aliorumq́; piorum locorum iurisdictiones bona, census, ac iura etiam feudalia, & emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascunq; obuentiones. quæ in ministrorum, & pauperum necessitates conuerti debent, per se, vel alios vi, vel timore incusso, seu etiam per personas suppositas clericorum, aut laicorum, seu quacunque arte, aut quocunq; quæsito colore, in proprios vsus conuertere, illosq́; vsurpare præsumpserit; seu impedire, ne ab ijs, ad quos iure pertinent, percipiantur; Is anathemati tam diu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, iura fructus, & redditus, quos occupauerit, vel qui ad eum quomodocunque etiam ex donatione suppositæ personæ peruenerint, Ecclesiæ eiusq́; administratori, siue beneficiato integre restituerit; ac deinde à Romano Pontifice absolutionem obtinuerit:* Che i Venetiani con la lor legge non habbiano impedito il racquisto. & la tirata de frutti ne beni ecclesiastici enfiteotici, quali con l'estintione della linea, haueano à tornare in mano de padroni, ouero possessori ecclesiastici dir non ponno. Che non habbiano ancora alienati gli stessi beni ecclesiastici non ponno difendere: perche il *ius* di ricuperare il dominio vtile ne' beni enfiteotici, ouero locati, è bene ecclesiastico, & ancora bene immobile: questo *ius* si toglie alle persone ecclesiastiche, alle Chiese, spedali, ò luoghi pij. Oltre ciò in questa materia dell'alienatione de' beni ecclesiastici sotto il nome di alienatione s'intende non solo il contratto; per lo quale si trasferisce il dominio, che è il propio, & stretto significato di questo nome *alienatio*; ma più ampiamente in quãto abbraccia

cia la donatione, vendita, permuta, perpetua enfiteusi;come espressamente insegna il Capit. *Nulli liceat, de rebus eccl. non alien.* Et la strauagante di Paolo 2. *Ambitiosa, eod. tit.* Di maniera, che ne manco si può affittare vna possessione, ò liuellare in perpetuo, come dire, che passi ò 30. anni, ò la terza generatione, ò mentre viue il fittaiuolo secondo l'Ostiense: la quale espositione quasi *ad verbum* egli ha tolta dalla chiosa sopra il Canone *hoc ius.x.q. 2.* come bene auerte Gio. Andrea. Hauēdo dunque i Sign. Venetiani fatto con la lor legge, che i beni enfiteotici ecclesiastici col dominio vtile non tornino mai al patrone del diretto; segue, che sono stati alienatori de' beni della Chiesa. non ostante che il Concilio Tridentino annulli le locationi lunghe di 30. anni, di 29. ò di due volte 29. ancorche siano con autorità Apostolica confermate. ingiustitia è nella materia: perche la ritentione di cosa altrui, che è il racquisto del dominio vtile, il quale in vari casi dee tornare, & torna al padrone del diretto, si da à colui, che non può contra la volontà del padrone ritenere contrafacendosi al settimo precetto di non rubbare, & torre quel d'altri. si distrugge per tal legge la giustitia della forma: perche vna legge inquanto giusta dee seruar l'equalità: questa non v'è, ne esser può in modo alcuno. Primieramente, perche douendo vna legge Christiana non meno esser fauoreuole alle persone, & cōmunità sacre, che alle profane; questa fauorisce le profane, & marauigliosamente disfauorisce l'ecclesiastiche: perche ragioni di prelatione, di consolidatione di dominio, che in tāti casi si lasciano à i laici ne' beni laicali, si togliono all'vniuersità ecclesiastica, & alle Chiese, & altri luoghi pij ne' beni ecclesiastici. Secondariamente è contra l'equalità, perche la retentione perpetua del dominio vtile concessa à laici ne' beni della Chiesa non si compensa à gli ecclesiastici cō cosa verura d'equiualente vtile. Terzò, perche annichila la giustitia di tanti patti, & conditioni, che seco trae il contratto enfiteotico in fauor di colui, che è padrone del dominio diretto. Percioche essendo proprietà naturale di questo contratto

far perdere la cosa enfiteotica à chi la gode, & farla ritornare con l' vtile nel padrone diretto in molti casi, come quando l'enfiteota nega la pensione ricercata dal padrone, ò nō la paga per tre anni, se bene non la ricerca; ò quando senza beneplacito del padrone vende la cosa enfiteotica; ò quando la cosa data in enfiteusi etiamdio per figli, & nepoti, alcuno di questi refiuta l' heredità; ò quando si riceue la cosa enfiteotica essendo ecclesiastica per se, & figliuoli, & il receuitore muore senza figliuoli legitimi; ò quando notabilmēte deteriora la cosa enfiteotica: quali casi sono raccontati da Dottori; di tutte queste ragioni conuentionali sono priuati per la legge Venetiana i poueri Ecclesiast. & anco le Chiese. Naturale proprietà anco di questo contratto è, che'l padrone diretto debba esser preferito à qualsiuoglia altro nella vendita de' miglioramenti secondo tutti i Dottori, & secondo l'espressa legge finale nel §. vltimo C. *de iure emphyteotico*: & questa prelatione similmente la legge leua alle Chiese, & alle persone Ecclesiastiche. Finalmente è priua la legge di giustitia, che si richiede nel fine. imperoche essendo il fine della legge l'vtilità publica, come S. Tomaso risolue in p^a 2. q.96.ar. 4. & il Panormitano sop. il cap. *Canonum, de constitution.* num. 9. oue cita S.Tom. & le sue parole trascriue solo errando nel num. dell'artic. forse per colpa dello stampatore; cotal fine è del tutto fuori della legge per contenere danno vniuersale, & enormissima lesione di tutta la chieregia, & Chiese del Dominio Veneto: & di maggior danno incomparabile è à laici, i quali con reato di dannatione eterna posseggono contra la legge diuina, naturale, & canonica, & ciuile, quel, che non è il loro; ma della Chiesa in tutti quei casi, che perdono il dominio vtile, & torna al padrone del diretto. Ne è vero ciò, che Fra Paolo nel lib. delle sue inconsiderate considerationi à car.41. dice, che'l Senato non statuisce nella sua legge de' beni enfiteotici, ne formalmente, ne equiualentemente: perche l'istesso Frate confessa nella car.42. che la legge parla di tutti i contratti, ne' quali si diuidono questi due dominij, diretto, & vtile: ma facciamo

noi la menore, nel cõtratto enfiteotico ambe questi due dominij si diuidono: dunque di quello si parla. In oltre afferma Fra Paolo nella car. 44. dell'istesso libro, che la sentenza del Prencipe fà legge vniuersale in tutti i casi simili, sopra quali decide. Soggiongiamo la menore; ma la giudicatura, & decisione fù sop. i beni enfiteotici, padroni diretti, de' quali erano i padri Benedittini: dunque di simili beni statuisce principalmente la legge. In oltre prelatione, consilidatione di dominio, estintione di linee conuengono proprijssimamente al contratto de' beni enfiteotici: & queste tre cose si togliono per la legge à gli ecclesiastici, dunque de' beni enfiteotici ella propriamente dispone. L'ingiustitia di questa prima legge gli stessi Senatori Venetiani hãno conosciuta: perche lo straordinario Ambasciatore Duodo auanti N. S. Papa Paolo V. non hebbe che dire in difesa di quella; & vn Rettore pur Veneto d' vna Città principal del Dominio alla presenza di molti gentil'huomini disse la legge intorno à beni enfiteotici non potersi difendere: & l'Illustris. Cardinal di Verona tanto amatore della sua Rep. cõfessaua l'istesso, cioè che questa legge era senza giustitia. & quando s'ammettesse quel, che Fra Paolo dice, che la legge parlasse di qual si voglia contratto, nel qual si diuide il dominio diretto dall' vtile, tanto più dannosa, & ingiusta sarebbe la legge; quanto più vniuersale contra gli Ecclesiastici. Passiamo all' essame della seconda legge intorno alle fabriche delle Chiese, oratorij, monasterij: nella quale appaiono tutte le

S'essamina la giustitia della seconda legge circa la fabrica de' luoghi sacri.

24 seguenti ingiustitie. La prima, che indifferentemente si mette la legge coattiua, & punitiua à laici, & à gli ecclesiastici, sopra i quali nessuna autorità hà il Prencipe di Venetia, per la proua fatta nella prima Ipotese. La seconda ingiustitia, che dispone sopra Chiese, monasterij, oratorij, che per esser cose religiose spettanti alla giurisdittione de' Pontefici, & Vescoui per tanti sacri canoni; nondimeno magistrato secolare tal giurisdittione se la fà sua. La terza ingiustitia simile alla seconda è, che potestà secolare si riserua la licenza di fabricare, ò di lasciar fabricare Chiese, douendosi questa li-

cenza

cenza ottenere non da persone laicali, ma da Romani Pontefici, ò da Vescoui, come dispongono tanti canoni, quali puoi vedere nella dist. 1. *de consecratione*, & in particolare il canone *de locorum*, che è di Gelasio Papa, & il Can. *Ecclesia*, il quale è di Nicolò, & il canone *Nemo* del Conc. Aurelianense, & le decretali poste sotto il titolo *de Ecclesijs adificandis, vel reparãdis*, massime la finale, & quella, che incomincia *ad audientiam*, & la decretale di Bonifacio 8. *authoritate de priuilegijs* lib. 6. Carlo Magno, & Ludouico Pio gloriosissimi Imperadori confessano, che non hanno licenza manco di fare vna capella senza licenza del Vescouo dentro i loro palagi, come ben dice l'Illustrissimo Cardinale Baronio nella sua essortatoria alla Republ. di Venetia, & Sant'Ambrosio à Valentiniano Imperatore, che addimandaua vna Chiesa, non volle concederlali dicendoli. *Noli te grauare Imperator, vt putes te in ea, qua diuina sunt, imperiale aliquod ius habere.* La quarta ingiustitia è hauer violata la libertà Ecclesiastica delle persone sacre, le quali con licenza del Papa, ò Vescoui possono fabricare, & riceuer Chiese, oratorij, & monasterij. La quinta è hauer posta pena à tutti quelli, che non osseruaranno la legge d'essilio, & perpetue carcere; non facẽdosi eccettione alcuna, ne de' religiosi, ne de' laici: siche alla pena sottogiaceranno etiamdio i Cardinali di S. Chiesa, i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, quantunque nella diocese propria conforme all'autorità data loro da sacrosanti canoni fabricassero, ò desero licenza di fabricare Chiese, oratorij, monasterij. Sesta ingiustitia è far venali i sacri edificij, come che non appartenessero al dominio, & al culto del vero Iddio; & che dal dominio di quelli non fusse ogni altro escluso, & massime huomo profano. *Sacra res, religiosa, & sancta nullius in bonis sunt*, dicesi nella l. *in tantum, ff. de rerum diuisione*; & nell'institutà *eod. tit. §. nullius*, & nell'istessa l. s'aggiunge: *Semel autem ade sacra facta, etiam diruto adificio locus sacer manet.* & l'istesso l'Imperatore Giustiniano afferma sotto quel titolo *de rerum diuisione.* nel §. *Sacra res sunt*. Quindi auiene, che essendo i sacri edifici, dedicati al culto diuino,

&ri-

& riposti nel peculio di Christo, non si ponno alienare, ne vendere; come espresamente comandano le constitutioni ecclesiastiche, & imperiali. La settima ingiustitia, che non perdonandosi manco à Chiesa già dedicata, & consecrata al culto diuino, vna cosa alla maestà sua consecrata, cō autorità laicale si riduce all'vso profano, et al dominio di persone profane: cosa che hanno in horror el'orecchie catoliche di sentire, non che gli occhi di vedere. L'ottaua ingiustitia è, che con simil legge si diminuisce non poco il culto diuino; ilqual piglia aumento moltiplicandosi Chiese, oratorij, monasterij, che alla fine sono baloardi di Regni, Imperi, Repub. Città, & Stati. La nona ingiustitia, che si priuano tante anime de' defonti de' suffragij, & parimente s'impedisce l'aiuto, & salute spirituale di quelli, che con licenza ecclesiastica ponno diuentare fondatori, & dotatori di luoghi sacri. Decima ingiustitia con notabile ingiuria verso Iddio, & i Santi è; che restando liberi i laici à fabricar case, che seruiranno à guadagni, & peccati di meretrici libertà loro si toglie di potere erigere case religiose, & sacre con licēza canonica à honor di Dio, & à gloria della santisima Vergine, & de Santi, & Sante. Sò quel che dice Fra Paolo difendendo questa legge nel lib. delle sue considerationi cioè, che'l Prencipe di Venetia non dispone delle Chiese, oratorij, &c. ma delle superficie, aree, & fondi. La qual difesa esser contraria alle parole della legge, & ad ogni norma di ragioneuole argomentatore noi euidentemente habbiamo mostrato nella confutatione di quel suo libro. Sò quel che dice il Quirino nel suo lib. à carte 22. che'l Prencipe è patrone di tutta l'area contenuta nel suo dominio, & quel che dice nella car. 23. che'l Prencipe è più padrone delle sue terre, che vn priuato del suo. Propositioni troppo repugnanti al vero; perche da quelle in necessaria cōseguenza s'inferirebbe, che nessuno potrebbe vendere ne casa, ne podere suo; & che il Prencipe ogni cosa potesse alienare contra il voler de' sudditi; attoso che le Città, Castella, borghi, & terre altro nō sono in realtà, che gli edificij di questo, & quello posti insie-

 me.

me. Hà bene il Prencipe il dominio di giurisditione nelle Città, & territorij à lui soggetti; ma dominio di proprietà non hà sopra edificij, & campi, che sono de' sudditi: & quando pure dominio proprietario hauesse ne' fondi laicali, tale non hà, ne può hauere ne' fondi ecclesiastici; essendo quelli nel peculio di Christo. Et per conchiudere la discussione di questa seconda legge, dico, che à qual siuoglia buon catolico cosa troppo strana parerà; che hauendo Constantino Imperatore del mondo fatto priuilegio alla Chiesa di poter far fabriche de' tempij per tutte le prouincie; i Signori Venetiani bandiscano questo priuilegio dal lor dominio. Ci resta la discussione della terza legge Venetiana dannata da N. S. Papa Paolo V. nel suo Monitorio; la qual legge vieta à tutti i laici, che beni stabili non lascino à gli ecclesiastici ne per via di tastamento, ne d'alienatione à vsi pij, ne di donatione *inter viuos*, ne di vendita, ne d'alienatione, sotto pena (oltre la nullità) della confiscatione di sì fatti beni; & vendita di quelli: in modo, che il prezzo di quelli venduti si diuida frà la Signoria, il Magistrato, che ciò esseguirà, & suoi ministri, & l'accusatore. Io in questa legge, ben considerandola ritrouo più colpe d'ingiustitia, che parole. La prima ingiustitia è, che per legge, & stile di tutti i popoli essendo nell'vltima volontà vno libero à disporre della sua robba, & di lasciarla à persone non proibite (massime quando non hà tali attinenti, à quali sia obligato à lasciare il suo) questa libertà toglie la Repub. di Venetia al suo popolo con questa legge: del che i sudditi se ne potrebbono con i loro Signori ragioneuolmente querelare, allegando à fauor loro quella legge di Constantino Magno, la quale è la prima nel C. sotto il titolo *de sacrosanctis ecclesijs. Nihil est quod magis hominibus debeatur, quam vt supremæ voluntatis (postquam aliud velle non possunt) liber sit stylus: & licitum, quod iterum non redit, arbitriũ.* Seconda ingiustitia: che douendo ogniuno, quando stà per morire, procurare la salute dell'anima sua, & riscatto delle pene à suoi peccati douute per via di limosine, & lasci pij: à molti si toglie questo beneficio di tanto momento: poten-

Discussione della terza legge Venetiana, che non vuole si possano beni stabili lasciare, ne alienare alle persone ecclesiastiche.

do auenire, che tal vno per l'anima sua non potrà lasciarli se non qualche casetta, ò campicello. Terza ingiustitia, che potendo essere, che vno habbia posseduto qualche stabile della Chiesa, ò di persona Ecclesiastica, & tutta via lo possegga indebitamente, con obligo di restituire; douendosi far la restitutione per rogito di notaro, & in modo che non s'infami quel, che restituisce; questa restitutione necessaria alla salute dell'anima sua li si toglie per la legge Venetiana: che irrita questa restitutione, la quale per legge diuina, & naturale quel pouero huomo era tenuto à fare al vero padrone ecclesiastico. Quarta ingiustitia. fà questa legge gli huomini ingrati: perche sarà tale che hauerà ò dal monasterio, ò da persona ecclesiastica riceuuti singolarissimi beneficij, che ne manco cō la vita si potrebbero compensare: vorebbe però con qualche remuneratione antidorale riconoscere il benefattore, con lasciarli qualche cosa stabile, non hauendo altro, & pur questo obligo antidorale nato dalla legge naturale viene estinto con la legge Veneta. Quinta ingiustitia. Priua innumerabili persone religiose dell'vno, & l'altro sesso, che non hanno ne vitto, ne vestito necessario; del sussidio caritatiuo, & Christiano: à quali persone sogliono quei, che si partono di questa vita momentanea all'altra eterna cō sentimento di pietà, spesso lasciate ò tutti, ò parte de' beni loro; & à questo lasso per vna motione interna dello Spirito santo souente sono mosse le persone moribonde in tempo breuissimo, & quasi inpercittibile, & per esseguirla à pro di dette communità religiose non ponno aspettare i pregadi, & raunanze Venetiane con la maggior parte di Voti. Sesta ingiustitia. libertà d'esseguire i diuini, & naturali precetti nō può esser impedita da humana legge: ma si può dar caso, che vn monasterio tutto massime di Vergini dedicate à Dio siano in tal necessità per la pouertà, nella qual si trouano, che à manifesto risico correranno della pudicitia, dell'anima, della professione, & ancora della vita del corpo; alli quali pericoli non si potrà ouuiare se non con donatione di qualche bene stabile: dunque, chi volesse in tal caso esse-

guire il diuino precetto, non può essere impedito da parte veruna Venetiana. Settima ingiustitia toglie à gli ecclesiastici l'habilità di succedere nei beni di ciascuna persona, la quale habilità hanno sì per la legge del gran Constantino, che è la prima nel C. *de sacro. ecclesijs*, alla quale per tãte centinaia d'anni acconsentito hà il popolo Christiano; sì per legge Pontificie, contra le quali non vagliono constitutioni di Prencipi, come nella prima suppositione s'è prouato. Ottaua ingiustitia: che non potendo le potestà seculari fare, che le Chiese, ò le persone ecclesiastiche siano tenute à vendere, ò alienare i beni acquistati, ò d'acquistarsi, ò priuarsi di quelli, come si dice nella prima decretale di Bonifacio 8. *de immunit. eccles.* rinouata, & approuata nel conc° vlt° later, nella sess. x. & nel Trid. sess. 25 cap. 20. questa ingiustitia, & ingiuria à dette persone si fà con la parte Venetiana: volendo che i beni stabili lasciati loro si vendano, & di più che ne perdano il prezzo. Nona ingiustitia. nelle donationi più priuilegiate sono le communità religiose, che i proprij figli: dunque non si vede, come si possano tali donationi impedire con giusta legge. L'antecedente di questo entimema molto bene proua il Felino nella colonna 21. del suo commento sopra la decretale *in præsentia, de probationibus* con allegãze di legge canoni, & ragioni. Perche se tu doni il tuo à qualcuno, & ti nasca poi vn figliuolo, la natiuità di lui rõpe la donatione per la l. *Si vnquam C. de reuocandis donationibus*: ma se la donatione è fatta al monasterio nò, se nõ quanto alla legitima: & cita Bal. sop. la l. prima *de inofficiosis donationibus*: & l'Abbate sop. il cap. finale *de donation.* quali vogliono la legge, *si vnquam*, non hauer luogo nelle donationi fatte à cause pie, se non quanto alla legitima; & la Chiosa questa sentenza segue sop. il cap. fin. *Quicunque* 17. q. 4. & la causa pia per tanto è più fauorita, che quella de' figliuoli, dice il Felino: perche in quella il testatore hà risguardo alla sua salute: la quale à ogni altra cosa temporale dee essere antiposta. In oltre la donatione fatta alla Chiesa, ò monasterio *transfert dominiũ sine vlla traditione l. fin. C. de sacros.*

Testi, fatta al figl. nò l. 2. C. *Si quis alteri, vel sibi, sive mancipati C. de donat.* Di più il figliuolo non può esser fatto herede col solo cenno del testatore. l. *Discretis C. qui testam. facere poss.* & il fatto, come dice Angelo gran legista segui nella persona del Vescouo Perugino: il quale à suo padre disse ò padre, se volete, che io sia vostro herede stringetemi la mano: gli strinse la mano il padre: ma il Vescouo non hebbe l'heredità: perche non fù fatto come dispongono le leggi: & pure il testamento fatto à fauor di cause pie vale col solo cenno. & per questa sentenza del Felino sono citati Bart. Baldo, Immola, l'Ancarano. Decima Ingiustitia. è contra la riuerenza, & honore, che si dee à gli ecclesiastici, i quali con simil legge sono fatti à vn certo modo vguali à i Giudei: & inferiori alle meretrici nelle terre Venetiane: perche sì come à i Giudei la cõstitutione di Paolo IV. qual comincia *Cum nimis absurdũ*, confermata da Pio V. con vna sua, che comincia *Romanus Pontifex* toglie l'acquisto de' beni stabili, & il possesso di quelli; così la legge Venetiana toglie l'istesso à gli ecclesiastici con questo disauãtaggio ancorche i Giudei nel vẽdere i loro beni stabili à Christiani, restano padroni del prezzo: ma gli ecclesiastici perdono i beni, & il prezzo etiamdio de gl'istessi. Inferiori sono alle meretrici: perche à queste si lasciaranno da qualcuno beni stabili, & non saranno tenute à venderli; & pure quel, che si lascia alle persone sacre, è come stipendio loro douuto per tanti seruigij spirituali, che i Prencipi mondani con i lor popoli riceuono da quelli: & quel, che alle meretrici si dà, ò si lascia, per lo più nõ serue se non per la dannatione dell'anima. xij. ingiustitia di sacrilegio è: legato pio fatto à luoghi sacri, ò a persone sacre vsurpare cõ autorità laicale, farlo vẽdere, & appropriare il prezzo à persone profane: il che non si può fare senza enorme colpa. La onde il Panormit. sop. il cap. *relatum*, il primo *de Testam. nu. 7.* così scriue. *Ex dictis Innocentij collige, quod relictũ ad pias caussas gaudet eodem priuilegio cum relicto facto Ecclesiæ*. Sì come dũque niun laico può appropriarsi il Legato fatto alla Chiesa, così ne qual si voglia altro pio legato: l'istesso dicono Sil-

uestro nella parola *legatum tit. 4. num. 5.* & Angelo nella stessa parola tit. 2. nu. 4. & l'Armilla nell' istessa parola nu. 48. XIII. ingiustitia è: che per la legge s'inabilita Christo à succedere ne' beni laicali; atteso che de i beni, che si lasciano alle Chiese, & alle cõmunità ecclesiastiche, padrone con titolo molto speciale, & incommunicabile è Christo; & nessun altro in terra. Or chi non vede quanta colpa sia torre à Christo la libertà di diuentare padrone per titolo sacro, & singolare di quei beni, de' quali per titolo communicabile, & naturale è anco padrone? 14.[a] Non picciola ingiustitia è della legge Venetiana, che per quella perde la Chiesa la libertà sua, & si riduce à seruilità. A questo proposito molto accommodate sono le parole lamenteuoli di S. Gregorio contra l'Imperatore, che al suo tempo gouernaua il mondo, & con leggi non giuste la libertà ecclesiastica corrompeua. Dice dunque così quel glorioso Dottore sopra il Salmo 5. Penitentiale, commentãdo il versicolo 9. *Tota die exprobrauerunt mihi, &c. Nulla enim ratio sinit, vt inter Reges habeatur, qui destruit potius, quàm regat imperium, & quoscunque habere potest peruersitatis suæ socios, eos à consortio Christi efficit alienos. Qui turpissimi lucri cupiditate illectus, sponsam Christi captiuam cupit abducere, & passionis Dominicæ Sacramentum ausu temerario contendit euacuare. Ecclesiam quippe, quam sui sanguinis pretio redemptam Saluator noster voluit esse liberam, hãc iste potestatis regia iura transcendens facere conatur ancillam. Quanto melius foret sibi dominam suam esse agnoscere; eique religiosorum Principũ exemplo deuotionis obsequium exhibere; nec contra Deum fastum extendere dominationis, à quo sua dominium accepit potestatis?* Essendo dunque le tre leggi Venetiane repugnanti alla giustitia per tãti capi, & ragioni addotte con aperta essorbitanza dalle leggi diuine, naturali, & humane, così ecclesiastiche, come ciuili; dell'ingiustitia, & nullità loro non si dee in modo alcuno dubitare: ne nome di leggi meritar ponno, per non esser legge quella, che non è giusta, come chiaramente dice S. Agostino nel primo lib. *de libero arbit.* al c. 5. & nel lib. 19. *de ciuit. Dei* c. 21. & S. Tom. in 1. 2. q. 95. ar. 2.

Di

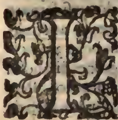
Di modo che più che à bastāza prouata resta la giustitia del Monitorio Pontificio da canto della causa materiale. Entriamo dunque à prouare la giustitia della forma: la qual nõ è cosa difficile defendere dalle calonnie di coloro, che non solo con parole, ma etiam con varij trattati, & libri di perniciosa, & pessima dottrina ardiscono d'impugnare. La scommunica in due modi si può considerare; cioè inquanto pena della Chiesa contra i disubedienti; & inquanto sentenza, con la quale si dà. La forma della scommunica inquanto pena, per la quale si distingue dall'altre pene ecclesiastiche, & censure, consiste nella priuatione della participatione attiua, & passiua de' Sacramenti; de' communi suffragij della Chiesa; & della conuersatione de gli altri fedeli. & la giustitia della forma della scommunica per quanto è pena, nõ è altro, che vn rispetto, ouero relatione, che ella hà alla colpa della contumacia. L'ammonitione, che suol precedere, non potersi dir forma della scommunica in quanto pena, si proua per ragioni irreprobabili. La prima delle quali esser può: che la scommunica è grandissima pena, come dicono i Dottori; L'ammonitione non è pena alcuna; conciosia che si fà per ischiuar la pena della censura. La seconda perche l'ammonitione è atto ò della legge, che minaccia la scommunica à trangressori, ouero è attione del giudice: la scommunica è pena del reo, & dello scommunicato. La terza. Perche la forma dà nome alla cosa, della qual è forma. L'ammonitione non fà questo alla scommunica nascendo questo nome *excommunicatio* dalla priuatione della communicatione ecclesiastica come che detta sia *excõmunicatio* quasi *extra communionem*. La quarta. Perche la forma d'vna cosa è incommunicabile à vn' altra cosa, essendo proprio della forma separare, & distinguere vna cosa dall'altra, come insegnano i filosofi: Or qualsi voglia sorte d'ammonitione antecedente alla scommunica si può vsare in qualsi voglia altra censura: dunque non può esser forma della scõmunica in quanto pena. Quinta. L'Ammonitione è prima della scommunica in tempo, & in tempo molte volte lon-

La sentẽtia Põtificia è giusta nella causa formale.

go: dunque non serue per forma intrinseca alla scommunica, la qual viene dopò l'Ammonitione; & senza l'ammonitione nel suo essere poi perseuerà. & pure è impossibile, che vna cosa sia senza la sua forma; & che la forma in tempo vada, ò in tempo sia prima della cosa, della quale è forma, come dice Aristot. nel 12. della metafisica, al testo 16. Si considera secondariamente la scommunica in quanto sentenza legitima, & canonica: & à questa come tale, è necessaria l'ammonitione; la qual ammonitione come dice il Vittoria nella sua Sommetta *de Sacramentis*. nel Trattato della scommunica alla q. 6. è *de essentia excommunicationis* intende appartenere all'essentia della scommunica in quanto che è sentenza valida, & quelche dice il Vittoria s'intende secondo la dottrina, di quei Dottori, che da noi si citano nel 3° cap. nella risposta al Argomento de Venetiani. Ne per validità della sentenza è necessario, che 3. volte ammonito sia il delinquente, come i gran maestri della Teologia tengono sop. il 4. delle sentenze nella dist. 18. Ricardo art. 3. q. 5. Durando q. 4. il Paludano q. 1. art. 3. l'istesso dice il Soto nel 4. d. 22. q. 1. art. 3. & il Vittoria nel Tratt. *de excommunicatione quæsito* 6. & S. Antonino nella 3. par. tit. 24. cap. 74. & Silu° *in Verbo excom.* 2. §. 4. Angelo *in Verbo excom.* 3. num. 14. la Rosella *in Verbo excom.* tit. 7. §. 43. la Tabiena *in Verbo excom.* 2. §. 1. il Nauaro nella somma nel cap. 27. num. 10. & l'istesso Nau. sop. il capitolo. *Cum contingat, de rescriptis, remedio* 2. nu. 35. & nella 5ª causa della nullità. num. 6. la Chiosa sop. la Decretale *Statuimus*, & sop. la decretale *Constitutionem.* lib. 6. per non far catalogo di molti Dottori di Canoni, & anco di Casi di conscienza: quali tutti si rimettono alla Decretale di Gregorio x° promolgata nel Concilio generale di Lione, qual comincia, *Constitutionem*, posta sotto il titolo *de sententia excommunicationis* nel 6. nella quale così ordina. *Statuimus quoque (vt inter monitiones, quas vt canonice promulgetur excõmunicationis sententia) statuunt iura præmitti, iudices siue monitionib° tribus utantur; siue vna pro omnibus obseruent, aliquorũ dierũ cõpetentia interualla; nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda*

uanda. Sopra le quali parole la Chiosa mette tre forme delle tre monitioni. *Dicit ergo iudex interdum* (parole sono della Chiosa) *monemus tè pro prima: qua finita monet pro secunda; qua finita monet pro tertia. Interdum vna monitione facit tres; monemus tè, quòd vsque ad diem talem pro primo: talem, pro secundo: talem pro tertio. &c. Interdum vnam tantum dat dilationem, vt monemus te vt vsque ad talem diem pro primo, secundo, & tertio peremptorio à communione talis &c. & hoc vltimo casu est interuallum inter monitionem, & sententiam.* & anco si dà caso, che simili interualli nõ sono necessarij, come mostra l'istessa decretale, & la Chiosa nel fine del commento vniuersalmente accettata. La Santità di N. Sig. Paolo Quinto nella Censura della scõmunica hà seguito il secondo modo delle tre monitioni assai commune, & vsitato, dãdo à delinquenti 24. giorni da rauuedersi, otto pel primo termine, otto pel secondo, otto per l'vltimo. Di modo, che compitamente ha osseruata la giustitia della forma della scommunica in quanto sentenza; & ancora dell'interdetto per quello dando tre giorni di più, sì che in tutte le parti giusta è stata la sentenza.

La sentenza del Monitorio di Paolo V. contra il Doge, & Senato di Venetia, quantunque contenesse dubia giustitia, ò ingiustitia non manifesta, non essersi potuta impugnare, ò sprezzare. Cap. II.



N tutte le parti, & in tutte le quattro cause, la sentenza di N. S. Paolo Quinto essere giusta, & valida, & obligatoria habbiamo prouato nel primo capo. In questo mostreremo, quantunque in quella fusse ingiustitia, non manifesta, ne notoria, non hauersi potuto sprezzare dal Doge Veneto, ne da suoi aderenti, & fautori. Mette la Chiosa sopra il capitolo sacro, *de sententia excom.* & prima di lei Gratiano nel decreto xj. q. 3.

cap. *epiſcopus*, & poi gli altri Dottori Teologi, & canoniſti tre modi d'ingiuſtitia nella ſentenza della ſcommunica. il primo è nell'animo cattiuo dello ſcommunicatore; quando per odio, ò vendetta fulmina la ſcommunica contra colui, che la merita; & ſerua l'ordine preſcritto da ſacri canoni, & queſta maniera d'ingiuſtitia, ancorche manifeſta fuſſe, non nuoce alla ſentenza; ne quella inualida. il ſecondo modo è, quando l'animo di quel, che ſcommunica è retto, & v'è cauſa legitima di punire il delinquente con la ſcommunica, ma ſi tralaſcia l'ordine preſcritto dalla legge; ne queſto modo d'ingiuſtitia inualida la cenſura; purche ſia ſtato l'ordine eſſentiale oſſeruato. & in ambedue queſte forme d'ingiuſtitia conuengono i Dottori di Teologia, & eſpoſitori de' ſacri 2
Canoni. il terzo modo è, quando l'ingiuſtitia è nella cauſa della ſcommunica, ſupponendoſi colpa eſſere in colui, nel quale in verità non è: &, quando tale ingiuſtitia fuſſe notoria, non terrebbe la ſentenza: sì come māco terrebbe, quando il giudice nella ſentenza eſprimeſſe cauſa chiaramēte ingiuſta. &, come dichiara, & bene Antonio Cordubenſe nel 1. lib. delle ſue teologiche quiſtioni nella queſt. 43. nel §. *tertium punctum eſt: notoriè iniuſta excommunicatio dicitur, quando omnibus publicè, & manifeſtè conſtat de eius iniuſtitia, & errore, aut falſitate: ita quòd nulla diſſimulatione, vel colore poteſt occultari. nam, ſi ſolū ipſe excommunicatus, vel etiam alij pauci euidenter ſciant iniuſtitiam eius, non dicitur notoriè iniuſta; niſi publicè conſtet.* & di tal notorietà ingiuſta non eſſere, ne potere 3
eſſere la ſentēza di Paolo V. è verità indubitabile. Ma quando la ſentenza non è ingiuſta notoriamente, douerſi ſeruare nel foro eſterno, & in publico concordeuolmente affermano i Dottori tutti, etiādio il Gerſone nell'Alfabeto 33. nella lettera Z. alla Conſideratione 4. & la ragione di queſta verità acconſentita generalmente da tutti è in pronto. Percioche niſſun reo dee eſſer giudice nella cauſa ſua, & farſi da ſe ſteſſo ragione: che altrimenti indarno ſarebbero i maeſtrati, giudici, & miniſtri di giuſtitia, & ſi potrebbero ſerrare i tribunali, & carceri. Per tanto la legge vnica del Cod.

ne quis

ne quis in caussa sua iudicet, sauiamente dice: *in re propria iniquum admodum est, alicui licentiam tribuere sententia:* dunque secondo questa legge i Venetiani, che come rei giustamente sono stati scommunicati dal Papa essistente; molto ingiustamente si sono portati in farsi da se la ragione contra il supremo giudice della Chiesa; & con iscritture, & bãdi schernire la sua sentenza; & astringere all'innosseruanza dell'interdetto gli ecclesiastici. il che non hà potuto, ne può essere se non con graue ingiuria fatta all'autorità Apostolica alle sue sante chiaui; con graue scandolo, & danno de' popoli, alienandoli dal lor Pastore, & Padre; con offesa indicibile, & dispiacimento di tutti i buoni, & obedieti Christiani verso quella santissima Sede: alla quale tanta riuerenza portò Carlo Magno, che scrisse, & comandò con queste parole. *In memoriam Beati Petri Apostoli honoremus Sanctam Romanam, & Apostolicam Sedem; vt, quæ nobis Sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat ecclesiastica magistra rationis. Quare seruanda est cum mansuetudine humilitas; vt licet vix ferendum ab illa Sede imponatur iugum, tamẽ feramus, & pia deuotione toleremus.* Le quali parole registrate sono nel Decreto alla dist. 19. nel cap. *In memoriam*. & Basilio Imperatore di Costantinopoli nell'oratione, che fece à i Padri dell'ottaua sinodo, vóltãdosi à laici di degnità disse. *Nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem mouere. Hac enim inuestigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, non nostrũ: qui pasci debemus; qui sanctificari, qui ligari, vel à ligamento solui egemus. Oportet nos ergo cum timore, & fide sincera hos audire. & facies eorum vereri: Cum sint ministri domini omnipotentis; & huius formam possideant: & nihil amplius, quàm ea, quæ nostri ordinis sunt requirere.* La sententia del pastore, giusta, ò ingiusta che sia, temer si dee, dice S. Greg. nell'hom. 26. sopra gli euangeli; & è trascritta nel decreto nella causa xj. q. 3. nel can. *sententia*; & per la parola, *timere*, intendono i Dottori farne conto, non isprezzarla, osseruarla. & S. Gio. Crisostomo nell'hom. 4. dichiarando il cap. 2. dell'ep. *ad Hebræos*, scriue, *nemo contemnat vincula ecclesiastica non enim homo est, qui*

 ligat;

ligat; Sed Christus; qui nobis hanc potestatem dedit: & dominos fecit homines tanti honoris. Et Vrbano scriuendo à tutti i Vescoui cosi ordina. *Quibus Episcopi non communicant, non communicetis: & quos eiecerint, non recipiatis. Valde .n. est timenda sententia Episcopi, licet iniuste liget*. Et queste parole sono nel canone *Quibus Episcopi*. xj.q.3. Nell'antica legge dice Antero Papa scriuendo à Vescoui della Spagna, come habbiamo nel can. *Absit*.q.3. Chiunque non obediua à Sacerdoti fatto vscir fuori de gli alloggiamenti, era lapidato dal popolo; ò sottomettendo alla spada il collo col proprio sangue lo sprezzo espiaua. Al presente colui, che è inobediente, con la pena, ò come è in altri testi, con la spada spirituale è troncato; & discacciato dalla Chiesa dalla rabbiosa bocca de' demoni è sbranato, *Nunc vero inobediens spiritali animaduersione*, ouero *mucrone truncatur: & eiectus ab ecclesia rabido demonum ore discerpitur*. & S. Girolamo sop. il lib. de' giudici in qual modo sia dato vno scelerato al diauolo, mostra nell'hom.2. cō queste parole. *Quomodo tradit eum satanae? dicedit à mente eius, & auertit se; & refugit à cogitationibus eius malis; & desiderijs indignis & relinquit domum cordis eius vacuam*: sono queste parole nella stessa causa, & quest. nel Can. *Audi denique*. & S. Agostino nel can. *Omnis Christianus*, tolto dal serm. 68. *de verbis Apostoli*, dice *Omnis Christianus dilectissimi, qui à Sacerdotibus excommunicatur, satana traditur*. Doueua il Doge di Venetia col suo Senato spauentarsi per quelle parole di S. Pietro, quali leggiamo nella causa, & quist.^e tante volte allegata nel can. *Quicumq;*. Qualunque contristarà il Dottore della verità, pecca in Christo, & essacerba Iddio padre di tutti: perlo che non harà vita. *Quicumq; contristauerit Doctorem Veritatis, peccat in Christum & Patrem omnium exacerbat Deum: propter quod, & vita carebit*. le quali parole sono come di S. Pietro allegate anco da S. Clemente nell'ep. p.^a *ad Iacobum fratrem Domini*, & da Alessādro nella sua prima decretale *ad omnes orthodoxos*. Che peccato dunque sarà de' Venetiani, & de' loro adetenti, i quali hanno contristato, & cōtristano il Vicario di Christo, il supremo Dottore, & maestro

della

della Verità datoci da Dio sopra la terra? & Anacleto nella prima epistola dice, senza dubio alcuno colui scandaleza Iddio, il qual scandaleza il Vescouo, ò il Sacerdote. Che direbbe di colui, che scandaleza l'Ecumenico Patriarca di tutti i Vescoui, & Sacerdoti? San Clemente martire, & Sommo Pontefice nel canone *si autem*, nell'istessa causa, & quist condanna per infami i Sacerdoti, & gli altri chierici, & tutti i Prencipi di qualsiuoglia grado, quali nõ obediscono à Vescoui; & protesta questi tali esser banditi dal regno di Dio, dal consortio de' fedeli; & da limitari della Santa Chiesa di Dio. & S. Pietro nell'ordinatione di detto Clemente, che doueua succederli nella catedra del Sommo Põtificato, comanda à tutti i Christiani, che non habbiano per amico colui; ne che trattino con esso; ne che li parlino; à chi sarà clemente nimico per le sue scelerate attioni. col qual canone sono manifestamente condannati quelli, che contra la censura del Romano Potefice s'intendono col Doge, & Senato di Venetia. Questo comandamento di S. Pietro tu hai nel canone. *Si inimicus*. dist. 93. & nel can. che comincia nel medesimo modo xj. q. 3. & ne fanno mētione Anacleto nella sua terza epistola, *ad Sacerdotes, & Episcopos*: & Alessandro nella prima epist. *ad omnes orthodoxos*. Mi dirai, che Gelasio nel can. *cui est illata* xj. q. 3. scriue à Vescoui dell'Oriente, che della sentenza ingiusta con la scommunica non si dee fare stima. Ti rispondo, che in quel canone si parla della scommunica fulminata da Dioscoro Eresiarca contra alcuni, che non li vollero obedire, come auerte la glossa. il qual Dioscoro per essere manifesto heretico, nõ haueua potestà di scõmunicare: oltre che l'ingiustitia della censura era notoria. inoltre come capo d'Heresia detestabilissima fù detto Dioscoro condãnato nel Concilio Calcedonense da più di seicento

5 Vescoui. Che rimedio dunque hauerà vno, il quale è ingiustamente scommunicato dal suo Prelato? nel can. *clericus* xj. q. 3. il qual canone è del Conc. Cartaginese 4. al cap. 66. si dice, che'l chierico ingiustamente scommunicato dal suo Vescouo ricorra al sinodo, *intendi*, Prouinciale; al quale ven-

gono tutti i Vescoui della Prouincia, il che chiaramente ordina ancora il Conc. Sardicense al cap. 17. comãdãdo espressamente, che nessuno conuersi con lo scommunicato, prima, che non sia discussa dal Concilio la causa, & la sentenza ò approuata, ò emẽdata. Rircercherãno il Doge, ò Senatori di Venetia; che dunque far doueremo noi trouandoci scommunicati, & pretendendo la scommunica non essere giusta? Rispondo douersi patientemente, & con humiltà sopportare come ogni altro dee fare; il quale, se vuole proseguire le sue ragioni, prima si dee fare assoluere dalla scommunica: che altramente non sarà vdito; come espressamente determina Innocenzo 3° nella sua decretale; *per tuas, de sententia excommunicationis*. & in vna sua Alessandro allegato dall' istesso Innocentio: & si dee seruare come giusta: perche non paia, che si sprezzi. Dicesi l'istesso nella decretale, *Sacro de sententia excom.* & nel cap. *Cum contingat, de officio iudicis delegati. & cap. ad praesentiam. de appellationibus*, & nel lib. 6. nel cap. *Solet, de sententia excom.* & nel cap. *Venerabilibus* nel §. *Sed si*, & nel §. seguente. Replicherà il Venetiano, ò qualsivoglia scommunicato dal Papa. Ma se egli non mi vuole assoluere, per potere io essere ascoltato, che suffragio mi resta? Potrò appellare al Concilio generale? in nessun modo ciò è lecito fare. & chi lo facesse, s'allacciarebbe di nuoua scõmunica riseruata al Papa in *Bulla cena*. Conciosia, che simili appellationi portano seco euidente pericolo di scisma nella Chiesa di Dio; manifesto sprezzo delle chiaui ecclesiastiche; segnalata ingiuria alla Podestà Pontificia; scandalo alla Christianità; semẽza d'heresie; licenza alle sceleranze; impunità à vitij, & strada larga all'eterna dannatione. Pio Secondo nella sua bolla fatta in Mantoua con la raunata di molti Cardinali, & Prelati simili appellationi chiama erronee, detestabili, & pestilenti, & di ciò rende le seguẽti ragioni. *Namq. quis non illud ridiculum iudicauerit, quòd ad id appellatur, quod vusquam est; nec scitur, quando futurum sit? pauperes à potentioribus multipliciter opprimuntur. Remanẽt impunita scelera nutritur aduersus primam sedem rebellio. Libertas delinquẽ*

di

di conceditur: & omnis Ecclesiastica disciplina, & hierarchicus ordo confunditur. S. Raimondo nel 3° lib. della sua somma nel §. 45. forma la questione; che dee colui far che si sente ingiustamente scommunicato? risponde. Offerisca la satisfattione; & domandi l'assolutione. *Si ita fecerit, erit ei ad meritũ: si contemneret, peccaret mortaliter*. O' dice pur Gersone Dottore Catolico, & non volgare nell'Alfabeto 33. nella consideratione 8. trattando della scommunica, che liberamente da sentenze, & comandamenti del Papa si può fare appello al Concilio generale, come à quello, che è sopra al Papa; & che dire altrimenti è heresia condannata nel Conc. Costantiense. In risposta di quel, che dice il Gersone, piglia le cose seguenti. La prima è: che nelle sessioni di quel Concilio fatto in Costanza non si ritruoua la determinatione, della quale parla il Gersone, come fatta di fede catolica. La seconda, che'l decreto contenuto nella sess. 4. il quale all'vbbidiẽza del Concilio sottomette qualsiuoglia, etiamdio il Papa nelle cose concernenti la fede, estirpatione dello scisma, & riforma, s'intende pel tempo di scisma: quando non si sà qual sia il vero Papa nella Chiesa: qual tempo fù, quando si raunò il Cõcilio Costantiense. La terza, che quel decreto fù fatto, quando il Conc° era senza capo. Ben sò che Fra Paolo s'aguzza nell' Apologia contra il Cardinale Bellarmino per ributtare queste tre prime solutioni, con sofismi, & calonnie da noi à bastanza nella difesa fatta pel Card. cõfutate. La quarta che del Concilio Costantiense non s'accetta, se non quel, che accettò Martino Quinto con la presenza del quale si celebrarono l'vltime sessioni. La quinta che la contraria propositione difinita fù nel Concilio Fiorentino sotto Eugenio Quarto nelle lettere dell'vnione, & sotto Leone X. nel Concilio Lateran. alla sess. xj. nella Constitutione, che comincia, *pastor aeternus*. & quantunque il decreto del Concilio Costantiense sia stato rinouato, & steso contra qualsiuoglia Romano Pontefice nelle sessioni del Concilio Basiliense sess. 2. 16. 18. & in varie risposte sinodali di detto Concilio, & anco dichiarato esser fede catolica quel che dice il

Gerso-

Gersone; pur ciò non dee conturbar nessun catolico: côciosia che'l Concilio di Basilea fù scismatico; il quale hebbe ardire di depor'e Eugenio Quarto, che era allora vero Papa; & perseuerò vero Papa; & disfece il Côcilio Basiliense, chiamato dall'istesso Papa Eugenio *perfida iniquorum Synagoga*; come gli stessi in vna loro risposta attestano, & in quella Côstitutione di Leone X. già citata s'addimanda conciliabolo, & conuenticola. Et conuocò Eugenio l'vniuersal Concilio fatto, & vltimato in Fiorenza. & perche nel Concilio Costantiense frà gli articoli d'abiuratione si mette credere, che vno scommunicato dal Papa, ò dal suo Prelato per disubidienza, ò contumacia non si debba tenere per iscommunicato; per tanto errore intolerabile è credere, che i Venetiani per vera disubidienza, & contumacia scommunicati da Paolo Quinto non siano veramente scommunicati. Mi dirai: Quando vno certo della sua innocenza viene scommunicato, & la censura contra lui fulminata non è tenuta notoriamente ingiusta, che douerà fare? Ti rispondo, che questo tale si raccomandi al Signore, & preghi la Maestà sua, che maggior luce nella causa communichi al suo superiore: & humilmente sostenga la pena della censura: percioche col merito dell'humiltà ricompensarà il danno della scommunica dice San Tomaso nel 4. delle sent. dist. 18. q. 2. arti. 2. q^{la} 4. nel fine. Potrebbe vno introdurre in questo luogo, 7
che si tratta, vna curiosa questione: se colui, il quale è certo della sua innocenza, & conseguentemente certo dell'ingiustitia della scommunica, la quale communemente non è tenuta ingiusta, possa osseruandola però in publico, in secreto celebrare, ò vdir Messa, & fare altri atti prohibiti à gli scommunicati, pur chè si schiui lo scandolo ne gli altri. Ti rispondo nella mossa questione esser duè sentenze frà se contrarie, & ambedue hauere autori graui, & ragioni molto apparenti. Quelli, che tengono l'innocente scommunicato non esser tenuto à osseruare la scommunica in secreto, tolto via lo scãdolo, sono questi il Gaetano sop. la 2. 2. nella q. 70. sop. l'art. 1. il Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. q. 1. art. 3.

concl.

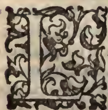
concl. 4. Adriano nel quolibeto *6.* art. 1. il Driedone *de libertate Christiana lib. 2. cap. 10. ad sextam dubitationem*. Ledesma nella 2. del 4. q. 25. art.4. nell'istessa sentenza inclina il Vittoria nel Trattato della scommunica quest. 7. & la Tabiena *in verbo excommunicatio* 2. al §. 10. La contraria sentẽza è di maggiori Teologi, & più commune, di S. Tom. nel 4. dist. 18. q. 2. art. 2. alla q.la 4. oue parla assolutamente, nõ distinguendo ne foro esterno, ne interno, di S. Bonauentura sop. l'istessa dist. nella dichiaratione del testo, al num. 44. & 45. & in questo 2. nu. scriue l'ingiusta sentenza douersi temere non per la consideratione dell' ingiustitia, ma per cagione della riuerenza, che si dee alla Potestà Ecclesiastica è d' Alessandro de Ales maestro di S. Bonau. nella 4. parte della sua Somma, alla questione 22. memb. 2. art. 2. oue forma questo quesito nel fine di quella questᵉ, & articolo. *Quare statuit Ecclesia quòd iniustâ sententia liget: cum ex hoc detur Prælatis malis materia iniuriandi subditis, & sæuiendi in illos? Resp. Caussa est, vt claues ecclesiæ in maiori reuerentia habeantur: cum oporteat timere etiam iniustas sententias: & vt homo cresceret per obedientiam meritum parens iniustæ sententiæ, & recognoscens se ligatum iniusta sententia.* è di Ricardo nella dist. 18. del 4° art. 3. q. 5. del Durando sop. l'istessa dist. nella q. 4. al num. *6.* del Paludano sop. l'istessa dist. nella q. 1. art. 3. Guglielmo Parisiense questa sentenza proua alla lunga *de Sacramẽto ordinis.* fogl. *69.* Del Turrecremata sop. d. can. 1. xj. q. 3. num. 5. della sua questione. di S. Raimondo nella sua Somma lib. 3. §. 33. oue così scriue, *Teneas igitur circa sententiam excommunicationis indubitanter, quæ siue sit iniusta ex animo, siue ex caussa, siue ex ordine, siue ex animo, caussa, & ex ordine simul, tenet, & ligat quãtum ad ecclesiam militantem: dum tamen lata sit à iudice, qui habebat super hoc canonicam iurisdictionem.* è della somma de' Confessori nel 3. lib. tit. 33. q. 73. di S. Antonino nella 3. par. tit. 24. cap. 73. nelle prime colonne. di Silu° *in Verbo excom.* 2° al num. 4. d'Angelo *in Verbo excom.* p° §. 18. della Rosella *in verbo excom.* 7° num. 40. *& verbo appellatio* §. 5. citando l'Archidiacono nel cap. *nemo contemnat* xj. q. 3. & rendẽdone tre

cause. La prima acciò nessuno sprezzi i legami della Chiesa. La seconda acciò in maggior riuerenza siano le chiaui ecclesiastiche. La terza acciò col merito dell'obedienza vno cresca in meglio: è dell'Astense nella sua somma lib. 7. tit. 8. art. 2. è del Nauaro nella somma cap. 27. num. 3. oue distingue due sorti di scommunica ingiusta, vna che è ingiusta, & valida, della quale noi parliamo; l'altra ingiusta, & inualida per la nullità: & quella prima assolutamente dice che lega. Ant° Cordubense l'opinione del Gaietano attribuisce al Nauaro, ma non con ragione: poiche egli riproua l'opinione del Gaietano, & in particolare; perche non hà parlato conforme à sacri canoni. è del Couarruuia nel suo cõmento del capo *Alma mater, de sent. excom.* nella pa parte. §. 7. num. 5. concl. 3. & concl. 4. & in questa proua essere irregulare colui, che non serua la scommunica ingiusta, ma non colui, che non serua quella, che è nulla. & nel §. xj. proua la scõmunica ingiusta legare, & hauer bisogno d'assolutione, & esser sentẽza riceuutissima da Dottori. Lascio di cittare glosse, & canonisti sopra i canoni, & decretali di sopra addotte: ma sopra il tutto vedi il Panormitano sopra il cap. *postulastis, de cler. excommunicato.* n. 12. & questa seconda sentenza, per esser tanto Vniuersale, & sicura in Coscienza, si dee tenere, & praticare. E' stata anco disputata nouellamente da Antonio Cordouese nel primo lib. delle sue questioni Teologiche, alla quest. 43. & assai bẽ difesa, che nell'vno, et l'altro foro si debba seruar la scommunica, qual è ingiusta. Teodosio il giouane Imperatore del mondo d' vgual valore, & pietà ornato temè la scommunica nulla datali da vn Monaco, che sopra lui nulla podestà hauea: ne volle prender cibo prima, che dall'istesso fusse assoluto: tutto che'l Vescouo hauesse detto, che nõ douesse far caso di tale scommunica, come narra Teodoreto nell'istoria Ecclesiastica nel 5° lib. à cap. 37. Et per- 8
che sappia ognuno quanta sia la forza della scommunica, & di quanto terrore etiamdio alle cose irrationali, & inanimate, conchiuderò questo secondo capo con raccontar due essempi, vno antico, l'altro freschissimo succeduto à gior

ni

ni passati, nella Chiesa de' Padri Teatini in Venetia. Narra Giorgio Scolario, il qual con l'Imperadore Paleologo venne al Concilio Fiorentino; il qual Giorgio detto poi Gennadio succedette nel Patriarcato Costantinopolitano à Gioseffo, che morì in Fiorenza, narra dico in quella disputa, che fà della podestà del Papa, come il sepolcro d'Eudossia Imperatrice, la qual scommunicata fù da Innocenzo Primo per hauer mandato in Essiliò S.Gio.Crisostomo; venendo lei à morte sempre tremò, per fino à tanto, che non fù rilasciata la censura della scommunica. Il fatto seguito in Venetia nella Chiesa di Padri Teatini, prima che cacciati fossero, è tale, come gli stessi Padri affermano. Restò vna notte vn cane non molto grande in chiesa, senza accorgersene il Sagrestano. Questo cane andò all'altar grande: leuò via il tapeto, che era sopra la pedrella; & lo raccolse; tirò via il pallio, & frontale dell'istesso altare, cauando le brochette con i denti, con le quali era attaccato: leuò, & scompigliò le touaglie di sopra l'altare: l'istesso fece à tutti gli altri altari dell'istessa chiesa. Si videro li paramenti de gli altari rosicati. il cane fù trouato la mattina, quādo il Sagrestano andò ad aprire la Chiesa: il quale vscendo di Chiesa s'auentò à vn'altro cane, che l'hebbe ad amazzare. Ecco come vn'animale irrationale hà sentito l'effetto, & virtù del monitorio.

Si risponde alle ragioni de' Venetiani contra il monitorio del Papa. Cap. III.



LA primiera, & fondamētal ragione di Venetiani cōtra il Papa, & suo monitorio è; che'l Principato Veneto è di tanta sublimità, che non riconosce altro superiore in terra, che Dio. Per lo che hāno potuto far tutto quel,
1 che Sua Beat^ne danna nel suo monitorio. *Si rispon de al p° argomen to de' Ve*
Questa ragione radice dell'altre molte loro non può hauer forza, ne sembiāte di probabilità alcuna: essendo articolo di

 verità

net. contra il monitorio. verità catolica necessaria alla salute eterna, che tutti i Christiani infimi, mezani, sopremi senza eccettione veruna sottogiaciono al Rom. Pōtefice, come espressamente dichiara, & definisce nella sua Decretale Bonifacio 8. nel fine di essa; la quale incomincia. *Vnam sanctam*, posta fra le strauaganti communi sotto il titolo *de Maiorit. & obed.* nella quale decretale sono le seguenti propositioni. *Dicente Domino ipsi Petro pasce oues meas: meas inquit, & generaliter, nō singulariter has, vel illas. Per quod sibi commisisse intelligitur vniuersas. Siue ergo Graeci, siue alij se dicant Petro, eiusq; successoribus nō esse commissos, fateantur necesse se de ouibus Christi non esse.* & alquāto dopò proua questa propositione. *Oportet autem gladium esse sub gladio, & temporalem auctoritatem spirituali subijci potestati.* Et alquanto dopò. *Veritate testāte spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet; & iudicare, si bona non fuerit. Sic de Ecclesia, & ecclesiastica potestate verificatur Vaticinium Hieremiae. Ecce constitui te hodie super gentes, & regna, & cetera, quae sequuntur.* & Hierem. cap. 1. questa decretale approuata fu nel Concilio generale Lateranense sotto Leone X. nell'xj. sessione sotto queste parole. *Et cum de necessitate salutis existat omnes Christi fideles Romano Pontifici subesse, prout diuina scriptura, & sanctorum Patrum testimonio edocemur, ac constitutione fel. mem. Bonifacij Papae VIII. similiter praedecessoris nostri, quae incipit vnam sanctam, declaratur, pro earumdem fidelium animarum salute, ac Romani Pont. & huius sanctae Sedis suprema auctoritate, & Ecclesiae sponsae sua vnitate, & potestate constitutionem ipsam sacro praesenti Concilio approbante innouamus, & approbamus.* Innocenzo III. nella lettera decretale, *solitae benignitatis, de maioritate, & obedientia,* scritta da lui all' Imperatore di Costantinopoli assomiglia la Podestà spirituale del Romano Pontefice al Sole, & all'anima; la temporale de' Prencipi alla Luna, & al corpo. & gli Apostoli appresso Clemente nel lib. 2. c. 32. diceano, quanto è l'anima più nobile del corpo, tanto esser più eccellente il Sacerdotio del Regno. & inferisce Innocenzo dalle parole di Christo dette à Pietro *pasce oues meas*, qual si voglia esser fuori dell' ouile di Christo, *qui Petrum, & successores ipsius*

magistros non recognoscit, & pastores. La quale illatione è di tutti i Dottori catolici, & moderni, i quali della podestà di Pietro, & di suoi successori hanno scritto. & l'istesso Pontefice in vna altra sua decretale, qual comincia, *per venerabilem, extra, qui filij sint legitimi,* dà repulsa à vn Signor di Fräcia, che dimandò per mezzo dell'Arciuescouo Arelatense, che Sua Santità gli legitimasse i figliuoli hauuti da moglie non legitima, acciò li potessero succedere nello stato. ma l'istesso Papa all'incontro fece legitimi i figliuoli del Rè di Fräcia, come narra detto Pontefice: perche nel Reame potessero succedere. Affinche veggano i Venetiani come anco nelle cause concernenti il temporale de' Prencipi s'impaccia il Papa. & soggiunge queste parole Innocenzo III. *Rationibus igitur his inducti Regi gratiam fecimus requisiti, caussam tam ex vetere, quam ex nouo testamento trahentes: quòd non solum in Ecclesiæ patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in alijs regionibus caussis inspectis temporalem iurisdictionem caussaliter exercemus.* & induce il comandamento di Dio fatto al Popolo Hebreo, nel deut. à cap. 17. di douere vbidire al comandamento, & sentenza del Sacerdote sotto pena della vita; & mostra, che questo comandamēto dee hauer luogo nel Popolo Christiano tutto: il quale per diuino comandamento dee rendersi obediente à comandamenti, & sentenze del Sommo Pontefice; la qual conseguenza è fatta nell'istesso modo da tanti altri Dottori antichi, & moderni; quali trouarai citati ne' libri di coloro, che scriuono per l'autorità del Papa contra gli heretici. Ludouico Rè di Francia per comandamento di Pio II. annulla vna pragmatica introdotta nel suo Regno col consentimento di molti Prelati, la qual detto Pontefice giudicò esser contraria alla sua giurisdittione. & il Rè nella sua lettera aggiunge queste parole. *Vtere igitur deinceps in Regno nostro potestate tua, vt voles, atq; illam exerce.* come appare nella sess. 4. dell'vltimo Concilio Lateranense. & perche il Romano Pontefice dee render conto à Dio stretto del suo gouerno, & di tutti i Christiani à lui raccomandati, pertanto, quando gli vede vscire dal

sen-

sentiere ò della verità catolica, ò della giustitia, & correre al precipitio della dannatione, ancor che siano Prencipi sopremi, non solo può, ma dee raddirizzarli, correggerli, castigarli, come decretato fù da tutti i Padri del gran Concilio Lateranense sotto Innocẽzo III. del qual decreto ne fà mentione ancora il Pigio nella controuersia 12. §. *non immerito in Lateranensi Concilio.* & nel 5. lib. della Gerarchia ecclesiastica c. 2. nel qual lib. confuta gli errori di Marsilio da Padoua heretico. Può etiamdio il Sommo Pontefice, oltra la scommunica, & interdetto priuare cotali sopremi Prencipi delli lor Prencipati, de' Domini, Regni, & Imperi, come sappiamo più volte essere stato esseguito da diuersi Romani Pontefici. Così Federico Primo fù messo à terra da Alessandro III. & da Adriano IV. spogliato dell'Imperio. Così Gregorio II. scommunicò Leone Isaurico, & lo priuò dell'Imperio delle Prouincie d'Italia. Zaccaria Primo comandò fusse disposto Childerico Rè di Franchi; perche di grande, & soprastante pericolo alla Religione si dubitaua, come scriue Ado nella Cronica, & Bonifacio Vescouo di Mogonza in vna sua epistola. Gregorio VII. depone Honorio IV. appresso Blondo. Innocenzo III. depone Otone, & crea Federico, come afferma S. Tom. nel 3. *de Regimine Principum cap. 10.* Innocenzo IV. nel Concilio Lugdunense generale depone vn'altro Federico, quãdo vacò l'Imperio 28. anni secondo il Palmerio nella Cronica. & della Priuatione di detto Federico, & de' suoi enormi eccessi, per li quali fù spogliato dell' Imperio, n'habbiamo nel 6. la cõstitutione dell'istesso Innocenzo IV. sotto il titolo *de sententia, & re iudicata.* comincia la constitutione. *Ad Apostolica.* il medesimo Innocẽzo IV. mosso à compassione del Regno di Portogallo, il qual'andaua in rouina, diede al Rè, che lo gouernaua coaiutore, come ne fà fede l'ordinatione Apostolica mandata à i baroni, & conti di quel Regno; & è frà le decretali del 6. sotto il titolo *de supplenda negligentia Prælatorum.* questa ordinatione è nella Cõstitutione, che comincia. *Grandi.* Clemente Sesto depone Ludouico 4. scommunicato già da Gio. 22. come scriue il Pigio

Imperatori priuati dell'Imperio da Romani Pontef.

gio nel 5° lib. della Gerarchia Eccleſiaſtica c. 14. & Roberto Veſcouo Arborincenſe nel lib. *de viroq; gladio Theoremate* 7. Stefano Secōdo trasferì l'Imperio della Grecia nell'Alemagna in perſona di Carlo figliuolo di Pipino. L'Aſtenſe nella ſua ſom. lib. 8. tit. 8. art. 4. Scriue il Papa maggiore Poteſtà hauere ſopra i Chriſtiani, che i padri carnali, ſopra i loro figliuoli. *Dominus Papa maiorem habet poteſtatem ſupra mēbra Eccleſiæ, quàm Patres carnales ſuper filios ſuos*: & lo proua. Innocenzo Quarto, il quale nel ſuo Pontificato fece quel dottiſſimo Apparato ſopra le Decretali, maeſtro di tutti i Canoniſti, che dopò lui ſono venuti, commentando la Decretale, *licet ex ſuſcepto, de foro competenti* della giuriſdittione Pontificia parlando coſì ſcriue nel 2. num. del Commento. *Quid ſi alius Rex eſt negligens, vel alius Princeps, qui ſuperiorē non habet? Dicimus idem, ſcilicet quòd ſuccedit in iuriſdictione eius arg. 15. q. 6. item alius: & ſupra de ele. cum inter vniuerſas. in fin.* Et nel num. 4. coſì dice. *Licet in multo diſtincta ſint officia; & regimina mundi; tamen, quandocumque neceſſe eſt, ad Papam recurrendum eſt: ſiue ſit neceſſitas iuris; quia iudex dubius eſt, quam ſententiā de iure proferre debeat; vel neceſſitas facti: quia alius non ſit iudex ſuperior: ſiue facti: puta: quia de facto minores iudices non poſſunt ſuas ſententias exequi; vel nolunt, vt debent iuſtitiam exercere. infra, qui filij ſint legitimi, per venerabilem.* & il Panormitano ſopra il cap. *licet ex ſuſcepto, de foro competenti*, num. 8. coſì dice. *Hoſtienſis dicit: quòd vacantibus regnis, & principatibus quibuſcunque, & vbicunque, Papa ſuccedit non ſolū de plenitudine poteſtatis, ſed etiam de iure, & conſuetudine: & dicit quòd hoc etiam ſentit Innocētius.* Et ſopra il cap. *cauſſam* il 2° *qui filij ſint legitimi* nu. 6. cita vn'altra volta l'Oſtienſe; il qual dice, che quando in coſe temporali fuſse delinquente l'Imperatore, potrebbe dal Papa eſser punito, come vno inferiore dal ſuo ſuperiore. Et nel c. *Nouit, de iudicijs num. 16.* citando Innocentio dice, che *in neceſſitatibus iuris, vel facti ad Papam recurrendū eſt. Et ſicut deficiente imperio de facto ſuccedit Papa; ita & cum deficit de iure: quia eſt talis perſona quæ nō recognoſcit Imperatorem.* Et nell'antecedente num. haueua detto; che chi li-

tiga

litiga con vno, che non riconosce superiore, il può conuenire auanti il Papa, & cita la glossa nel cap. *ex transmissa infra tit. prox.* Et la ragione di ciò è: perche nessun può esser acephalo, cioè senza capo. Et sopra il cap. *Ex suscepto de foro competenti.* scriue in questa guisa. *Nota 2° quòd ratione habitus iurisdictionis, quem Papa habet in temporalibus, potest se impedire, & exercere iurisdictionem, quando omninò deficit iustitia: vel quia subest princeps, & non vult eã exercere: vel quia vacat imperium: & sic omninò non est inutilis habitus penes Papam.* Et sopra il cap. *per venerabilem, qui filij sint legitimi.* num. 15. dice: *Vbi factum est valde arduum, potest Papa vti iurisdictione temporali ex auctoritate Dei.* & nel num. *16.* immediatamente soggionge. *ex magna, & ardua caussa potest Papa deponere principes saeculares.* & replica l'istesso sopra il cap. *Nouit, de iudicijs num. 13.* sopra il qual cap. nel nu. 12. disse. *Potestas non deriuatur in principẽ saecularẽ immediate à Deo: sed per debitã, & subalternatã emanationẽ à Vicario Christi Iesu; apud quem sunt iura caelestis, & terreni imperij, dicit tex. 22. dist. omnes.* Et in quello stesso nu. 12. con molti argumenti proua il Papa hauere l'vna, & l'altra spada spirituale, & temporale. Dice anco nell'istesso numero, che si come è heresia dannata mettere due principij, nella Decretale 1. *de sum. Trin.* così tiene egli essere errore in fede metter nella Chiesa due principij di gouerno independenti. Et nel num. 13. cita Bartolo nella l. pª §. 1. *de requirendis reis*, il qual dice Dante Poeta dopò la morte quasi per questo esser stato condannato d' heresia; perche in vna sua disputa de Monarchia tenne, che l'imperio non descẽdesse dalla Chiesa; tenendo la Chiesa il contrario, come dice Bartolo, per bellissime ragioni: Enrico di Gandauo Teologo d'antichità, & fama parlando del Papa nel *6. quolib. quaest. 23.* dice, che Christo à S. Pietro *duos gladios commisit, sic vt regimen Vniuersalis ecclesiae tam in spiritualibus, quàm in temporalibus ad ipsum pertineret.* & nell'istessa quest. *Sacerdos Apostolicus se habet ad Reges, & Principes, tamquam architectus ad Principes* intendẽdo il Papa. Et nella stessa quistione non lunge dal fine mette queste parole: *Si Sacerdos Apostolicus debet considerare, qui, &*

qua-

quales regna, & principatus regere debeant: & bonos honorare, malos autem, & male regentes deponere, & alios loco illorum substituere. Agostino d'Ancona allegato in questa materia da S. Antonino, da Siluestro, & da altri nel proemio *de potestate Ecclesiæ* dice *error est pertinaci mente non credere Romanũ Pontificem super spiritualia, & temporalia habere primatum*. Et perche fanno professione i Signori Venetiani di seguir l'equità, & ragioni naturali, stimo cōueneuolissima cosa essere all'autorità de' Concilij, delle Decretali Pontificie: & de' Dottori catolici aggiongere alcune breui ragioni per la soprani tà del Sommo Pont. nella Chiesa di Dio sopra tutti i Prencipi secolari: le quali il lettore potrà trouare parte in S. Tomaso nel 4° lib. *contra gentes* al c. 76. & nel 3° *de Regimine Principum* cap. 19. parte in S. Antonino nella 3. parte tit. 22. c. 5. *de potestate Papæ* §. 15. parte in Francesco de Mairone

Dodeci ragioni, cō le quali si proua i Prēcipi nel lor gouerno dipendere dal Sommo Pontef.

3 antico, & gran Teologo nel 4. delle sent. alla dist. 19. quest. 4. parte in Alberto Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica, & nella controuersia 16. parte appresso il Panormitano sopra il cap. *nouit de Iudicijs*. La prima Ragione tolta da S. Tomaso nel luogo citato *contra gentes* è tale. La Chiesa è vna, & anco visibile: dunque, perche nō sia senza capo, dee esser da vn capo visibile gouernata, che è il Vicario dell'istesso Christo. & perche come gli dice nel terzo *de Regimini princ.* c. 19. dal capo discende ogni moto, & senso nel corpo, segue che ancora nel corpo mistico della Chiesa tutta l'influenza del gouerno venga dal Sommo Pontefice. La secōda Ragione del medesimo Dottore Angelico nell'istesso lib. *contra gentes Pax, & Vnitas subditorum est finis regentis*. Ma i Prencipi ne tra se, ne con i Popoli si coseruarebbero in pace, & vnione senza l'opera, & studio, & vigilanza di chi gouerna la Chiesa tutta: dunque tutti per necessità da questo Vniuersal Rettore, & pastore deono nel gouerno loro politico dipendere. La terza dell'istesso Dottore nell'istesso luogo. La Chiesa quà giù militante dee hauere il sembiāte della trionfante: ma nella trionfante v'è vno, che presiede à tutti, cioè l'istesso Iddio: dunque nella militante vi dee essere

vno, che à tutti, & Prencipi, & non Prencipi presieda. La quarta pur di lui nel 3. *de Regim.* c.19. il Prencipe è nel Regno, come Iddio nel mondo, & l'anima nel corpo: ma tutte le create nature dell' Vniuerso dipendono da Dio come da causa gouernate, mouente, & conseruante, & il corpo dipende dall'anima riceuendo da quella le potenze, moti, & operationi: dunque essendo fatto da Christo il suo Vicario Prēcipe del suo Regno; nel medesimo modo da questo soprano Prencipe tutti gli altri, che nō si sdegnano essere suddi ti, & come vasalli di questo gloriosissimo Regno, doueranno dipendere, da lui riceuendo tenore di gouerno, & vigore d'aministrare i loro Stati. La onde questo illuminatissimo Dottore della Chiesa nel 3° *de Regim.* cap. x. hauendo prima detto, che Christo haueua al suo Vicario lasciata potestà spirituale, & temporale, fa subito la seguente illatione. *Sicut ergo corpus per animam habet esse, Virtutem, & operationem, vt ex verbis Philosophi, & Augustini de Immortalitate animæ patet; ita, & temporalis Iurisdictio Principum per spiritualem Petri, & successorum eius.* La quinta Ragione in quel x. capo *de Regim. princ.* tocca breuissimamēte. Il corporale, & temporale, dipende dallo spirituale, & dal perpetuo: dunque il gouerno temporale, & corporeo, quale è il ciuile, dipende dall' Ecclesiastico, & dallo spirituale, il quale è in mano del Vicario di Christo. Per tanto questo beatissimo Dottore sopra il 2° delle sent. d.44. la quale è l'vltima, le quistioni, & commento suo cōn queste parole conchiude parlando del Papa. *Vtriusque Potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis, & temporalis, hoc illo dispensante, qui est sacerdos, & Rex in æternum secundum ordinem Melchisedech, Rex Regum, & Dominus dominantium: cuius potestas non auferetur: & Regnum non corrumpetur, in sacula saculorum. Amen.* A queste Ragioni di San Tomaso aggiongiamone due delle più principali del Mairone nel 4. delle sent. dist.9. alla q.4. & sia la 6. nell'ordine della proua. Quando sono due potestà con ordine fra se, quella, che rimira il fine, presiede, & comanda à quella, che è intorno à i mezzi, ma la potestà Pontificia è in indirizzata al fine

delle

delle virtù ſopranaturali ; & la ciuile de' Prencipi è intenta all'eſſercitio delle virtù morali: dunque come le Virtù morali ſtanno ſotto le ſopranaturali, & da queſte ſono regolate ; coſi le poteſtà ciuili ſottogiaceranno alla Poteſtà Pontificia. riceuendo da lei indrizzo, & regolamento. Settima Ragione, la quale è ſeconda del Mairone. Impoſſibile è, che vno ſia ſoggetto per legge naturale à due padroni non ſubordinati, dicendo il Saluatore in S. Matt. à cap. 6. *Nemo poteſt duobus dominis ſeruire.* Ma ciaſcuno fedele, che è ſudditto, è ſoggetto al Papa, & al ſuo Prencipe ſecolare ancora: dunque è neceſſario, che vno di queſti ſia il principale. al quale s'habbia da vbbidire in euento, che l'iſteſſa coſa fuſſe comandata da vno, & vietata dall' altro: ma principal Signore, ò preſidente fra queſti due, il quale è padre, paſtore, & maeſtro di tutti i Chriſtiani: non può eſſere altro, che'l Papa: dunque lui ſi dee nella Chieſa riconoſcere ſopra tutte le poteſtà. L'ottaua Ragione è di S. Antonino nella terza par. tit. 22. cap. 5. §. 15. & d'Agoſtino Anconitano da lui citato, & di Silueſtro in verbo Papa queſt. 10. & del Panormitano ſop. il cap. *nouit de iudicijs.* num. 12. & ſop. il cap. *Licet ex ſuſcepto: de foro compet. num. 8.* La ſoprema poteſtà temporale, & ciuile nel mondo Chriſtiano è quella dell'imperatore: Ma l'Imperatore è miniſtro della Poteſtà Pontificia, & in molte coſe come eſſecutore di lei. La onde eletto che è, lo conferma *extra de elect. c. Venerabilem*, eſſendo confermato. l'onge, & lo conſacra, *ex cap. Cum veniſſet, de ſacr. Vnct.* onto lo corona *ex cap. Venerabilē de elect.* nell'incoronatione giura al Papa la fedeltà. diſt. 63. *tibi Domino.* s'è degno della ſcommunica, lo ſcommunica. diſt. 96. c. duo. s'è degno della depoſitione, il depone, come in fatto più volte è auenuto. Può anco per giuſte cauſe immediatamente eleggerlo, come dice Silueſtro nell'allegato luogo, & altri ancora. Coſi dal Romano Pontefice riceuè Carlo Magno l'Imperio: & ad inſtanza d' Otone 3° Imperatore Gregorio Quinto con Pontificia conſtitutione ordinò i ſette elettori, come riferiſce il Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Eccleſiaſtica al cap. 2.

Or se tãta dipendenza hà l'Imperatore dal Papa, come dal-l'istesso non saranno, & nella potestà loro, & nel gouerno dipendenti tutti gli altri Prencipi della Christianità? Sia la nona Ragione: il Romano Pontefice fà leggi concernenti giustitia naturale, & bene temporale à tutta la Christianità, & à tutti i Prencipi, come sono in *Bulla Cœne Domini* diuerse. La legge di non torre i beni de' naufraganti. nel Can. 4. Di non mettere gabbelle nelle lor Terre ingiuste, ò senza licenza della Sede Apostolica nel can. 5. Di non portare à Turchi, Saraceni, ò ad altri nimici di Christiani armi, metalli, ò quelle cose, con le quali impugnano i Christiani. & fuori della bolla sono molte leggi de' Romani Pontef. fatte à tutta la Christianità circa i contratti; quella di Martino V. & Pio V. intorno à censi; intorno à i cambi dell' istesso Pio: intorno alle soccide, & locationi d'animali di Sisto V. & non solo fanno i Romani Pontifici leggi salutari, & giuste à tutti i Prencipi, ma ingiuste: & dannose de Prencipi à Popoli annullano. Et delle leggi ciuile molte sono state dalla Chiesa irritate, come poi vedere appresso Siluestro *in verbo lex* num. xj. Dunque indubitabile argomento è questo etiamdio nel temporale tutti i Prencipi dipendere dal Romano Pontefice nel gouerno loro. Decima Ragione. il Sommo Pontefice richiesto da vari Prencipi, & personaggi dimorãti in diuerse prouincie della Christianità suol dare, & più volte hà dati titoli di Dúca, di Rè, &c. come noi alla lunga prouiamo con istorica enumeratione nella cõfutatione del libro dell'otto propositioni pestilentissime composto da Pre Giouanni Marsiglia già scommunicato dalla Sacrosanta, & Vniuersale Inquisitione Romana. Dunque soprana autorità etiamdio temporale risiede nel Papa. Vndecima Ragione. Tutti i Prencipi Christiani mãdano al Papa à renderli obedienza dopò esser creato Pontefice. All'istesso nelle maggiori discordie frà se ricorrere sogliono; non perche nel Tribunale della coscienza, & nel Confessionale le termini: ma nel Trono dell'esterna giurisdittione: dunque essi confessano star sotto cotale giurisdittione. Metterò fine à

questa

questa proua della sopranità del Sõmo Pontef. con quella vlt.ª ragione,& con quelle stesse parole,& col verso di Omero nel 2º dell'Odiscea,cõ che Arist. cõchiude il duodecimo della sua metafisica per prouare non essere se nõ vn Dio nel mondo. τὰ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσθαι κακῶς: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος: Cioè gl'enti non vogliono esser malamente gouernati. La moltitudine de principati non è buona. Dunque vn Principe. Così diciamo noi. il perfettissimo ente, che è sotto il cerchio della Luna, è la raunanza di tutti i fedeli: questa non vuole essere malamente gouernata: dunque vno sia il soprano Pontefice di quella, cioè il Luogotenẽte del grande Iddio, & vnico Sig. di tutto l'vniuerso. Finalmente è dogma vniuersalmente accettato da Dottori, & sacri Teologi, che doue si tratta di causa spirituale, & salute dell'anime, il Romano Pontefice può stender la mano in tutte le giurisdittioni de' Prencipi seculari; alla qual conclusione tutti quei Prencipi acconsentiranno: i quali più si pregiaranno di essere Christiani, & figliuoli della Chiesa, che Prẽcipi. La onde se'l dominio di Venetiani s'alzasse per fino al cõcauo della Luna, & s'estendesse per largo dal mezzo giorno al Settẽtrione,& per longo dall'Oriente all'occidente, con tutto ciò può essere gionto,& quãdo bisognasse, saettato dalla mano Apostolica, & dal Vicario di Christo.

4 La seconda ragione, ò per meglio dire il secondo paralogismo loro esser può: che la Conseruatione di se medesimo, & de' suoi, & delle cose sue ad'ognuno per qual si uoglia legge si fà lecita. Dunque se col moltiplicar Chiese, & monasterij, & legati, & donationi, & alienationi, che ogni dì si fanno alle Chiese, & alle persone ecclesiastiche manca il necessario sostegno al Popolo laicale, sarà lecito a chi presiede al ben publico far, che si leuino simili impedimenti. Or questo con le loro leggi han fatto i Venetiani: dunque non hà potuto esser giusta contra loro la sentenza di Paolo Quinto. Quanti errori di dottrina non vera,& di manifesta ingiustitia cauino in questa ragione, dalla seguente risposta si scorgerà. Dico dunque errore d'ottenebrato intelletto essere, *Si ribatte la secõ da ragione de' Venetiani.*

penfar

pensar che sia lecito conseruar la vita sua, ò lo stato suo, ò qual siuoglia cosa con l'ingiuria altrui, & cō torre quel, che giustamente altri possiede. Sarebbe egli giusto à Signori Venetiani per conseruar se spogliare il Re Filippo, ò il Re di Francia del loro, & della loro giurisdittione, non essendo da detti Regi non pure offesi, ma protetti, & benefitiati del continuo? in nessun modo. Quel che dunque non farebbero i Signori Venetiani ad altri Prencipi, ne manco à persone priuate, hauendo loro fatta professione d'huomini giusti, come vorranno fare alla communità sacra della Chiesa, dalla quale sempre mai, & di, & notte riceuono beneficij tanto segnalati di confessioni, communioni, raccomandatione d'anime, messe, diuini offitij, orationi publiche, & priuate, prediche, essortationi, buoni essempi, ammaestramenti delli figliuoli, & figliuole? per gli quali benefitij meritano i benefattori rimuneratione, gratia, & stipendio, & nō oltraggio, & ingiuria. Per tanto comandauano gli Apostoli a' laici, come scriue S. Clemente nel 2° libro delle constitutioni loro, al c.32. che stimassero come loro presidenti i Sacerdoti: & che loro dessero il tributo, come à i Rè; & che con i propri beni alimentassero i domestici di quelli. Dice Scoto nel 4. delle senten. alla dist. 15. nella quest. 2. che qual siuoglia è tenuto secondo l'ordine della retta, & ordinata carità, più ad amar la conseruatione giusta della Vita del suo prossimo, che l'ingiusta della piopia. La onde s'io, & tu ci trouassimo in estremo bisogno; ne io per campare hauessi più d'vn pane, se tu me lo togliessi per saluar la vita tua, faresti contra la carità, & giustitia; & saresti vero ladro, & vero homicida, quando io, per esser stato priuo di quel pane, venissi à morire. Dicammi i Signori Venetiani, se essi più tenuti siano ad amare il Regno loro, ò quello della Virtù, & della giustitia? Se non vorranno esser nimici della Virtù, & giustitia, risponderanno, che più tenuti sono ad amare il Regno della Virtù, & giustitia; conciosia che l'amore della Virtù, & giustitia si riduce all'amore, che dobbiamo à Dio, come scriue Origene nel proemio sopra la cantica: & l'amor di Dio

di Dio si dee preferire ad ogni humano interesse. Ma occupar quel della Chiesa, vendere gli edifici sacri, & perauentura farne anco padroni i laici, non si può fare senza grauissima ingiuria del Regno della Virtù, della giustiria, della pietà, & osseruanza, che si dee all'Vniuersità Ecclesiastica, al Sommo Bontefice capo di quella, & all'istesso Christo; dal quale è stata fondata la Chiesa, & libertà di quella: dunque sono conuinti à confessare, che con le lor leggi, pratiche, giudicature contra la libertà, & immunità, & giurisdittione della Chiesa più amano il Regno il quale hà leggi cõtrarie à quelle del Regno della Virtù. Rispondano ancora i Signori Venetiani; se credano esser bene, & giusto più tosto aumentare, & cõseruare il patrimonio di Christo, & culto diuino, che diminuirlo, & lacerarlo. Ogni animo pio, & catolico dirà meglio essere accrescerlo, & conseruarlo; ma con le lor leggi contra le fabriche de monasteri, chiese, spedali, & luoghi pij contra la ricuperatione de beni enfiteotici: contra la libertà di lasciare, di donare, & vẽdere a luoghi pij, & persone ecclesiastiche; in gran maniera si sminuisce il patrimonio di Christo, col quale viuono tante monache, & sacre Vergini, & pouere donzelle; tanti buoni religiosi; si diminuisce ancora il culto diuino con la diminutione de' ministri, che douerebbero à quello essere deputati ne' tempi, ne' monasterij, & nelle Religioni. Dunque ne pietà, ne giustitia esser può ne gli statuti, & leggi Venetiane contro detto patrimonio, & culto. Eccò in quanti modi nulla si rẽde la seconda Ragione. La terzá Ragione loro è; Che benignità canonica, che equità ecclesiastica è questa, che gli Ecclesiastici s'ingrassino de' beni, che sono stati di laici, & che i laici, languiscano per la pouertà, & muoiano di fame? Ora attendano i Signori Venetiani in quanti modi questo loro Achille s'atterri. Sia questa la Prima Risposta col ritorcimẽto dell'Argomento. Infiniti Ecclesiastici dell'vno, & l'altro sesso hanno lasciati i loro beni laicali al secolo; & si muoiono di fame dentro i monasterij, sguazzando le persone secolari con i beni lasciati loro; or che equità è questa, nõ souuenire

5 *Si riproua la terza ragione.*

uenire alle necessità di tante persone necessitose del virile, & feminil sesso, che stentatamente viuono ne i chiostri della religione? Seconda Risposta. il Rè Filippo hà immensa giurisditione nel mondo nostro, & nel nuouo; da questo li vẽgono infiniti tesori d'argento, & oro: dunque che equità è questa, che egli dette cose solo possegga, & non siano occupate, & godute da noi? Or sappiate Signori miei, che molto maggior peccato cõmettete occupando i beni della chiesa, che sono sacri, & di Christo, che quei del Rè Catolico, quali sono profani: perche in questi del Catolico saresti rei di peccato d'ingiustitia; mà in quelli della Chiesa di sacrilegio. Terza Risposta. Che spetie d'equità è questa, che potẽdo voi hauere il mio con buona coscienza, con buona mia gratia per via di donatione, ve l'appropiate contra mia voglia, per vie men giuste, & ragioneuoli? Quando mai vi siete trouati in gran necessità assaliti dal Turco, che non habbiate riceuuto dalla Sede Apostolica ogni sorte di sussidio, & spirituale, & temporale? aiutati da lei non solo con l'entrate sacre, con decime, & con esserciti, ma ancora con le forze, & Tesori de gli altri Principi catolici, à richiesta, & preghiere dell'istessa Sede Apostolica? Ciò voi sapete: ciò non potete negare; di ciò ferma, & eterna fede ne fanno l'istorie. Quarta Risposta. Se quel, che voi con leggi, statuti, essecutioni, violenze fatte contra gli ecclesiastici per hauer la lor robba, essi facessero contra voi per hauer la vostra sotto pretesto, che siete troppo grassi, & viuete troppo morbidi; che direste? di quanta empietà biasimaresti gli Ecclesiastici? i cridi, & piati s'alzarebbero fino alle stelle. Quinta Risposta. Qual equità, qual ragione acconsente, che à Prencipi, & Signori si diano censi, & tributi conueneuoli per i seruigi, & beneficij, quali nel temporale riceuono da loro i sudditi, & che gli Ecclesiastici, che seruono à tutti i Prencipi, & Signori seculari, & à Popoli nella salute dell'anima, nella felicità, che tutti in Cielo aspettiamo, riceuendo da gli Ecclesiastici il battesimo, la remissione de' peccati nel Sacramento della penitenza, la Sacratissima Eucharistia, tutti gli altri diuini

uini Sacramenti predicatione Euangelica, sepoltura Ecclesiastica suffragij, in vita, & dopò la morte; qual ragione dico, & equità acconsente, che alle persone Ecclesiastiche nõ si diano anco conueneuoli stipendi, & mercedi publiche, secondo che cōmādauano gli Apostoli, come habbiamo mostrato nella rifutatione del secondo Argomento? Sesta Risposta. Tanto lontano è dal vero, che alle persone sacre, & religiose auanzi la robba, quanto il contrario è contestatissimo con euidente calcolo, & sensata esperienza. il calcolo è tale. Facciasi vn cumolo di tutti i beni della Chiesa: & si ripartino in parti vguali, & in tante, quāte sono le persone, che di quelle deono viuere. Ti dico, che à moltissimi, & à moltissime mancherà il necessario Vitto, & vestito. Oltre che in questo calcolo non vi potrà essere forma alcuna di giustitia distributiua; perche tanto toccherà all'infimo chierico, come à gran Prelati; a' quali per ogni rispetto maggior rata si dee, che à quelli, che non sono di simil grado. La sperienza sensata è, che leuata vna, ò due religioni manco numerose, come à dire la Benedittina, & Certosina, tutte l'altre non hanno da viuere; che per questo è stata poco à poco la proprietà introdotta in tante Congregationi regolari d'huomini, & donne: perche in commune non haueano, ne hanno da viuere; & di questo disordine cagione sono i secolari; che con le loro entrate non danno vitto, & vestito necessario in commune; se bene in parte potrebbero essere solleuate molte congregationi regolari con quel che alcuni altri di Chiesa hanno di souerchio. Ma con tutto ciò moltissimi religiosi, & religiose resterebbero in bisogno per lasciar indietro innumerabili preti, & chierici sparsi per le prouincie della Christianità, iquali nessuna parte hauerebbero di detto solleuamento. Da questa sensata proua ognuno vederà quāto falso sia, ciò che Fra Paolo dice nel lib. delle cōsiderationi: che gli Ecclesiastici hanno vinticinque volte tanto, di quāto si douerebbero contentare, & acciò del tutto resti sbarbata la terza Ragione aggiungo per settima Risposta, & dico per vno, che gli ordini regolari hanno da

Che alle persone sacre, & ecclesiastiche manca il necessario vivere.

Molto più riceuono i laici in beni tēporali da gli ecclesiastici, che gli ecclesiastici da loro.

mondani in beni temporali, i mondani da regolari riceuono cento, dico cento più tosto, che 20. ò 50. Di questa verità arreco tre proue à mio giudicio conuincenti. La prima proua è tale. Sono nella Chiesa molte Religioni mendicanti, che viuono di limosine; & non ponno hauere entrata. In queste Religioni ogni dì molti n'entrano, & tutta la lor robba lasciano al secolo: la qual robba, se non si fossero fatti religiosi, innumerabili di questi tali hauerebbero consumata ò in giuochi, ò in pompe, ò in vestire, & alimentare moglie, figliuoli, sorelle, nipoti; & in dotar figlie, & altre donne attenenti, & prossime di sangue; & pagare, & sostentare seruidori, & serue. Or tutta questa robba guadagna il mondo: Et dal tempo, che sono state instituite le Religioni mendicanti, massime quella di San Francesco, entrati nella Religione sono per fino al giorno d' hoggi migliaia, & centinaia di migliaia: segue dunque il peculio della robba loro hereditata da secolari esser grossissimo, & quasi inestimabile: il qual peculio ogni dì và crescendo, secondo che di nuouo diuersi entrano in queste Religioni mendicanti: il quale aumento non si fà già in quelle religioni, che ponno hereditare, con l'entrata di molti, che si riceuono alla giornata. La seconda proua sia questa, che quasi tutte le religioni, fuori d'vna, ò due, patiscono notabilmente nel vitto, & vestito necessario, il che non sarebbe, se seco con le persone portassero la lor robba alle religioni; anzi tutte sarebbono ricchissime in sommo: la doue che restando alle religioni la soma della necessità, i sacchi delle richezze restano à secolari. Et tutto, che stentatamente viuano queste religioni, delle loro entrate fanno parte, & limosina à molti secolari dell'vno, & l'altro sesso. La terza proua in caso seguito è la Confessione della Prouincia di Scotia, la qual cōfessa, che dopò in quella sono mancati monasteri di religiosi, & religiose, si truoua essausta; tutto che habbia occupata tutta la sostanza delle chiese, & monasteri. Perche adesso gli huomini, che si sarebbero fatti religiosi, godono la lor robba con le moglie, figli, & figlie, & seruidori; & le donne vogliono le sue doti

conue-

conueneuoli: doue, che se si monachassero, la dote d'vna, che si marita con la carne, basterebbe à farla dote, à quarãta, & cinquanta di quelle, che si maritano con Christo ne' monasterij, à queste tali bastando 200. ò 300. ò 400. scudi per i suoi scarsi alimenti; & à quelle del secolo spesso nõ bastando ne i 20. ne 30. mila scudi. Et questo incomparabil danno, che sente la Scotia, & con lei molte altre Prouincie heretiche, dubio non v'hà, che sentirebbbero tutte le Prouincie Christiane se religiosi, & religiose tornassero al secolo con la libertà di propagar fameglie, come fanno gli altri laici, & donne laiche; ouero senza che vscissero quei, che sono dentro i conuenti, & monasteri, vietasse il Rom. Pôtefice, che più non v' entrassero per qualche decina d' anni. Credo con queste sette risposte resti del tutto diradicata, & estinta la forza della terza ragione de' Venetiani. La quarta

9 Ragione. Qual legge habbiamo noi fatta, che beni immobili nõ si lascino à gli Ecclesiastici, & che non comprino gli Ecclesiastici da laici, tale si troua appresso altri Prencipi, & l'istesso Papa ancora. Dunque nõ è stato il douere punir noi soli, & lasciare impuniti altri Prencipi: & massime hauendo noi seguito l'essempio del medesimo Papa. Rispondo: tirare gli altri Prencipi, & per quanto mi persuado, innocenti nell'istesa colpa, niente grato sarà à essi Prencipi. Che Prẽcipe alcuno catolico habbia fatto à nostri dì in tutto il suo stato legge simile alla Venetiana cõtra la libertà della chiesa, & de gli Ecclesiastici, io in tante decine di anni di mia vita non hò inteso: ne manco l'istesso Papa in tutto il suo dominio l'hà fatta, come la Santità sua afferma, & le si dee credere. Ma come la Sede Apostolica hà potestà di grauare le Chiese, & persone ecclesiastiche, & imporre loro leggi conueneuoli, come à veri suoi sudditi, quando le pare; così nessun Prencipe può imitar la Sede Apostolica, per non hauer podestà, ne dominio, ne giurisdittione sopra le Chiese, & persone Ecclesiastiche senza espresso priuilegio, ò licenza dell' istessa Sede. La qual licenza cosa manifesta è non hauere hauuta, ne hauere i Venetiani di poter fare, ò d'hauer fat-

Si rispon de alla 4. ragione de' Vet. fondata come essi vogliono nell'essẽpio d'altri Prẽcipi: la qual le erudi tamẽte è disfatta dal Reu. P. Bouio nella risposta al le cõside rationi di F. Paolo dalla fac ciata 41 fino alla

47. & ta quella loro ordinatione, ò legge contro la libertà Eccle-
nella fa- siastica con l'incorsione di scommuniche ne' sacri canoni ful
ciata 50 minate contra gli autori di simili ordinationi, statuti, & leg-
51. 52. gi; & in particolare con l'incorsione della scommunica riser
53. uata al Romano Pontefice nel can. 15. della bolla *in Cena Domini*. Et come dette leggi Venetiane contengono notoria ingiustitia fatte contra la notoria giustitia di tãte leggi della Chiesa in fauore della sacra libertà di lei, si conuince anco notoria essere l'inualidità, & nullità di quelle, & non esser leggi, ma pure ingiurie fatte alla Chiesa. Che come afferma S. Agostino nel primo lib. *de libero arbitrio*. Legge non si dee dir quella, che non è giusta. & nel 19. lib. *De Ciuitate Dei* al cap. 21. scriue così *non .n. iura dicenda sunt, vel putanda iniqua hominum constituta*, & l'istesso dice, & proua San Tom. in pa 2. q. 95. art. 2. La onde le donationi, le vendite fatte alle Chiese, i legati non ostante le leggi secolari, hanno validità, & obligatione necessaria nell'vno, & nell'altro foro. Et gli statutarij sono tenuti à rifare alle Chiese, & Ecclesiastici tutte l'ingiurie, & danni, de' quali sono stati causa efficace

S'eua- con violenza di legge, ò sentenza ingiusta. Passiamo alla 10
cua la 5. quinta Ragione. Tra i casi, per li quali vna scommunica è
ragione nulla, mettono i Dottori, & Scrittori di casi di Coscienza,
de Vene- quando la scommunica è contra del priuilegio, che gode lo
tiani. scommunicato: ma il Papa hà fatto priuilegio à Venetiani di mettere le mani nelle persone Ecclesiastiche, & castigarle in certi casi. Dunque nel monitorio essendo stata minacciata, & poi data la scommunica contra cotal priuilegio restarà nulla la scommunica. Questo fondamento, & argomẽto è di più deboli, che eglino possano allegare. S'hanno priuilegio, quale essi pretendono, che vuol dire, che da tanti Põtefici predecessori di Paolo Quinto non è stato menato lor buono? Che vuol dire, che per catture, & prigionie, & ritẽtioni di persone Ecclesiast. sempre per tanti, & rãti anni sono stati alle mani con i Nuntij della Sede Apostolica, & cõ l'istessa sede? il priuilegio dato da qualche Põtefice di metter le mani nelle persone Ecclesiastiche, non è stato assoluto;

ma

ma con tre conditioni qualificato. La prima Conditione è: che non passi il Territorio di Venetia: essi lo stendono à tutto il dominio loro. La seconda, che solamente vaglia in casi atroci; eglino se ne vagliono in casi, i quali secondo le leggi, & dottori non solo atroci, & enormi non sono; ma ne māco di quei delitti, che mediocri s'addimādano. La terza Cōditione, che'l processo contra le persone Ecclesiastiche si faccia con l'interuento del Vicario del Patriarca; il quale non suole chiamarsi da loro. Or questo si dourà chiamar priuilegio, & non più tosto abuso di priuilegio perduto, & del tutto spento? dicendosi nel can. di S. Gregorio: *Priuilégium omnino meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate*. xj. q. 3. & l'istessa sentenza si ritruoua nella seconda epistola di Simplicio Papa, & in vn' altra di Nicolò primo à Incmaro, il principio della quale è. *Beatitudinis tuæ*, & appresso S. Agostino nel ser. 247. *de tempore.* Anzi secondo i sacri Canoni, & Dottori tan tosto, che'l priuilegio comincia ad essere adoperato con ingiustitia, & enorme lesione del terzo, si reputa esser cessato, & mancato; senti la glossa sop. il can. *Rescripta*. 25. q. 2. *Si ex post facto incipit enormiter lædere, statim non valet, vt extra de decimis, suggestum; quam cito .n. priuilegium recidit ad iniquitatem, statim non valet, vt ff. de vulg. subst. ex facto.* & 63. dist. S. *Verum.* Vedesi questa sentenza della glossa hauer seguita il Panormitano nel suo commento sop. la decretale *Suggestum, de decimis.* nel num. 4. & non potendosi negare, che l'abuso del preteso priuilegio sia stato per si longo tempo dannosissimo, & di lesione enormissima alle persone Ecclesiastiche; alla libertà della Chiesa; & alla podestà, & giurisdittione del Romano Pontefice; segue, molti anni prima del monitorio essere stato affatto estinto. Si che sotto la targa del Priuilegio Pontificio non si ponno ricouerare i Venetiani.

11 Diranno forse, come veramente dicono, che se gli Ecclesiastici delinquenti nel lor dominio si consegnassero à giudici Ecclesiastici, ò non sarebbero castigati, ò più leggiermente castigati di quel, che conuiene. Prima Risposta. Dunque conuerebbe per l'istessa ragione, che tutti gli altri

Pren-

Prencipi facessero il medesimo ne gli stati loro contra gli ecclesiastici, il che non sarebbe senza grande empietà, ingiustitia, & abomineuole disordine. Seconda Risposta. Dunque se regnassero in Venetia vitij enormi d'adulterij, d'incesti, di stupri, di sacrilegi, & de' peccati degni delle fiamme, d'homicidij, d'assassinamenti, & non facendosi essecutione di debito castigo contra i delinquenti, ne manco la debita inquisitione per hauere in mano questi maluagi; sarebbe bene che venisse in Venetia à punire i sudditi, & delinquenti qualche altro Prencipe, come dire il Rè Filippo, ò il Rè di Francia: & pure incomparabilmente più giusta cosa sarebbe, che'l Rè Filippo facesse giustitia in Venetia contra le persone ree di sì fatti delitti, che i Venetiani contra le persone religiose, & ecclesiastiche. Conciosia che vn Venetiano, se nelle terre del Rè Filippo, ò dell'Imperadore, ò altro Prencipe sopremo, comette delitto degno del ceppo, della forca, del fuoco, può essere giustamente da detti Prencipi decapitato, impiccato, abruciato; il che nessun di loro può esseguire contra la persona ecclesiastica delinquente nel loro territorio. Terza Risposta. Falso è che le persone ecclesiastiche nelle terre della Chiesa, & d'altri dominij, da Prelati non siano punite di giusto, & conueneuole castigo delle colpe comesse: quantunque per la riuerenza, & rispetto di tutto l'ordine ecclesistico si proceda, & si debba procedere con più mite castigo, come auertono i Dottori. Ventiliamo la sesta Ragione. Che giustitia è questa, che contra il Doge, & Senato si sia venuto à sentenza senza citar la parte, senza l'ordine giudiciale: per lo qual difetto la sentenza si dee tener nulla. Et questo par sia l'Hettoreo Argomento de gli Auuersarij. Prima Risposta. Or che ingiustitia è stata questa, che le peccore non habbiano vdita la voce del pastore? i figliuoli quella del Padre? i rei quella del sopremo giudice della Chiesa in vna sentenza di monitorio Apostolico, & paterno, approuato in vn sacro Concistoro da tante persone zelanti; religiose, prudenti, intendentissime, & di leggi, & di canoni, & di pratiche giudi- 12

Si dimostra nulla la quinta ragione de' Venet. sotto pretesto, che non siano stati seruati termini giuditia

giuditiali, & di dottrina Teologica, & Euangelica? Seconda Rifposta. *In notorijs, ordo eſt ordinem non ſeruare*, dice Baldo ſop. il cap. *ad noſtram, 3° de iureiur.* cioè in coſe notorie ordine è non ſeruare l'ordine, & il Panormitano commentando l'iſteſſa decretale nel num. 4. tiene nelle coſe notorie nõ eſſer neceſſaria la citatione, ne manco la ſentenza ſolenne, quando il fatto è talmente notorio, che non ſi può in modo alcuno negare: quali ſono tutti i fatti raccontati da Paolo V. nel ſuo monitorio, i quali hanno notorietà irrefragabile. La Gloſſa quanto alla citatione tiene nel cap. *porro de diuortijs*, col Panormitano, & anco nell'allegato luogo per ſe la cita il detto Panormitano non richiederſi molte coſe. *In notorijs* dice la gloſſa ſop. il cap. *Licet Heli de Simonia*, nella parola *notorijs. non eſt neceſſarius accuſator, vel teſtis, vel inquiſitio, vel denuntiatio.* & ſop. il cap. *illud, de clerico excommunicato*, dice il Panormitano, che nel fatto notorio non ſi ricerca ammonitione alcuna: & che ſenza ammonitione ſi potrebbe ſcõmunicare, il che s'intende quando il fatto fuſſe proibito per legge, che hà anneſſa la ſcommunica: perche in tal caſo ſcõmunica declaratoria ſi potrebbe fare ſenza nuoua ammonitione ſtando il fatto notorio contra la legge della Chieſa. Et ſop. il cap. *Extirpandæ §. Qui vero, num. 10. de præbendis*, mette vna teorica d'Innocẽtio, la quale dice allegarſi da tutti; & è queſta. *Quòd vbi pœna apponitur negatiuè, non committitur, niſi præcedat monitio: ſecus ſi affirmatiuè: vt in caſu cap. Si quis ſuadente 17. q. 4. aſſignat rationem: quia facta patent, negatiua latent, & eſt*, dice il Panormitano, vna theorica *multum ſollemnis*. & il medeſimo Panormitano ſopra il cap. primo *de iudicijs* allegando il Butrio dice nella ſentenza della ſcommunica non eſſer neceſſaria la citatione, quando conſta della contumacia num. 29. & ſop. il cap. *peruenit, de exceſſ. prælat.* nel num. 3. ſcriue la ſentenza della ſcommunica eſſer valida, ancor, che ſi faccia ſenza citatione; & ciò caua dalla gloſſa di quella decretale. Il Nauaro ſop. il cap. *Cum contingat, de reſcriptis remedio.* 2. num. 35. ſcriue, che la ſcommunica fatta ſenza ammonitione canonica è valida, ancor, che venga

li contra loro.

la scommunica dal delegato. Et l'Astense nel lib. 8. tit. 8. art. 2. dice essere eccettione speciale nella sentenza della scōmunica, che per difetto dell'ordine giuditiale non diuenti nulla. Terza Risposta. tanta è stata la benignità di Paolo Quinto, che potendo con maggior rigore di legge canonica procedere contra gli eccessi del Doge, & Senato in cose manifestissime, & notorie; con tutto ciò hà voluto con essi loro procedere come cotidianamente si suol fare da gli altri giudici inferiori, dando 24. giorni di tempo per la resipiscenza, in trè termini da lui ripartiti. il qual monitorio tutto santo, & giusto è stato con varie maniere da chi non si doueua, oltraggiato, & schernito: hauendo sotto pena della Vita con publico editto comandato à tutti gli Ecclesiastici, che non lo publicassero, come era ordine del Papa; che non l'attaccassero; che appresso se non lo tenessero; ma che al Doge, ò à Magistrati i sudditi delle terre fuori di Venetia lo portassero; che tutti gli Ecclesiastici à porte aperte li diuini vfficij celebrassero: hauendo i monitorij à essi portati parte stracciati, parte abrucciati; hauendo con lettera Ducale à tutti gli ordini Ecclesiastici non regolari, & regolari infamato detto monitorio come ingiusto, inualido, nullo; hauēdo tanti serui di Dio con prigionie crudelmente vessati; hauēdo nella solenne processione del Santiss. Sacramento cō varie imprese, & motti, & rapresentationi irreligiosissime, & indegne d'esser raccontate profanata quella tremenda, & publica attione, & vilippesa l'autorità del Papa: cose, che se in altre Terre del Christianesimo si fussero fatte, ci haurebbero ripieni di giustissimo sdegno, & insieme d'horrore. Dalle quali cose, & dell'altre tutte discorse in questo terzo capo potranno le persone sacre della Chiesa, le quali non hanno osseruato l'interdetto raccogliere, quanto graue peccato habbiano commesso col celebrare in publico atterriti dalla vana minaccia della Vita: dico vana, per quello, che nel seguente capo si dirà. Ma già, che per commissione di quelli, il comandamento de' quali il suddito nō può, ne dee essaminare, si dà alla stampa questo nostro Apologetico trat-

Paolo V. hà seruato l'ordine giuridico.

tato-

Si mostra la 7. ragione in fauore de' Venetiani nõ esser vera.

tato, & si dà dopò esser comparse tante scritture, & libri da Venetia vsciti contra il giustissimo monitorio di N. S. Papa
13 Paolo V. Ben sarà essaminare la Settima Ragione tanto stimata da F. Paolo Seruita in tutti i suoi libri, da altri, & da noi ancora censurati, & confutati. Dice dunque egli così appũto nel lib. delle sue considerationi à car. 48. facciata 2. l'hauere ancora pronuntiato sentenza di scommunica contro il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina de gli antichi, & buoni Teologi. S. Agostino hà per perniciosa, & sacrilega, impia, & superba (che queste sono le sue parole formali) la scommunica contra la moltitudine, se bene fosse in notorio, & manifesto peccato. Cita alla margine S. Agostino *cont. epist. Parmen.* lib. 3. & la 23. q. 4. c. *non potest.* & S. Tom. nell'additioni. q. 22. art. 5. & nel 4. d. 18. q. 2. artic. 3. & nel quolib. 10. 15. & Innoc. 4. nel capo *Romana de sent. exc. in 6.* oue così dice. *in Vniuersitatem, vel collegium proferri sententiam excommunicationis penitus prohibemus.* & la ragione di tal prohibitione è: perche in vna cõmunità vi ponno essere persone innocenti; alle quali non si dee pena così tremenda. A questo argomento rispondo in molti modi. Prima risposta: la Decretale d'Innoc. IIII. come appare dal contesto, fà legge à giudici inferiori, & non al Papa, il quale è sopra tutto il ius humano positiuo. Quanto al testimonio di S. Agostino Fra Paolo è infedele tanto nella citatione delle parole, quãto nel senso vero di quel gran Dottore della Chiesa. Fedele nõ è stato nell'alleganza delle parole: percioche le parole formali di S. Agostino non sono le trascritte da lui; ma sibene le seguenti nel 3° lib. cap. 2. *ad epistolam Parmeniani. & si vera si contagio peccandi multitudinem inuaserit diuina disciplina seuera misericordia necessaria est: nam consilia separationis; & inania sunt; & perniciosa, atq; sacrilega: quia, & impia; & superba sunt.* nelle quali parole S. Agostino non fà mentione alcuna di scommunica, & quegli epiteti, ouero attributi inania, perniciosa, sacrilega, impia, superba, che attribuisce S. Agostino à i consegli della separatione, che sono in neutro plurale, Fra Paolo attribuendoli alla scommu-

 nica

nica li tramuta in singolare con guastar la concordāza dell'adiettiuo col sostantiuo in genere, & numero; del che ragioneuolmente se ne potrebbero dolere etiamdio i Gramatici. Ma è stata maggiore l'infedeltà dell'alleganza quanto al vero sentimento: Imperoche l'intento di S. Agostino in quei tre libri contra Parmeniano è confutare la scismatica, & Apostatica separatione, che fecero i Donatisti nell'Africa da tutta la Chiesa catolica; pretendendo che solamente nell'Africa, & nella fattione di Donato fusse la vera Chiesa. Or S. Agostino in quei libri contra Parmeniano risponde à varie autorità delle scritture portate da Parmeniano in fauore di quella scismatica diuisione, & hauendo incidentemente fatta mentione della scommunica Ecclesiast. in quel terzo libro, tornando al vero, & principale stato della controuersia dice, che i consegli di separatione dal vero corpo della Chiesa, quali erano i consegli di Parmeniano, & degli altri Donatisti, erano perniciosi, sacrilegi, empi, superbi. Sia qui auertito il lettore, che hà per costume Fra Paolo errare nelle citationi delle scritture, de' Canoni, di Concilij, & di Dottori, corrompendo il vero senso delle sentenze, che cita, come noi più volte l'habbiamo conuinto nella rifutatione de' suoi libri, & massime nella risposta, che habbiamo fatta alla sua Apologia contra l'Illustris. Cardinale Bellarmino. Seconda risposta. Quando nello scommunicare Vniuersità, ouero Communità s'hà riguardo solo à i delinquenti, non è ingiusta la censura, massime venendo dalla mano Apostolica; perche prendendo forza la scommunica dalla volōtà di chi scommunica, come i Dottori dicono, in tal caso non volendo l'autore della scōmunica cōprendere gli innocenti, essi non saranno in verità scommunicati: massime se cōstarà dell'innocenza loro, & eglino haranno della propria innocenza protestato. Terza risposta. Non menore autorità hà il Papa in minacciare, & fulminar censure, che gli stessi canoni, i quali sottogiacciono alla podestà, & arbitrio moderatione, & interpretatione dell'istesso Papa: ma i sacri canoni minacciano la scommunica à tutta la

ta la Communità Christiana, sebene in quella solamente i delinquenti incorrono: dunque l'istesso potrà fare il Papa con vna sentenza sua; la quale hà vigor di legge. Quarta risposta. Quando vna communità, Vniuersità, ò congregatione tutta fusse delinquente, ò contumace, senza dubio veruno si potrebbe scommunicare: & perche la Santità di N. S. Papa Paolo V. intese dall'Ambasciator Veneto, al quale poteua, & doueua prestar fede, che essendo proposta la parte in Senato, che non si riuocassero mai le leggi, che spiaceuano à Sua Beatitudine, passò à tutte balle, che si tenessero salde, & che mai della riuocatione di quella se ne parlasse. aggiongendo l'istesso Amb^re della Repub. il fatto essere stato di marauiglia, ne per auentura ne gli andati tēpi più auenuto. Con le quali risposte s'interpretano sanamēte Dottori, i quali dicono nō douersi scommunicare corpi d' Vnuersità; & insieme resta sneruato tutto l'Argomento di F. Paolo. Ma che la scommunica cōtra vna communità sia valida, lo tiene la glossa sop. la decretale Romana, lib. 6. & cita per se Bernardo famoso glossatore delle decretal; l'istesso tengono due de' primi Dottori di Casi di Cōscieza, cioè Siluestro della religione Domenicana *in verbo excommunicatio.* p° S. 10. & Angelo dell'ordine Franciscano nella parola *excommunicatio* p° S. 7. & il suo Scoliaste; il quale fà testimonianza di hauer veduta la bolla d'vn Papa, con la quale si scōmunicaua l'Vniuersità de' Venetiani. Or quanto non è vero, che Paolo Quinto non habbia potuto scommunicare il Doge, col Senato, tanto è falso, che tre milioni siano stati scommunicati, come l'istesso Fr. asserisce nel lib. delle considerationi à car. 36. Conciosia che non solo non sono stati i popoli scommunicati: ma ne manco interdetti, essendo l'interdetto imposto à i luoghi, & non alle persone.

Capo Quarto, nel quale si pruoua, che tutti quelli, che han celebrato, & tutta via celebrano nel dominio Veneto durante l'interdetto, rei sono di colpa mortale, & pene canoniche.



IN due parti sarà questo Capo diuiso: nella prima metterò i motiui, & apparenti ragioni, per le quali s'haueranno potuto muouere gli Ecclesiast. à non seruare l'interdetto: quali ragioni à vna à vna si sciorranno: nella seconda prouerremo, & conchiuderemo la verità. La Prima ragione à fauor loro sarà 1
stata: che da molti Dottori graui s'insegna, & tiene i precetti della Chiesa non obligare con graue danno, & pena della Vita: Ma à tutti gli Ecclesiastici è stata minacciata la pena di morte, se fussero stati osseruanti dell'interdetto: dunque senza cadere in peccato mortale, ò in pena ecclesiastica han potuto violarlo. La maggior propositione di questo sillogismo è difesa da tutti i seguenti Dottori Teologi; da Francesco Vittoria nel tratt. *de excommunicatione* quest. 12. dal Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. nella q. 1. art. 1. concl. 5. casu. 5. oue dice, ma non con verità, che nessun Teologo hà detto la legge di non partecipare con gli scommunicati *in diuinis* douersi osseruare etiamdio con la perdita della Vita, se pur lo spauento della morte non si facesse ò per odio della fede, ò per dispregio della legge: è difesa da Sant'Antonino nella 3. par. tit. 25. cap. 1. auanti il S. dal supplemento *in verbo excom.* 5. col. 2. da Siluestro *in verbo excom.* 5. num. 6. nel fine, oue dice la sua opinione esser di tutti, ma s'inganna, dalla Rosella *in verbo excom.* 8. col. 1. da Angelo nella stessa parola, & titolo S. 18. il quale il capitolo *Sacris de ijs, quæ vi, & metus caussa fiunt*, (che à questa sentenza non fauorisce) interpreta, quando si partecipa *in diuinis* con lo scommunicato, ò per leggiero spauento; ò nel peccato mortale; ò quando la censura è fatta in difesa della fede. Siluestro *in verbo excom.*

La prima ragione de' uiolatori dell'interdetto.

*excom.*5.num.6.& 23.aggiunge; quãdo si partecipa in quelle cose, che per natura sua sono peccati mortali: quale interpretatione segue anco l'Armilla *in verbo excom.* num.59. All'istessa sentenza s'attiene il Maggiore nel 4. dist. 18. q. 4. il quale è citato, & seguito dal Nauarro nella somma nel cap. 27.num.36.& dal Couarruuia nel commento del cap. *Alma mater*, nella seconda par. al S.3.al num.9. Questo primo Argomento, & pretesto di violare l'interdetto nelle Città de' Venetiani, perche hà ingannati tanti, & tanti, etiamdio persone non di pessima Coscienza, è necessario ribatterlo cõ verità di dottrina, & con maturità d'alcune considerationi.

2 Prima Consideratione. Che la Chiesa habbia autorità di far leggi, le quali ogni catolico sia tenuto à osseruare con pericolo, & perdita della Vita, è conclusione molto probabile, difesa dal Soto nel 4. delle sentenze, alla dist. 22.q. 1. arti. 1. concl. 5. casu. V. & dal Gaetano in prima 2.q.96. art. 4. oue dice la contraria opinione essere erronea: à mio giuditio è molto pericolosa. Che s'vn Capitano d'essercito, & vn Prẽcipe cotal legge può fare, quanto maggiormente potrà farla il Papa, ò la Chiesa per l'autorità, che hanno da Dio sopra tutto il mondo Christiano, & tutti i Prencipi insieme? *Si mettono sette cõsiderationi, per la cõfutatione delle ragioni che fãno i violatori del l'interd.* Seconda Consideratione. I precetti vniuersali della Chiesa, quali non contengono censura, potersi alle volte non osseruare, quando non concorra circostanza ò d'ingiuria fatta alla fede, ò alla legge, ò al legislatore, ò alla potestà Ecclesiastica, ò scandalo, ò malo essempio à prossimi; & all'incõtro dall'osseruãza del precetto graue pregiuditio nascer douesse all'osseruatore ò nella Vita sua, ò nella fama, ò nell'honore, ò nella robba; è dottrina commune; ne merita d'esser rifutata. Terza Consideratione. Le sentenze precettiue, & giuditiali, quali contẽgono chiara giustitia, massime in materia di censure fulminate dal Vicario di Christo, & da qual siuoglia altro giudice competente deono sotto pena di peccato mortale essere vbidite, & sostenute da quelli, che sono sẽtẽtiati: & quelli che l'impugnano, ò disubidiscono, ò sprezzano, peccano mortalmente non solo contra le legge humana,

na, ma anco diuina, & naturale; come si mostra nel capo secondo di questo trattato; nel quale s'è prouato da Venetiani nō hauersi potuto impugnare il monitorio Pontificio, ancor che giustitia cōtenesse dubia; & che nō fusse l'ingiustitia di quello notoria. Quarta Consideratione. La legge, & sentenza Ecclesiastica di non communicare in attioni sacre cō gli scommunicati, & che in quelle communicandosi si pecca mortalmente; & s'incorre la scommunica ancor che si minacci la morte, è decisione canonica nella decretale *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus causa fiunt:* nella quale Innocentio terzo distinguēdo la violenza assoluta, la quale è inuolontaria, & la paura, che si fà à vno, perche violi la censura, scriue così: *Licet metus attenuet culpam, quia tamen non eam prorsus excludit, cum pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere, excommunicationis labe credimus inquinari.* Nel qual canone si vede, che Innocenzo terzo come dottissimo, & consideratissimo nelle sue risposte Pontificie, assolutamente determina mortalmente peccar colui, il qual per paura partecipa *in diuinis* con lo scommunicato: ne fà eccettione frà paura leggiera, & paura vehemente: ne aggiunge tante chiose, & limitationi fabricate da certi altri. Senza le quali chiose, & limitationi intendono il canone, & risoluono esser peccato mortale la partecipatione *in diuinis* con lo scommunicato, non ostante qualsiuoglia spauento, tutti i seguenti Teologi, più graui, & più antichi, che i citati per l'opinione contraria. Dico vn S. Tom. nel 4. delle sent. alla dist. 18. nella q. 2. arti. 4. rispondendo al primo Argomento della 3ª qla. Durando nella stessa dist. quest. 5. al terzo Argomento Ricardo nell' istessa, nell'art. 6. q. 2. al pri. Alessandro de Ales nella 4. par. quest. 22. memb. 1. art. 6. Adriano nella 3. questione *de clauibus, exceptione* 8. & nel quolibeto primo art. 3. al 5. Argomēto, Gabriele nel 4. dist. 18. quest. 3. art. 3. dub. 4. Ocam citato, & seguito in quel luogo da Gabriele. Il Gaietano nella somma nel Trattato *de excom.* oue ragiona della participatione con lo scommunicato nel capo, che comincia *circa tertium præmissorum*, non lunge dal fine, & nella 1. 2. q. 96. art. 4. Pietro

Se scusato siano da peccato mortale, partecipādo ī diuin. cō vno scōmunicato quando s'induce p paura alla partecipatione.

tro Soto nella terza lettione *de excommunicatione*, l'autore antico, & graue della Somma de Confessori nel 3° lib. tit. 33. quest. 173. rispondendo alla quest. secondo l'Ostiense; perche nella quist. 165. ragiona della participatione *extra diuina*, la qual distintione di dottrina in questo autore non hãno auertita, ne il Supplemento, ne il Couarruuia: che questa somma allegano Almaino nel 4. dist. 18. nella quest. *de excommunicatione* arti. 3. In questa opinione sono i principali Dottori de' canoni massime sop. il cap. *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus causa fiunt.* l'Ostiense. Gio. Andrea. Antonio Butrio, il Panormitano. Anzi trà questi sono alcuni, che ne mãco concedono, che'l Papa senza peccato mortale possa trattare con gli scommunicati se bene non cade in scommunica con essi trattando: questo credette l'Almaino; il qual errore imparò dal Panormitano sop. il cap. *Cum desideres*, il primo *de sententia excommunicationis* al num. 3. del commento, il qual Panormitano è rifiutato da Siluestro *in verbo excom.* 5° nu. 10.

3 Quinta Consideratione. Cooperare à peccato mortale d'vno è peccato mortale secondo la dottrina Vniuersale di Sacri Teologi, fondata in quella sentenza di S. Paolo nell'ep. à Rom. al cap. 1. *Digni sunt morte non solum, qui faciunt, sed etiam, qui consentiunt facientibus*; & questa cooperatione mai è lecita. Sesta Consideratione. La sentenza del monitorio di Paolo V. contra il Doge, & Senato di Venetia è intrecciata con tali circonstanze, quali sono state accennate nella seconda Cõsideratione, & da noi nella seconda parte di questo capo saranno replicate, che ne da peccato mortale quegli, che fanno violare l'interdetto, ponno essere in modo alcuno scusati; ne quelli, che l'hanno violato celebrando sotto velo di minacciata morte. La qual minaccia huomini sauij, ne quando si proponeua, stimauano versimile; & l'euento l'hà mostrato; poiche la morte non han patita quelli, che l'hanno osseruato, come i Padri Teatini, & Capuccini, & tanti altri. Con le quali considerationi credo resti euacuato il primo Argomento de' Violatori Ecclesiastici, & cõ l'istesse s'annulleranno quasi tutti i seguenti. Il secõdo Argomento *Secondo Argom.*

4

to

de' violatori cō la solutione.

to è stato questo: che per non morire di fame si può parteci pare con lo scommunicato: dunque si potrà partecipare per non morire di spada, ò di laccio. il Panormitano sop. il c. *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus causa fiunt*, mette molti modi di rispondere; il sesto modo è del Butrio; che gran disparità è frà la morte, che per la fame vno incorre, & quella, che per violenza d'altri patisce; La prima hà causa intrinseca: & se stesso vno vcciderebbe, se non si procacciasse da mangiare: La seconda hà causa estrinseca nell'ingiusta violenza altrui; & da vn'altro è vcciso. il Panormitano risponde meglio, come fà ancora Adriano nella 3. quest. *de clauibus exceptione* 8. & nel primo quodl. nell'art. 3. La fame posso cacciare senza colpa veruna nè mia, che chieggo da mangiare, ne dello scommunicato, che è tenuto à darmene: ma all'istesso, che mi fà con lo spauento sacrificare, coopero nel peccato mortale: & aggiunge il medesimo Adriano nella q. 3. *de clauibus*, nell'ottaua eccettione; chè ne manco s'hauerebbe da vbbidire al Tirano, quando minacciasse la morte della fame, s'io non communicassi con lui *in diuinis*. & questo tanto è vero, quando concorressero quelle circostanze di scandalo, disprezzo della censura, della ruina del ben commune, per lo quale è stata data la censura: quali tutti interuenire nel caso, del qual si disputa, da poi proueremo. Diceuano gli Apostoli, come afferma S. Clemente nel 4. lib. delle Cōstitutioni Apostoliche, che è meglio morir di fame, che da nimici di Dio, pigliar cosa alcuna, che torni à ingiuria de gli amici di Dio, & scherno loro. Terzo Argom.to. Quādo concorrono due precetti, dee cedere il minore al maggiore: ma il precetto di schiuare lo scommunicato *in diuinis* è humano; quello di conseruar la Vita è naturale; dunque à questo dee cedere quello. Risponde Adriano in quella quest. 3. *de clauibus, exceptione* ottaua, in due modi: il primo è, che la maggior propositione di questo sillogismo non hà luogo in quelle cose, che sono per natura sua male, ancor che di malitia veniale; le quali non è lecito commettere, quantunque v'andasse la vita; il che etiamdio afferma S. Tom. nel quolibeto

Si soglie il terzo Argom.

beto xj. nell'art. nono. Il secondo modo di risposta è; che l'istessa propositione non è vera, quando la carità non per via di precetto, ma di conseglio toglie la forza al precetto maggiore; & essorta, che per l'honesto si posterghi, & la vita, & ogn'altra cosa caduca. così vno, il quale è assalito dal suo nimico; & non può saluar la propria vita, se non la toglie all'assalitore; può lodeuolmente perdere la sua, secōdo la commune sentēza di Teologi, la quale è ben difesa dal Vittoria nella relettione di homicidio num. 24. Ma nel caso di Venetia dico, che'l peccato maggiore è di seruar la censura per tanti capi importantissimi; per li quali dee ognuno mettere à sbaraglio la vita, & quanto hà di momentaneo in Terra.

6 Quarto Argomento. Di due mali il menore si dee eleggere: or manco male era, & è acconsentire al comandamento, & celebrare, che vedere prigionie, stratij di Sacerdoti, confiscationi di beni, bandi capitali, minaccie di morte, & altre cose somiglianti. Rispondo in molte maniere esser difettoso, & fallace l'Argomento. La prima fallacia è; che quel; che si dice da Dottori di Teologia, & Filosofia di due mali di pena, s'accommoda alli due mali di colpa: nelli mali penali il menore si dee preferire al maggiore: ma in quelli della colpa non t'è lecito fare il menore, ma sei tenuto à schiuare, & il menore, & il maggiore. La seconda fallacia bruttissima è; che comparandosi il mal della colpa; che è il celebrare indebito, con i mali corporali, il mal di questi al mal di quella si preferisce. La terza fallacia, che si paragona colpa certa, con pena futura, massime circa la perdita della vita. Quin- *Risposta al quarto Arg.*

7 to Argomento. Non habbiamo hauuto il monitorio, ne potutolo vedere; hanno detto certi. Vana, & falsa scusa è questa. Quando sotto pena della Vita si commandò à sacerdoti regolari, & non regolari, che non seruassero l'interdetto, nō si publicaua sufficentissimamente il monitorio, & l'interdetto? Quando il Doge in quella sua publica lettera à tutti i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Priori Abbati, &c. di tutto lo Stato protestaua l'ingiustitia, & nullità della sentenza Apostolica con commandar loro l'inosseruanza di quella, *Si rifiuta il quinto Argom.*

qual lettera fù attaccata in Venetia in tanti luoghi, & per quel, che s'è inteso, sulle porte delle Chiese, quando ciò si faceua, non si publicaua in Venetia l'interdetto? Quando i Padri Giesuiti, prima, che fusse giunto il termine dell' interdetto, si partirono, perche di quello voleuano essere osseruanti; quando sette giorni dopò la partita loro, si partirono ancora i Padri Teatini, & Capuccini; perche haueano 8 seruato l'interdetto, & tutta via voleuano nell' osseruanza di quello continuare, non permettendosi ciò loro da magistrati non si manifestaua à tutti l'interdetto? & quando da magistrati di Venetia, & del dominio à tutti s'è vieto l'osseruanza dell' interdetto, non è stato forse il publicarlo? Sesta Ragione. La Chiesa catedrale, ne in Venetia, ne altroue serua l'interdetto: dunque doueranno essere scusate l'altre Chiese, & i religiosi, & chierici se non l'osseruano. La conseguenza di questo entimema è nulla. Perche quantunque sia vero, che osseruandosi l'interdetto nella matrice, ò nella catedrale, debbano osseruarlo ancor gli altri della Chieregia, come si caua dalla Decretale prima *de postulatione Praelatorum*; & dalla Clementina prima *de sententia excommunicationis*. la qual Clementina in particolare comanda à Religiosi: pur non vale per lo contrario: che essendo la matrice, ò catedrale colpeuolmente inosseruante dell'interdetto, possano, ò debbano l'altre Chiese, & persone Ecclesiastiche essere imitatrici della colpa, & disubidienza di lei: come prudentemente auerte la glosa della Clementina allegata, nella parola, *obseruare*, la qual glossa attesta il Nauarro nella somma cap. 27. num. 46. esser communemente riceuuta. Et chi non sà, che senza gran colpa di contumacia, & disubidienza al giudice sopremo della Chiesa in censura giustissima non han potuto, ne ponno le Chiese catedrali, & matrici del dominio Veneto tralasciar l'osseruanza dell'interdetto Apostolico? Settima Ragione. Valenti Teologi, de quali è stato capo Fra Paolo Seruita, 9 hanno detto, & giurato al Doge, & alla Signoria la sentenza del Papa essere ingiusta, & non doueri si temere, & l'istesso

Si scioglie la 6. ragione.

Confutatione della 7. ragione.

Frate

Frate con sei altri cerca di prouocare il medesimo nel libro composto cõtra il Pontificio Interdetto. Dunque hanno potuto, & ponno credere gli altri Ecclesiastici esser lecito loro celebrare non ostante l'interdetto. Rispondo, conseglio erroneo, & scismatico d'huomini erranti in manifesta dottrina, & scismatica non iscusa coloro, che ponno, & deono accorgersi del fraudolento, & erroneo conseglio. Chi sarà tãto ignorante catolico, che pensi di potere senza gran peccato discredere à vna determinatione matura, & bilãciata, che procede dalla santissima Sede Apostolica, ancorche contradetta fusse da molti Teologi? Dunque, quãdo il Papa definirà in Roma cõ i suoi Teologi vna cosa di fede potrà la Teologia d'alcuni pochi contraporsi alla definitione della catedra Romana, & Apostolica senza nota di heresia? Dunque facendo vna legge il Papa concernente materia di buoni costumi, starà alla Teologia di tre, ò quattro persone priuate impugnare la legge Pontificia? non è forse questo articolo da credersi da tutti i fedeli, che'l Romano Pontefice nõ può errare nelle determinationi della fede, & leggi spettanti à buoni costumi? Non è articolo indubitato frà buoni catolici, che'l Papa per difesa della fede, della giurisdittione Ecclesiastica, della libertà della Chiesa giustamente cõtra qual siuoglia Prencipe può, & deue molte volte adoperare la spàda spirituale della scommunica, Interdetto, & d'altre pene canoniche, come tante volte hà fatto? S. Tomaso nel secõdo lib. delle sentenze alla dist. 22. nella quest. 2. art. 1. scriue in questa guisa. A' ciascuno s'imputa à peccato l'ignorãza di quelle cose, che appartẽgono alla verità della fede, & à buoni costumi. & nel quolibeto 3. ar. 10. dice così, nelle cose appartenenti alla fede, & buoni costumi nessuno viene scusato seguendo l'opinione erronea di qualche maestro: perche seguirebbe, che non hauessero peccato coloro, i quali hanno seguitata l'opinione d'Arrio, di Nestoreo, & d'altri Heresiarchi. contra il libro di F. Paolo sottoscritto da i suoi colleggati dottissimamente hà scritto l'Illustrissimo Cardinale Bellarmino: & noi ancora l'habbiamo cõfutato: & la confu-

tatione piacendo al Signore si publicherà dopò questo Apologetico Trattato. Non doueua à tutti i violatori dell'interdetto contra l'opinione di pochi ignoranti, & pessimi consiglieri valere l'essempio di tutti i Padri Giesuiti vsciti dallo Stato Venetiano per non voler fare contra l'interdetto? frà quali Padri erano tanti valenti huomini, & intendenti maestri, & lettori di Teologia? Ora ci resta à prouar la parte vera, cioè, che tutti quelli, che sotto pretesto di scāpar la morte, ò altri graui danni temporali hanno contra la sentenza dell'interdetto celebrato, & che tutta via celebrano, hanno peccato, & peccano mortalmente, con incorrere le pene canoniche, che poi si diranno. Odano gli Ecclesiastici violatori dell'interdetto le voci de' sacri Canoni cōtra loro. In Canone *Quisquis xj. q. 3.* il qual'è di S. Agost. nell'epist. *ad Casulanum*, così parla. *Quisquis metu cuiuslibet potestatis veritatē occultat, iram Dei super se prouocat: quia magis timet hominem, quam Deum.* Gli ecclesiastici di Venetia, & dello stato occultano la verità difesa dal Papa contra gli oppressori della giurisdittione, & libertà Ecclesiastica, per tema della podestà temporale; dunque secondo S. Agostino prouocano l'ira di Dio contra se. Ascoltino quello, che dice il seguēte canone, *nemo peritorum. Melius est autem pro veritate pati supplicium, quam pro adulatione recipere beneficium.* Tutti quelli dunque, che per beneficio, ò commodo temporale, con adulatione indegna di persona Ecclesiastica hà schiuato il patire per la verità, & giustitia della sentenza Pontificia, hà contrafatto questo Canone. Sentano il Canone di S. Gio: Crisostomo, *nolite timere eos, qui occidunt corpus*, nella stessa causa, & quest. *His verbis ostenditur quod non solum ille proditor est veritatis, qui transgrediens Veritatem palam pro veritate mendacium loquitur; sed etiam ille, qui non liberè veritatem pronunciat, quam liberè pronunciare oportet: aut non liberè veritatem defendit, quam liberè defendere conuenit, proditor est veritatis.* Quegli, che dicono le messe in publico, & celebrano i diuini officij, non solo nō confessano, non solo non difendono liberamente la verità dell'interdetto, & monitorio Pontificio, ma ancora cō l'atto

Si proua con l'autorità de can. mortalmente peccar coloro che non seruano l'interdetto

esterno

esterno mostrano non esser vero, & giusto: dunque secondo l'autorità di questo Canone sono traditori della Verità: dunque peccano mortalmente. Nel Canone. *Non semper* di S. Agostino xj.q.3. si comanda non obedire à quei Signori, quali comandano cose contrarie à Dio. Et io domando à Frati, & Preti; se quando lor vien comandato dal Doge, ò da Magistrati Venetiani, che non obedischano alla sentenza dell'interdetto promolgato giustamente dal Papa, il comãdamento sia contro il voler di Dio, ò secondo il volere della Maestà sua: questo non pono in modo alcun dire, se in tutto non han perduti i principij della sinderese, & i caratteri della professione catolica: dunque sono costretti à dire il comandamento esser contrario al voler diuino; dunque forzati sono à confessare nõ douersi loro prestare obedienza cõtra Dio, ancorche si douesse lasciar la Vita. La onde S. Girolamo sopra il 3.cap. dell'epist. ad Titũ. Se cosa buona, dice egli: è ciò, che comanda l'Imperadore, & il Presidente; seconda la volontà di chi ti comanda: mass'è cosa mala, rispondi quel, che stà ne gli atti Apostolici: Bisogna più obedire à Dio, che à gli huomini: parole riposte nel Canone *Si Dominus ead. cau∫.* & q. Chi può negare esser cosa mala, & detestabile, comandare, che non s'obedisca al Pastore, & Vniuersal Pastore della Chiesa in causa giustificatissima, & di grandissima importanza. & Iddio non comanda con queste parole deutoron. d. cap 17. *Qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, & decreto Iudicis, morietur homo ille.* Eutichiano Papa. nel Can. *Si quis Episcopus* xj.q.2. dice, che se Vescouo, ò Abbate comanda à vn Prete, ouero monaco, che canti messa per gli heretici, non è cosa lecita, ò espediente vbbidire. Et pure il Vescouo hà giurisdittione sopra i sacerdoti secolari, & l'Abbate sopra il monaco. Ma il Doge di Venetia, il quale nulla giurisdittione hà sopra gli Ecclesiast. comanda à sacerdoti, che nõ seruino l'interdetto Apost.co & è da loro vbbidito. Nel Can. *Si autem ead. causa, & q.* tolto dalla terza epist. decretale di Clemente à tutti i Vescoui, si dice, che se i sacerdoti, diaconi,

ni, subdiaconi, & altri chierici non obediranno à Vescoui, saranno banditi dal Regno di Dio, dal consortio de fedeli, & da limitari della Chiesa di Dio: Gli Ecclesiastici dello stato Venetiano lasciano di vbidire al capo di tutti i Vescoui per momētaneo spauento & interesse in cosa di sommo momento: dunque non ponno fuggire la malẽdittione, & pena del canone di S. Clemente. Nel can. *Quicunque* nella stessa causa xj.q. 2. dice S. Pietro. Chiunque contristarà il Dottore della Verità, pecca in Christo, & inacerba Iddio Padre di tutti; per lo che sarà di vita priuo. I Preti, & Frati per condescendere alle voglie del Doge di Venetia contra il Papa, & suo monitorio, contristano aspramente il sommo Dottore della verità nella Santa Chiesa: dūque peccano in Christo; & di Vita di gratia sono priui. il medesimo Prencipe de gli Apostoli nel can. *Si inimicus* xj. q. 3. & dist. 93. comanda à tutti i Christiani, che s'allontanino da colui, & che nō li parlino, ne si mostrino amici, dal quale Clemente, qual si destinaua da San Pietro successor suo, fosse stato auerso; & ciò deono fare, ancor che non ne habbiano comandamento da Clemente. I preti, & frati violano l'interdetto per mostrarsi amici, & fauoreuoli à coloro, à quali Paolo V. con la giustitia delle censure ecclesiastiche contrario si dimostra: dunque manifestamente contrauengono al comandamēto del Prencipe de gli Apostoli. A questi sacri canoni aggiungiamo alcune breui ragioni di succo, & neruo; delle quali viue, & sparse semēze couano ne' sopradetti canoni, & nelle considerationi poste nel principio di questo quarto capo. Per prima ragione dunque seruiamoci di questa. Fauorir causa ingiusta, contra la giusta; falsa contra la vera; profana, contra la sacra; laicale, contra l'ecclesiastica in materia grauissima, come si dirà nella seconda ragione, è peccato mortalissimo, che per non cometterlo mille vite douerebbe mettere ogni vero catolico, & diuoto della Sede Apostolica: Ma gli Ecclesiastici inosseruanti dell' interdetto, & sentenza Pontificia ciò fanno, & ciò protestano col celebrare publicamente messe, & diuini offitij: dunque da peccato per natura sua mortalissimo

Prima ragione, cō la quale si pruoue peccar mortalmente gli ecclesiast. che non osseruano l'interdetto. 11

mo ſcuſar non ſi ponno. Seconda ragione. il bene, & cõſeruatione della podeſtà Pontificia, della ſua giuriſdittione, & di quella de' Prelati di ſanta Chieſa, dell'immunità, & libertà eccleſiaſtica per eſſer bene commune, & d'altiſſimo ordine, deeſi da ognuno per legge diuina, & di natura preferire alla propria vita: Ma la ſentenza di Paolo V. contra Venetiani con la cenſura della ſcommunica, & interdetto è ſtato neceſſario mezzo per la ricuperatione, & conſeruatione delle nõminate coſe: dunque torre via queſto mezzo è per natura ſua colpa enorme, che per non incorrerla conuerebbe cento vite eſporre. Terza ragione. La punitione de' cattiui appartiene alla neceſſità della vita dell'anima, come ben dice Adriano nel quolibeto 1. art. 3. nella colonna 20. in forma ottaua. Dunque impedir ſimil caſtigo è peccato mortale cõtra legge diuina, & di natura: queſto fanno i Frati, & Preti, che non ſeruano l'interdetto dato in pena d'enormi delitti à Venetiani: dunque peccano mortalmente, reſiſtendo à legge diuina, & naturale. Quarta ragione. Porgere impedimento, che vno di graue infermità nõ riſani è contra carità, & conſeguẽtemẽte cõtra precetto diuino, & naturale: ma la ſcõm.ca è medicina, che cura la malattia della rebellione, dice Aleſſandro de Ales nella 4. par. q. 22. memb. 1. art. 1. & à queſto ſteſſo effetto Paolo V. alla cenſura della Scommunica hà aggionta quella dell'interdetto: dunque con la violatione di ſimile cenſura s'impediſce la ſanità degli infermi: per ſalute de' quali s'è fatto il monitorio con le cenſure in quello compreſe. Segue dunque colpa hauer commeſſa, & commettere contra la carità coloro, che celebrano publicamnete. Quinta ragione. Il peccato dello ſcandalo quanto ſpiaceuole ſia a Dio, moſtrò il ſuo figliuolo in S. Matteo a cap. 18. minacciando all'autore dello ſcandalo col, *væ*, che è nota nelle ſcritture ſacre dell'eterna maledittione, come afferma S. Gio. Criſoſtomo nel lib. della Verginità, & ſoggiunge la pena il Saluatore, che allo ſcandalezãte ſi douerebbe, cioè, che con vna macina legatali al collo ſi gettaſſe nel profondo del mare. Ma i preti, & frati, violatori dell'interdetto

Terza ragione.

Quarta ragione.

Quinta ragione.

causa sono di tutti i seguenti scandali, dell'irreuerenza verso il Vicario di Christo; di tante mormorationi, & ingiurie contra la sua persona, & sentenza con tanta verità, & giustitia data; del discredito delle cēsure, & chiaui ecclesiastiche; di tante biastemme, & calonnie vitupereuoli, & odij suscitati contra tanti innocenti religiosi, che si sono partiti per non fare à modo de gli inosseruanti, d'erronea & falsa openione, che sia lecito far, quel che essi fanno; di pessimo essempio dato a tutte l'altre Prouincie della Cristianità d'imitar l'istesso fatto; della confermatione dell'errore; ilquale hanno gli heretici contra l'autorità del Papa, & d'altri Prelati nello scommunicare, & interdire, & contra la validità di dette censure: Dunque di tanti, & tanto enormi scandali essendo causa gli inosseruāti chierici, & religiosi dell'interdetto, quali scandali tutti vietati sono per leggi humane, diuine, & naturali; segue loro peccare mortalmente; che per non cadere in simil colpa di necessità douerebbero eleggere ogni grande, & estremo male corporale secondo tutti i *Dottori*.

Sesta ragione. Sesta ragione. Dogma indubitato di Teologia è, che coopetare al peccato mortale è parimente peccato mortale contra qualsiuoglia legge. Ma quegli, che celebrano paleseměte contro l'interdetto, sono cooperatori di peccato, anzi di molti peccati mortali; dunque peccano mortalmente cōtra legge diuina, & naturale, non che canonica. La pruoua della minore propositione di questo sillogismo è tale. Negar non si può, che grauemente non pecchino il Doge di Venetia, & tutti quei, che con autorità laicale sprezzano la sentēza della scōmunica, & interdetto Apostolico con tanta maturità di consiglio, & concorso di pareri formata in Roma rigettandola, come ingiusta, come inualida, come nulla (che maggiore sprezzatura di questa in vna sentenza Pontificia non si può imaginare) ma in confermatione, & protestatione di questa ingiustitia, inualidità, & nullità, ricercano da gli Ecclesiastici la celebratione publica de' diuini officij: Dunque gli ecclesiastici dello stato producendo col celebrare atto confermatorio, & protestatiuo di tanta ingiuria contra il Papa

Papa, & sentenza sua, segue in necessaria conseguenza, loro essere cooperatori direttamente di peccato mortale, & per natura sua tale, che per ischiuarlo bisognarebbe patire mille tormenti, & morti. Settima l'istesso Romano Pontef. s'hà lasciato chiaramente intendere per risposte à bocca, & in lettere, che meglio era, & è morire, che violare l'interdetto. Chi vorrà mò dubitare? & la glossa nella Decretale vltima *de excessibus Prælatorum* dice, che per nessuna pena temporale si deé violare l'interdetto, sopra quelle parole, *Compulit non obseruare.* Ottaua ragione. Deonestare, & infamare vna cōmunità sacra, & sacerdotale, & farla cōtemptibile al mondo, non è senza mortal colpa, contra il precetto di Dio, & della natura: ciò fanno i violatori dell'interdetto: perche à giuditio di tutti i buoni fedeli, & addetti alla Sede Apostolica sono tenuti, & nominati per iscommunicati, sospesi, irregolari, ineligibili, impostulabili, sacrilegi, violatori della Papale censura, & conseguentemente infami. nel can. *Si quis* 3. q. 4. dicendosi; *Si quis iussum Apostolicæ Sedis libenter trangressus fuerit infamis efficitur:* dunque mortalmente peccano. Nona ragione. L'esser in vna controuersia frà il suo Prencipe, & vn'altro infedele al proprio, & mettersi alla banda dell'altro, colpa atroce si stima, massime, quando pretende il proprio Prencipe hauer ragione. Ma gli Ecclesiastici di Venetia i quali sono verissimi sudditi del Papa sopremo Prencipe loro, & di tutta la Chiesa catolica, in vna causa frà lui, & i Venetiani hanno abandanato il lor Prencipe, & postisi dalla parte del Prencipe di Venetia: dunque di peccato d'infedeltà contra diuina, & naturale legge non si ponno scusare: massime pretendendo il lor Prencipe vero hauere ragione, come hà nella causa contra i Venetiani. Decima ragione. I Dottori di Casi di Coscienza frà le spetie d'Apostasia mettono il non obedire al precetto della Chiesa, ò del capo di quella, come poi vedere nelle somme loro nella parola Apostasia, se bene non sia ne propria, ne formale Apostasia. Dunque gli ecclesiastici di Venetia non rendendosi obedienti al precetto dell'interdetto Pontificio, sottogiaceranno à cota-

Settima ragione.

Ottaua ragione.

Nona ragione.

Decima ragione.

le ſpecie d'Apoſtaſia dannata per legge diuina, & naturale
11. ragione. ancora. Vndecima ragione. L'eſſer cagione nõ remota, ma aſſai propinqua di ſciſme, & hereſie, che naſcono nel mondo, non auiene ſenza gran nequitezza, & ſceleratezza: ma la violatione dell'interdetto Pontificio, & hauerlo per ingiuſto, per inualido, & nullo, & ſprezzare i comandamenti del Vicario di Chriſto, non può nelle prouincie Chriſtiane cagionare, ſe non ſciſme, & hereſie, come col teſtimonio di S. Cipriano, & San Girolamo nella prefatione di queſto libro habbiamo demoſtrato. Dunque non par, che da mortal colpa reſtar poſſano liberi le perſone Eccleſiaſtiche violatrici dell'interdetto. A quãto pericolo d'errore corrano coloro, che reſiſtono à gli ordini del ſantiſs. Padre di tutti, ne conto alcuno fanno delle paterne correttioni ſue, perche à ſano, & retto ſentimento tornino, il moſtra S. Agoſtino nel lib. 18. 13
de Ciuitate Dei à capi 51. oue dice, che tali cõtumacemente reſiſtendo, diuentano heretici. & Santo Antonino nella 3. par. tit. 22. cap. 6. §. 5. conchiude ſecondo S. Tomaſo con queſte parole. *Vnde patet, quòd quicunque dicit non eſſe obediendum in ijs quæ per Papam ſtatuuntur, in hæreſim labitur: & ad idẽ eſt, quod ipſe doctor concludit lib. 4. contra gentiles c. 76.* Piaccia à Dio, che à tanta rouina non giongano quelli, che delle coſe ſtatuite, & da paſſati Pontefici, & dal preſente in diſeſa della libertà Eccleſiaſtica, ſprezzatori, & impugnatori ora ſi moſtrano. Duodecima, & vltima ragione: Peccato morta
12. ragione. le è à ognuno non eſſere con la Chieſa, & nella Chieſa di Chriſto dal ſuo Vicario gouernata: & è peccato queſto molto dannabile contra la diuina, & naturale legge: ma quelli, che ſprezzano le ſentenze, & comandamenti del Romano Pontefice, moſtrano di non eſſere ne con la Chieſa, ne man co nella Chieſa: dunque peccato per natura ſua mortale cõmettono. La menore del ſillogiſmo non è mia, ma di S. Cipriano gran Dottore, & martire nel canone, *ſcire debes.* 7. q. 1. oue così parla. *Scire debes Epiſcopum in Eccleſia eſſe, & Eccleſiam in Epiſcopo: & ſi quis cum Epiſcopo non ſit in Eccleſia non eſſe.* Dunque eſſendo tutta la Chieſa catolica nel Rom. Pont.

come

come la Chiesa particolare è nel Vescouo, chi nõ è col Sommo Pont. non sarà nella Chiesa. Ma sentano gli sventurati preti, & frati, che cosa dica l'Apost. Sã Pietro contra coloro
14 che amici si mostrano a quelli, a quali i successori di lui sono giustamente non amici. *Si vero quis amicus fuerit his, quibus ipse amicus non est; & locutus fuerit his, quibus ipse non loquitur; vnus est ex illis, qui exterminare Dei Ecclesiam volunt: & est multo nequior hostis hic, quam illi, qui foris sunt, & euidenter inimici sunt; hic enim per amicitiarum speciem, quæ sunt inimica gerit, & ecclesiam dispergit, & vastat.* Cioè, se qualcuno amico sarà a coloro, alli quali egli non è amico, & parlarà a quegli, à quali egli non parla, è vno di quelli, che vogliono esterminar la Chiesa di Dio: & questo tale più scelerato nimico è, che i gentili, che manifestamente sono nimici: poiche costui sotto pretesto d'amicitie, fa cose da nimici, & dissipa, & guasta la Chiesa. Le quali parole tutte registrate si sono nel canone, *si inimicus*, alla dist. 93. Or che hauerebbe detto l'istesso Prencipe de gli Apost. contra quei, che fauoreggiano nella presente cõtrouersia contra il suo successore Paolo V. la parte di quelli, che di tante cẽsure, & scommuniche sono allacciati? Le quali non saranno qui annouerate per fare esosi al mondo i Venetiani; i quali da me sono stati amati sempre, & riueriti: ma perche, quando saranno tocchi dalla mano del Signore, per riconciliarci con la Maestà sua, & con la Santità del suo Vicario, sappiano di quali eccessi debbano à Dio richiedere il perdono; & di quãte scõmuniche l'assolutione del suo Vicario. Per tacere dunque l'altre, di quelle, che sono nella Bolla, che ogni anno in Roma nel giouedì Santo, à frequenza infinita di popolo, con tanta solennità si suole leggere, & publicare, almeno adosso n'hanno 23. La prima scommunicà incorsa compresa nel primo anatematismo, ò canone, è l'essere ricettatori, & fautori d'heretici; lasciando in Venetia publicamẽte nel palazzo dell'Ambasciatore d'Inghilt.ra predicare il Caluinismo; andandoui anco, come hò inteso de'gentil'huomini Venetiani: & con atti contrarij alle leggi canoniche, prote-

ſtando la medeſima ſetta peruerſa. La ſeconda nel medeſimo canone: per eſserſi ſottratti dall'obedienza dell'eſſiſtente Rom. Pontificato Paolo V. La terza è nell'iſteſſo canone, per hauer rinouate l'hereſie di Marſiglio da Padoua, cōdannato dalla Chieſa; & l'hereſie di lui hauere ſtampate, credute, fatto credere, & inſegnare da altri, col corrompimento nella ſana dottrina di tanta moltitudine. La quarta è nel quinto canone, per mettere gabelle ingiuſte, & per riſcuoterle anco da gli eccleſiaſtici. La quinta, nel ſettimo canone, per tenere per mezzo de l'Amb.re d'Ingh.ra auiſato quel Re heretico delle coſe del Chriſtianeſimo, & dello ſtato eccleſiaſtico, con graue danno, & pregiuditio di quello. La Seſta, che è nell'xj. Perſeguitare ogni dì Patriarchi, Arciueſcoui, Veſcoui; perche ſeguitano la parte del Papa; & de' ſacri concilij, & conſtitutioni Apoſtoliche, in materia di giuriſdittione eccleſiaſtica. La ſettima nel medeſimo canone per cacciarli dalle loro Terre, per la medeſima cauſa. La ottaua nel 13. canone, per impedire in vari modi l'eſſecutione di monitori, & lettere Apoſtoliche. La nona nell'iſteſſo can. Per impedire altri, che non vadano à impetrare dal Papa lettere di gratia, ouero di giuſtitia, ò che dell'impetrate non ſi ſeruano. La 10. nel can. 15. Tirare à loro Tribunali le perſone eccleſiaſtiche. La 11. nell'iſteſſo canone. Fare ſtatuti, & ordinationi contra la libertà eccleſiaſtica. Duodecima nel Can. 16. Impedire, che Prelati, & giudici della Chieſa non ſi ſeruano della loro giuriſdittione. Decimaterza nel 17. Sequeſtrare l'entrate, & frutti delle Chieſe, & monaſteri. La 14. nell'iſteſſo. Per vſurparle. La 15. nel 18. Permettere grauezze alle perſone eccleſiaſtiche ne' loro beni. La 16. nel can. 18. Moleſtare le perſone ſacre della Chieſa. La 17. Proceſſarle. La 18. Sententiarle nell'iſteſſo can. La 19. bāndirle. nell'iſteſſo. La 20. cacciarle. nell'iſteſſo. La 21. Amazzarle. La 22. nel can. 19. Il preteſo priuilegio hauerlo diſteſo per doue non ſi daua. La 23. in hauere abuſato il priuilegio nel can. medeſimo, ſecōdo la Bolla di Paolo V. Ma oltre le ſudette ſcommuniche, conuiene dar notitia à i

Lettori

15 Lettori di quella scommunica ancora che da Clemente V. publicata fù nel Côcilio generale Viennense, con approbatione dell'istesso Concilio: per la quale sono scommunicati tutti i Signori temporali; i quali nel tempo dell'interdetto posto alle Terre loro sforzano le persone Ecclesiastiche à celebrare messe, & diuini offitij, & la scommunica è riseruata al Romano Pontefice. La scommunica è nella Clementina, *Grauis ad nos, de sententia excommunicationis*, nella quale si dice l'eccesso de sì fatti Signori esser graue. Et io per me tengo, & affermo esser maggior persecutione quella, che i Venetiani fanno à gli Ecclesiastici, constringendoli à celebrare, che la persecutione, che nell'Inghilterra s'è fatta à Sacerdoti catolici: percioche nella persecutione Inglese gli Ecclesiastici erano forzati à non celebrare: il che poteano fare, ò lasciar di fare senza peccato: ma nella persecutione Venetiana s'astringono à celebrare contra la sentenza dell'interdetto: il che non ponno i celebranti far senza colpa mortale; come per tante ragioni s'è in questo capo prouato. In quella d'Inghilterra si toglieua la vita à corpi; in questa si toglie la vita all'anime; & si minaccia à quella de'corpi; & si mettono taglie di morte à sacerdoti, che per non violar l'interdetto fuggono. In quella d'Inghilterra non diuentauano i sacerdoti irregolari, ne soggetti alle pene Ecclesiastiche; in questa si fanno rei di tutte le seguenti pene.
16 Sono irregolari, con i quali solo il Papa dispensa per la decretale *is qui*, nel §. *is vero, de senten. excom.* lib. 6. Sono ineligibili *actiue, & passiue*, come dichiara la glossa nell'vltimo di quel §. cioè non ponno elegere, ne ponno essere eletti. Sono impostulabili, cioè non si ponno proporre ne à Papi, ne à Prelati per qualũque dignità, per la decretale prima *de postulatione Pralatorum*. Sono sospesi dall'offitio, & beneficio per la decretale vltima nel §. vltimo *de excessibus Pralatorum*. & tal sospensione afferma la glossa grande sopra quel cap. *de excess. Pralat.* la qual glossa communemente è seguitata da Dottori, dice Angelo nella sua somma, *verbo interdictum* p° num. 7°. Et Siluestro nella sua somma eod. tit. 6. num. 3. scriue secondo il più ve-

Scommunica del Côci Viennense generale côtra i Sig. tẽporali, che sforzano le psone ecclesiastic. à celebrare nelle Terre loro, sottoposte all'iterdetto ecclesiastico.

La psecutione che nel domi nio de' Venetiani si fà a gli eccles. è maggior di quella d'Inghilterra.

Pene ecclesiastiche, nelle quali incorrono le psone eccles. p non osseruare l'interdetto.

ro intendimento, che quelli, i quali ſanno il luogo, oue celebrano, eſſere interdetto, celebrando reſtano ſoſpeſi ab officio, & beneficio, & iuriſdictione. S. Antonino nella 3. par. tit. 25. cap. 4. §. 1. cotali celebranti eſſere irregolari, & ſoſpeſi proua allegando Innocenzo, l'Oſtienſe, & Bernardo, poteua ancora aggiungere il Panormitano ſopra quell'vlti. cap. *de exceſſ. Prælat.* & altri; la Roſella *in verbo interdictum 7.* nel principio; la Tab. eod. tit. 6. parimente nel principio confermano l'isteſſa ſentenza. Sono interdetti dall'ingreſſo della Chieſa per la decretale, *Epiſcoporũ de priuilegijs* lib. 6. la quale ſecondo i più, & migliori autori parla vniuerſalmente contra tutti, & non ſolo contra i priuilegiati; come alcuni malamente la limitano. & nella Decretale *poſtulaſtis* nel §. *quaſciniſtis, de clerico excommunicato, vel depoſito,* ſi dice, che i violatori dell'interdetto, ſe ſono chierici, deono eſſere ſpogliati de' benefitij; ſe ſono monaci, ò monache, ſi deono rinchiudere in più ſtretti monaſterij à far penitenza. Perdono il priuilegio di chierici oſſeruatori dell'interdetto di potere eſſere ſepeliti nel Sacrato nel tẽpo dell'interdetto generale, per la decre.le, *quòd in te, de pænitent. & remiſ.* S'oltre à queſte pene caduti ſiano nella ſcõmunica del monitorio contra i fautori, potrebbeſi dubitare. Pure io credo eſſer coſa più probabile, che vi ſiano incappati ſottomettendoſi alla ſcommunica nel monitorio *quouis modo fauentes,* eſſendo modo principale di fauorire non ſeruare l'interdetto. in proua di ciò fà à propoſito noſtro l'vltima decretale *de exceſſ. Prælatorũ:* nella quale quelli, che violarono l'interdetto, & non ſtettero ſaldi contra l'eſſortationi, & minaccie, chiamanſi fautores del Veſcouo; che conſtringeua alla violatione dell'interdetto. certo è, che per la decretale *poſtulaſtis* §. *quaſciniſtis, de clerico excõmunicato miniſt.* ſono ſcommunicati queſti tali. Quelli poi 17 à perſuaſione delli quali i Venetiani hanno perſeuerato nelle colpe, per le quali ſono ſtati dal Papa ſcommunicati, ſono ſenza dubio veruno incorſi in varie cenſure; & di più ſcommunicati per la ſentenza del monitorio; & anco per la decretale, *nuper, de ſententia excommunicationis,* oue ſi ſcommunica colui,

Sono ſcõmunicati i violatori dell'interdetto, ſe ſono eccleſiaſt.

colui, che partecipa con lo scommunicato dal suo giudice per qualche delitto, & in cotal delitto lo fomenta, col conseglio, aiuto, fauore. Or quali, & quanti siano gli effetti pe-
18 nali della scommunica maggiore te ne puoi chiarire leggẽdo i Teologi sopra il 4. delle sent. alla dist. 18. il Turrecremata sopra il can. *si inimicus.* xj.q.3.num.12. doue nè raccoglie molti tolti dall'Ostiense. S. Antonino nella 3. parte tit. 24. cap. 76. Angelo *in verbo excommunicatio* vltimo. Siluestro *in verbo excommunicatio* 3. la Rosella *in verbo excommunicatio* 6. §. 49. la Tabiena *in verbo excommunicatio* p°. Soto nel 4. alla dist. 22. Per varij articoli. l'Armilla *in verbo excõmunicatio* num. 9. Il Nauarro nella somma nel cap. 27. dal num. 17. per fino al 23. inclusiue. il Couarruuia nel commento del cap. *Alma mater*; & altri moderni, che delle censure Ecclesiastiche hanno stampati trattati. Et se la molta affettione mia, & antica osseruanza verso il Reu. Clero di Venetia, se l'hauer io per sedici anni in seruigio suo, & della Serenissima Republ. speso il mio pouero talẽto in quel, che à me è stato lecito; se le letture publiche di Casi di Coscienza per parecchi anni non sono state ingrate à tanti, che con tanto affetto di beneuolenza m'ascoltauano, se l'essersi fidati di me, & delle mie risposte tante persone ecclesiastiche regolari, & non regolari ne i più graui, & importanti dubi delle coscienze loro; se tutto questo può qualche cosa da loro impetrare, siano i mie Reuerendi contenti, che impetri la fede, & credulità di quanto fin quì per difesa del vero, & beneficio della loro salute hò detto, & con tanta varietà d'argomenti hò prouato, & in quello anco, che sono nel seguente Capo per dire, & prouare. Il qual Capo sarà intorno alla libertà, & immunità, quale essi con tutto il rimanẽte della communità ecclesiastica godono per legge di Dio, & del la natura; [illegible]

Dottori, che trattano de gli effetti della scommunica maggiore.

La li-

La libertà, & immunità Ecclesiastica, per legge diuina, & naturale è fatta essente dalla Podestà di tutti i Prencipi secolari, Cap. V.

FATTO haueua il titolo à questo quinto capo, quando prima di cominciarlo, mi capita alle mani vna scrittura à fauore de' SS. Venetiani, contra la Santità di N. S. Papa Paolo V. con questo titolo. Risposta d'vn Dottore di Teologia ad vna lettera scrittagli da vn Reuer. suo amico, sopra il Breue di censure della Santità di Papa Paolo V. publicate contra li Sig. Venetiani, & sopra la nullità di dette censure, cauata dalla scrittura, dalli Santi Padri, & altri Catolici Dottori. Tale è il titolo. Comparte costui il suo discorso in otto pestilentissime propositioni. Nelle due vltime s'affatica di prouare l'ingiustitia, & nullità della sentenza di Papa Paolo V. contra i Venetiani: alle quali propositioni si contrapõgono le massime, & irrefragabili ragioni, & autorità del p° & 2.° capo del presente nostro Trattato: nelle sei antecedenti asserisse la podestà di tutti i Prencipi essere immediatamẽte da Dio, & quel la potere essercitare sopra le persone laicali, & ecclesiastiche con mettere loro grauezze, far leggi, sminuire, & torre i priuilegi dell'immunità loro da i Prencipi concessa. Essere errore il credere la libertà della Chiesa essere stata introdotta per lege diuina. Prima di Giustiniano Imperatore non essere stata fatta essentione à gli ecclesiastici da tribunali laicali. Quali propositioni tutte si rifuteranno in questo capo V. Aggionge far bene, & meritare quei, che nõ seruano l'interdetto, dicendo messa, & amministrando i sacramenti; peccar coloro, che nelle feste non ascoltano la messa; & hauer peccato quei religiosi, quali per vano timore delle censure non sono restati à far come gli altri. Contra questi errori fa il quarto capo del nostro Trattato, & ancora la refutatione de gli

Del lib. delle otto propositioni cõtra il monit. Pontificio.

de gli errori in questo soggetto grauissimi, con i quali F. P. nel suo libro delle Considerationi. & i 7. Teologi nel loro hanno procurato d'ingannare i poco intendenti. A quali libri, & da noi, & da altri catolici è stata fatta compita risposta. Ma questo nuouo Teologo senza nome non s'è vergognato scriuere in questa foggia sotto la sesta Propositione. Anzi à dire il vero, non posso iscusar quelli, che tengono opinione, che l'essentione Ecclesiastica sia de iure diuino; parendomi ora poco fondati; ora poco auueduti, ora troppo arrischiati, ora troppo adulatori. Dunque tutti quei gran Padri, & Teologi, che furono in due Concilij generali, nel Lateranēse sotto Leone X. & nel Tridentino sotto Pio IIII. sono stati poco fondati, poco aueduti, troppo arrischiati, troppo adulatori: quādo dalla diuina legge trassero la libertà, & immunità della Chiesa. Et non lunge dal fine dell'ottaua propositione parla così à quel suo amico. Et che per nō pericolare vi ritiriate à quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Ecclesiastici si godono alcuna essentione, non la godono *de iure diuino*, ma *ex priuilegio Principum*: li quali Prencipi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegi, come loro piace, quando gli si rappresentano nuoue ragioni di farlo per l'vtilità de' dominij à loro soggetti. Or le bugie di questo nuouo maestro quāto meritino esser credute dalle seguenti autorità, & ragion sarà à tutti palese, & ancora dal libro nostro contra questo pestilēte libro molti mesi sono composto: il quale dopò il presente trattato anderà alla stampa. L'autorità de' Concilij gene-

2 rali non è autorità de' Principi; ma sacra, & sopra qualsiuoglia, & sopra tutti i Prencipi insieme: questa propositione ammetterà ogni catolico: Ma l'immunità della Chiesa, & de gli Ecclesiastici è stata stabilita, & corroborata da sei Concilij generali: Dal Concilio Niceno, la cui autorità S. Gregorio come d'Euangelio veneraua, secōdo che egli mostra nel l'epist. 24. del primo libro, & si vede nel can. *sicut*. dist. 25. nel quale Concilio si comanda le cause de' chierici non douersi terminare ne' tribunali secolari; come ti poi chiarire

L'immunità ecclesiastica da sei Concilij generali è stabilita.

dal can. *iudices*, citato da Gratiano XI. q. 1. & da Innocentio nella sua Decretale epist. 2. cap. 3. le parole del quale Innocentio sono nella medesima causa, & quest. al Canone. *Si qua causa*. Ora il Concilio Niceno in anni di più di 250. fù prima di Giustiniano Imperatore: al quale Imperadore il nostro Teologo attribuisce la primeua essetione de gli Ecclesiastici da giudici profani nelle cause ciuili. Et se bene cotal canone hoggi non si troua nel Concilio Niceno; pure esserui stato ne fà fede detto Pontefice Innocentio, & ancora i riformatori del Decreto sopra il canone allegato, *Iudices*. Habbiamo l'istessa esentione dal Cōcilio Calcedonense al capi. 9. oue si dice, *Si clericus aduersus clericum habeat negocium, non relinquat suum Episcopum, & ad secularia negocia non concurrat*. Et questo Concilio fù generalissimo, & celeberrimo cō l'interuento di più di seicento Vescoui, riuerito parimente da S. Gregorio come l'Euangelio, & centinaia d'anni celebrato prima, che venisse al mondo Giustiniano. L'istessa immunità, & libertà è confermata con graue decreto dal Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo più di 400. anni addietro nel capitolo 19. il quale si legge nella Decretale *non minus, de Immunitate Eccles.* il quale scommunica i laici, che mettono taglie, & grauezze à chierici. Dal Concilio Constantiense fermata è stata l'istessa immunità; nel fine del quale si confermano due constitutioni di due Imperatori, cioè di Federico Secondo mentre fù obediente figliuolo della Chiesa, & di Carlo Quarto fatte contra coloro, che fanno statuti, & leggi contra la libertà, & immunità della Chiesa, & persone Ecclesiastiche; & che grauezze mettono à dette persone. Et nella constitutione di Federico si fanno infami quelli, che giudicano secondo gli statuti contrarij alla libertà Ecclesiastica. Et in quella di Carlo parimēte infami si dichiarano coloro, che prendono, carcerano, bandiscono gli Ecclesiastici: & si rinouano le pene de' sacri canoni. Et acconsentirono al decreto gli Ambasciatori di Prencipi, & gli stessi Prencipi; conciosia, che come dice S. Atanasio, il consenso del Concilio generale è consenso di tutto il mōdo Christiano

stiano nel libro de *Synodo Arimini, & seleucia*: & anco Santo Agostino nel primo *contra Donatistas* à cap. 18. & nel 6. lib. al cap. 4. con altri Padri, & Dottori. Di nuouo rinouata, & fortificata fù l'istessa libertà nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sess. 9. & dal Tridentino nella sess. 25. cap. 20.

Il consenso del Cōcilio generale è consenso di tutto il mōdo christiano.

3 Or dicami l'autore incognito di nuoua teologia, & di tante imposture, che nel suo libro dell'otto propositioni si scorgono, dica, se crede egli all'assertioni, & decreti di questi sei grauissimi Concilij generali: se non crede, come vero heretico, si constituisce reo di fuoco: Se crede, come hà potuto scriuere l'immunità Ecclesiastica esser per priuilegio di Prēcipi secolari, & il primo cōcedente di quella essere stato Giustiniano Imperatore chiamato Imperatore Christianissimo da lui? il qual fù heretico, come mostra Euagrio nell'historia Ecclesiastica lib. 4. c. 39. credendo il corpo di Christo sempre esser stato inalterabile, & immortale: & crudelmente perseguitò diuersi Romani Pontefici, come nel 8. & x. Tomo de' suoi annali mostra il Sig. Cardinal Baronio. Il Concilio Mileuitano, al quale si trouò S. Agostino più di anni 200. auanti Giustiniano, comanda, che i chierici non lascino il Tribunale de' loro Vescoui: & il decreto, di questo Cōcilio è citato dal gran Pontefice Innocenzo Terzo nella sua Decretale *si diligenti, de foro competenti*. & il Concilio primo Romano sotto San Siluestro Papa, celebrato del 320. con la presenza dell'Imperatore Constantino, & di ducento settātacinque Vescoui v'è questo quarto canone. *Syluester Episcopus dixit, nulli omnino licere caussam quamlibet in publico examinare, nec vllum clericum ante iudicem laicum stare. Et dixerunt Episcopi placet*. Et nel secondo Concilio sotto l'istesso Pontefice v'è anco questo bel decreto per l'essentione dell'ordine Clericale. *Nemo clericus, vel diaconus, aut presbyter propter caussam suam quamlibet intret in curiam: quoniam omnis curia à cruore, dicitur; & immolatio simulacrorum est. Quoniam, si quis clericus in curiam introierit, anathema suscipiat.* Commemoriamo ora alquanti Romani Pontef. assertori della libertà de' chierici per centinaia d'anni prima di Giustiniano: il qual fù ne

Giustiniano Imp. fù heretico; & persecutore de' Rom. Pontef.

Rom. Pōtef. antichi asser

tori della Chiesa ecclesiastici.

gli anni del Signore 866. S. Pietro primo Vicario di Christo, & Pontefice non pure al foro sacerdotale rimette le cause delle persone Ecclesiastiche, ma ancora di tutti gli altri Christiani, come testimonianza ne fa S. Clemente nella prima epist. decretale. Et Anacleto, che fù ne gli anni del Signore 84. rinoua il medesimo ordine, & decreto di S. Pietro nella sua prima epist. anco decretale. Et Alessandro primo nella sua prima epist. l'istesso foro comanda à gli Ecclesiastici aggiongendo queste parole. *Cum magis Apostolus Christianorum caussas ad ecclesias deferri, & ibidem terminari praecipiat.* Et fù Alessandro creato Papa ne gli anni del Signore 109. Stefano primo Papa, & martire ne gli anni del Signore 257. nella seconda epist. decretale dice, che gli Apostoli, & suoi successori per le Città, & luoghi posero Patriarchi, & Primati; da quali douessero le cause di più importanza esser giudicate. Vedi l'epistole decretali di Gaio, di Marcellino, di Gelasio, & altri Romani Pontefici in questo particolare dell'essentione di chierici; & sarai più, che certo della verità, che noi difendiamo. Ma prouiamo cō testimonianze irrefragabili l'essentione, della quale si parla esser *diuini iuris.* Nel Concilio Lateranense sotto Leone X. si leggono queste parole nella sess. 9. verso il fine. *Cum à iure tam diuino, quam humano laicis potestas nulla in ecclesiasticas personas attributa sit:* & rinoua tutte le constitutioni di Bonifacio Ottauo, circa la libertà Ecclesiastica, & con graui censure castiga il Concilio quelli, che grauezze impongono à dette persone. Il Concilio Tridentino sess. 25. cap. 20. dice così. *Ecclesiae, & personarum Ecclesiasticarum Immunitas Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus cōstituta est.* Il Teologo incognito dice, che l'immunità Ecclesiastica si hà da Prencipi. il Concilio generale afferma, che è statuita da Dio, & da sacri canoni. à chi si dee in questa materia credere? il Concilio Coloniense, se bene non generale, che fù inanzi del Tridentino, nella parte 9. al cap. 20. con queste parole insegnò l'istessa verità. *Immunitas Ecclesiastica vetustissima res est, iure pariter diuino, & humano introducta: quae in duobus potissimum*

Prouasi l'essentione de gli ecclesiastici essere di legge diuina.

sita est. primum vt clerici, eorumque possessiones à vectigalibus, & tributis, alijsq; muneribus laicis libera sint: deinde ne rei criminis ad Ecclesiā confugientes inde extrahantur. San Gregorio sopra il Salmo quinto penitentiale, commētando il nono versetto, dice, che Christo *voluit Ecclesiam esse liberam*; & parla di questa libertà, che ora difendiamo; la quale era oppugnata dall'Imperatore, che allora viuea: del che il Santo Dottore molto se ne duole in quel luogo. Et Giouanni Papa nel canone: *Si Imperator*, dist. 96. dice. *Ad Sacerdotes Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponēda sunt, pertinere, non ad sæculi potestates, quas, si fideles sunt, Ecclesiæ suæ sacerdotibus voluit esse subiectas.* & alquanto dopo. *Non à legibus publicis, non à potestatibus sæculi; sed à Pontificibus, & Sacerdotibus Omnipotens Deus Christianæ religionis clericos voluit ordinari, & discuti.* Da questa parola, *discuti*, così inferisce la glossa: *Ergo antequam esset aliqua constitutio, clerici non erant de iurisdictione sæculari. Vnde omnes cōstitutiones: quæ emanauerunt, quod clerici non sunt iudicandi nisi ab Episcopis, non sunt nisi iuris declaratio.* Simmaco nel sinodo Romano 3. dice, *Solis Sacerdotibus de rebus Ecclesiæ disponendi indiscusse à Deo cura commissa est.* il Teologo, che da prima volle essere occolto dice, che l'istesso è lecito fare à Prencipi. il Concilio Costantiense nella sess. 31. dicendo, *Subditi in eorum prælatos, & laici in clericos nullam habent iurisdictionē, & potestatem*, ben mostra tale podestà non conuenir loro per veruna legge. Bonifacio ottauo nella sua decretale, *quāquam, de censibus* lib. 6. scriue in questa forma. *Cum igitur Ecclesia Ecclesiasticæq; personæ, ac res ipsarum non solū iure humano, quinimo diuino à secularium personarum ex actionibus sint immunes.* & questa è vna di quelle constitutioni di Bonifacio Ottauo, che furono nel Concilio vltimo Lateranense rinouate in fauore della libertà della Chiesa. Per tanto l'empio di Gio: Vuiclesso fù condannato nel Concilio Costantiense; il qual frà l'altre sue pazzie da lui asserte vna fù questa, che gli Ecclesiastici non erano essenti dalla potestà ciuile, ne nelle cause ciuili, ne criminali. Il Couarruuia peruersamente allegato da questo nuouo maestro nel libro delle questioni pratiche

che

che al cap. 31. nella 2. concluſ. dice eſser commune opinione, che i chierici per legge diuina eſſenti ſiano dalla poteſtà laicale: queſta opinione attribuiſce alla gloſſa ſopra il capi. *Si Imperatori.* diſt. 99. & alla gloſsa ſopra il cap. *quamquam de cenſibus:* la qual dice eſsere da tutti riceuuta: in oltre allega il Cardinale nella repetitione fatta ſopra il cap. *perpendimus*, & l'Abbate, il Felino, & Decio ſopra il cap. *Eccleſia ſanctæ Mariæ de conſtitutionibus.* & l'iſteſso Felino cõmentando il cap. 2. *de maioritate, & obedientia* nella prima colonna ſcriue queſta eſsere ſentenza commune de' Canoniſti. & il Panormitano talmente tiene eſsere *de iure diuino* l'eſſentione de' chierici dalla poteſtà dell'Imperatore, che ne mãco vuole poſsano eſsere dal Papa ſottopoſti all'Imperatore, ò à ſomigliante autorità laicale. Et indubitato ſentimẽto di queſta verità, che noi difendiamo, l'hanno chiaramẽte moſtrato i primi Imperadori del mondo eſsendo Chriſtiani, tanto prima di Giuſtiniano. Coſtantino non volle accettare le querele d'alcuni Veſcoui, quali à lui erano portate, dicendo, *Vos Dij eſtis à vero Deo conſtituti. ite & inter vos cauſſas veſtras diſcutite, quia dignum non eſt, vt iudicemus Deos.* Coſì racconta il fatto S. Gregorio nell'epiſt. à Mauritio Imperatore lib. 4. epiſt. 31. ouer nel cap. 75. & queſta teſtificatione di S. Gregorio è nel can. *Sacerdotibus*, xj. q. 1. & ſecondo il canone *futuram* di S. Melchiade Papa 12. q. 1. parlò in queſta guiſa Coſtantino. *Vos à nemine diiudicari poteſtis: quia ſolius Dei iudicio reſeruamini: Dij enim vocati eſtis: & idcirco non poteſtis ab hominibus iudicari.* Queſto poco ſcaltro auuocato di Venetia riſponde quelle parole hauer dette l'Imperatore Coſtantino per modo d'eceſſo, ma non che ſentiſſe, come ſuonano le parole. Et coſì bugiardo fà vn pijſſimo, & ſinceriſſimo Imperadore: bugiardi due Romani Ponteſici ſantiſſimi, che queſte parole narrano come veriſſime teſtimonianze della pietà di quel buono Imperadore. Et inferiſce queſto innominato dalle parole di Coſtantino: che ne manco gli Eccleſiaſtici ſarebbono ſoggetti al ſuo Prelato, douendo eſsere giudicati da Dio. Ne s'auuede, che Coſtantino propriamẽ-
te

te parlò de Vescoui; & che per giuditio di Dio intese giudi- *L'esſtio*
6 tio sacro, & Ecclesiastico non profano, non laicale. Valentiniano, Teodosio, & Arcadio Imperadori nō permisero, che gli Ecclesiastici tirati fossero auanti giudici secolari, allegando questa ragione. *Habent illi suos iudices: nec quidquam his publicis est commune cum legibus*: & soggiongono il fatto di Constantino già narrato. Vedi il can. *Continua lege.* xj. q. 1. & il Cod. Teodosiano lib. 16. *de Episcoporum audientia* al cap. vltimo. Basilio Imperat. di Costantinopoli nell' oratione, che fece a Padri della sesta Sinodo generale, voltando le parole à laici, che erano in degnità, parlò così. A voi in nessun modo è lecito muouer parola circa cause Ecclesiast. queste inuestigare appartiene à Patriarchi, Vescoui, & Sacerdoti, non à noi, quali dobbiamo esser pasciuti, santificati, & sciolti da loro. E' necessario dunque, che noi con timore, & fede sincera questi vdiamo; & le faccie loro riueriamo: essendo loro ministri dell'Onnipotente; & la sua persona rappresentando. Con tutto ciò costui non curandosi forse, ne di decreti di Concilij generali, per quanto mostra, ne di constitutioni Pontificie, vuole che questo *ius diuinum* dell'essentione Ecclesiastica li si mostri nelle sacre scritture. Primieramente ti potrei rispondere, esser nella Chiesa molte cose *de iure diuino*, che nella scrittura nō sono espresse; cioè il Battesimo de' fanciullini, l'adoratione dell'imagini, le forme d'alcuni Sacramenti, come della confermatione, ordine sacro, estrema ontione; & frà queste cose, che sono di traditione diuina, si può collocare l'immunità, & libertà Ecclesiastica per esser cosa antichissima come dice il Concilio Coloniense: & per hauerne fatto tanto conto quei Pontefici, che visserο nelle fiamme delle persecutioni tiranniche de gli Imperadori gentili. Secondariamente ti rispondo, che à vn Catolico douerebbe bastare per confermatione del vero, che due Con-
7 cilij generali, & le decretali de Romani Pontefici ciò dicono. Terzo aggiungo, che non mancano luoghi nelle scritture diuine per questa verita. Si suole communemente allegare da Catolici l'essentione de Sacerdoti dell' Egitto idola- tri

L'esſtione de gli ecclesi. essere da Dio, l'hā no isinuato gli stessi Imper.

Scritture diuine p l'immunità, & libertà ecclesiast.

tri data loro per mezo di Gioseffo nella Genesi al capit. 47.
conchiudendo, che troppo grande assordità sarebbe, che Id-
dio per mezo del suo figliuolo non hauesse à suoi legitimi,
& Euangelici Sacerdoti donata la medesima, & anco mag-
giore essentione. S. Tomaso nel 2. delle sent. dist. 44. q. 2.
art. 2. *ad primum* & S. Bonau. sop. l'istessa dist. art. 3. q. 1. nu.
35. & Ricardo sop. l'istessa dist. art. 3. q. 1. al primo Argom.
da quella autorità in S. Matt. al 17° *ergo liberi sunt filij*, caua-
no singolarmente l'essentione di religiosi, che seguitano la
vita Apostolica, ne possegono cosa alcuna come propria. &
S. Girolamo dall'istesso luogo trae l'immunità de gli altri
chierici, scriuendo che per honore del Signore i chierici nõ
pagano tributo. Et S. Agostino nel lib. primo delle quest.
Euang. nella ques. 23. dice, che i figliuoli del Regno di Chri-
sto non sono tributarij. S. Greg. Magno nel can. *sacerdotibus*,
xj. q. 1. estratto dal 4. lib. dall'epist. 31. à Mauritio Imperato-
re argomenta da due autorità diuine nell'essodo à cap. 22.
Applica *illum ad Deos, idest ad sacerdotes, illum*, cioè colui, che
douerà giurare. *& Dijs non detrahes: idest sacerdotibus*. & dal-
l'autorità profetica di Malachia al 2. *labia sacerdotis custodiunt
scientiam: & legem requirent ex ore eius: quia Angelus Domini
exercituum est*. Dalle quali autorità questo gran Dottore in- 8
ferisce, che essendo honorati da Dio i sacerdoti col nome
d'Angeli, & di Dei, loro si dee l'honore dell'essentione, &
libertà. Argomentiamo noi cosi. Per constitutione diuina
è la Gerarchia ecclesiastica, come definisce il Concilio di
Trento nella sess. 23. can. 6. *quae constat ex Episcopis, Presbyteris,
& ministris*: & di questa capo è il Romano Pontefice: dun-
que da ogni altro capo profano per legge diuina quelli, che
à questa Gerarchia appartengono, sono essenti. In oltre la
Communità sacra, & che presiede all'anime, & al culto di-
uino per legge diuina, & anco naturale non può, ne dee sot-
togiacere alla podestà profana, che nella salute dee essere
gouernata da simile Communità: tale è la Communità ec-
clesiastica, dunque dee essere essente dalla podestà profana,
& secolare. Appresso. Le pecore non deono gouernare li pa-
stori

Altri argomenti à prouere l'immunità ecclesiast. essere iuris diuini.

ſtori, ma eſſer gouernate da quelli: Tutti i Prencipi ſono pecore nell'ouile di Chriſto de' Veſcoui, & Sacerdoti: dunque deono da loro eſſere paſciute, & gouernate. Di più. I figliuoli deono eſſer ſoggetti a' Padri, & non queſti à quelli: ma tutti i laici ſono figliuoli de' Sacerdoti, & della Chieregia; dunque à quella deono eſſere obedienti, & maſſime a' Veſcoui. Così Clemente Papa, & martire, diſcepolo di San Pietro dichiara infami, & banditi dal Regno di Dio, & dalle porte della Chieſa tutti i Prencipi, di qualſiuoglia grado, che non obediſcono a' Veſcoui, come ſi legge nel Canone *ſi autem vobis*. xj. quæſt. 3. Coſe conſecrate à Dio per diuina legge, & naturale nõ deono eſſere ſoggette à podeſtà profana: le perſone eccleſiaſtiche ſono ſacre, & dedicate à Dio: dunque non ſottogiaciono à Prencipi. Le coſe d'ordine ſoperiore, & più degno non ponno ſtare ſotto l'ordine dell'inferiori: ma le perſone eccleſiaſtiche ſono d'ordine ſoperiore: le laicali d'ordine inferiore: dunque quelle nõ ponno ſtare ſotto queſte: Aggiongi; che ſe non foſſe la libertà eccleſiaſtica *de iure diuino*, nel tempo delle tiranniche perſecutioni non tanto zelanti oſſeruatori, & difenſori di quella con tante cõſtitutioni ſantiſſime, con inuitta coſtanza ſarebbero ſtati tanti Papi, Veſcoui, & Sacerdoti. Aggiungi; che ne manco à quella hauerebbono conſentito tutti i Prencipi Chriſtiani; quali ſono marauiglioſamente geloſi della loro temporale giuriſdittione. Segue; che ſcopriamo l'impoſture di queſto difenſore, & fautore della cauſa Venetiana contra

9 tra Papa Paolo V. Baſe della ſua proua contra l'immunità della Chieſa è; che ogni Prencipe hà la poteſtà di reggere, & conſeruare il ſuo ſtato immediatamente da Dio. In ciò errà, & nulla proua. Poiche eccetto il Romano Pontefice, il quale è eletto da' Cardinali, & riceue la poteſtà immediatamente da Dio, tutti gli altri Prencipi; & Magiſtrati l'hanno da' loro elettori. Ne Teologo veruno intendente à queſta Concluſione contradice. Et dato, che tutte le poteſtà de' Prencipi fuſſero immediatamente da Dio, ſarebbero con ordine di maggiore, & menore; d'inferiore, & ſoperiore; come è ne gli Angeli, ne' cieli; che ſe ben ſono tutti immediatamente

Fõdamẽto dell'l'autore inomina to contra la libertà eccleſiaſ.

tamente

tamente da Dio; pur tra quelli v'è l'ordine, gli superiori; & inferiori *Quæ enim à Deo sunt ordinata sunt*, dice l'Apostolo a' Rom. al cap. 13. ò secondo il testo greco, scritto da S. Paolo, *αἱ δὲ ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσί*, cioè le potestà, che sono, da Dio sono state ordinate, cosi legge S. Basilio, & cosi legge San Crisostomo. Et perche nel popolo Christiano v'è la potestà sacra, & Pontificia: & anco la profana, & laicale de' Prencipi, ogni catolico confessa la laicale esser subordinata alla sacra, & Pontificia, & da quella douer riceuer commandamenti, & indrizzi. La onde l'autorità di S. Paolo, nella quale costui tripudia, per prouare i chierici star sotto la giurisditione de' Prencipi: *Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit*, affatto distrugge quãto egli pretende. Percioche essendo frà tutte le potestà sublimissima quella del Vicario di Christo, & Padre di tutti i Christiani vniuersal Pastore della gregge dell'istesso Christo, & supremo Prencipe nella Monarchia Ecclesiastica instituita dal medesimo Saluator nostro, *qui est Princeps Regum Terræ*, come dice San Giouanni nell'Apocal. al primo, & nel 19. *Rex Regum, & Dominus dominantium*, segue in necessaria cõseguenza, che à cotal potestà del Romano Pontefice qualsi uoglia Prencipe debba esser soggetto, massime essendo il Papa Padre di tutti i Regi: come dice S. Bernardo nel 4. libro delle considerationi, & il medesimo Santo nell' epist. 183. scritta à Corrado Imperatore, valendosi di questa sentenza dell'Apostolo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, L'induce à prestar la debita riuerenza al Romano Pont. cosi scriuendo: *quam tamen sententiam* (intende questa dell' Apostolo) *cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exibenda riuerentia summæ, & Apostolicæ Sedi, & Beati Petri Vicario; sicut ipsam vobis vultis ab vniuerso seruari imperio*. Ma non sarebbero i Prencipi à questa sopraeminente potestà del Sõmo Põtefice soggetti se perturbassero la sua giurisdittione, & commandassero alle persone clericali, & sacre, che spettano come proprij, & veri sudditi alla giurisdittione Põtificia tãto nelle persone loro, come ancora ne' beni: dunque in nessun modo è ciò lecito fare à Prencipi del secolo. Il gran Basilio

nel libro delle constitutioni monastiche à capi 23. da la sopradetta sentenza Apostolica argomenta à minori ad maius per prouare quãto più à i prelati si debba vbbedire da i sudditi, che à Prencipi mondani. Sentiamo di gratia vn tanto Dottore. *Si igitur qui mundo huic præsunt ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt, iis diuina lex pietatis cultores tantopere voluit esse subiectos; & quod maius est, quorum vita tota tũc erat impietas: quam magna tandem ei à pietatis cultore præstanda obedientia est, qui à Deo constitutus præses sit, & imperandi potestatem à legibus illius acceperit? & qui defendi potest eum non Dei ordinationi resistere, qui antistiti resistat suo? præsertim cũ apertissime Apostolus iubeat omni in re parendum esse spiritualibus præpositis. Ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri; vt cum gaudio hoc faciant, & non gementes: hoc enim non expedit vobis.* In questa sentenza di San Basilio habbiamo la potestà de' Principi secolari, all'obedienza de' quali sono essortati i Christiani, non essere immediatamente da Dio, come Pre Giouãni Marseglia scoperto autore di quello dannato libro dell'otto propositioni afferma: perche dice il gran Dottore della Chiesa, la potestà di tali esser per legge humana, cioè per dispositione, ò per legge elettiua degli huomini, i quali autorità di reggere or minore, or maggiore danno à colui, che per capo, ò Prencipe s'eleggono. La doue il Papa da suoi elettori nulla di podestà riceue, mà tutta li viene data immediatamente da Dio. Ne la positione di questo nuouo Marsiglio del Padoano Marsilio discepolo credente, & imitatore, dal qual hà prese le conclusioni, & fondamenti de i rinouati errori, è vn tantino fauorita dalle parole di S. Crisostomo, anzi distrutta così scriuendo San Gio. Crisostomo. *Quid ergo dicis? omnis ergo Princeps à Deo constitutus est? istud inquit, non dico: neque enim de quouis principum sermo mihi nunc est, sed de ipsa re disseris: non enim potestas est, nisi à Deo.* la quale espositione è seguita da Teodoreto, & Ecumenio sopra quella sentenza dell'Apostolo. Et quando S. Crisostomo dice, che etiamdio il Profeta, & Apostolo dee obedire alle potestà sublimi, non intende podestà

profane, ma sacre, & legitime, & alle quali direttamente sono soggetti, & i Profeti, & gli Apostoli; & che ogniuno dee riconoscere la sua podestà superiore; & à quella rendersi ossequenti, & essequenti. Con l'espositione di San Giouanni Crisostomo grandemente si confà la dottrina di San Tomaso, di San Bonauentura, di Ricardo, di Durando, d'Egidio Romano, & del Cartusiano sopra la dist. vltima del secondo lib. delle sent. I quali tutti per occasione d'vna quistione, che muoue il Mastro sopra la potestà che hanno i demoni, hauendo allegata lui la sentenza di S. Paolo. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, hanno insegnata la seguente dottrina. San Tomaso nell'vltimo di quella dist. dichiarando la lettera dice. *Proculdubio auctoritas Apostoli de potestate prælationis intelligitur.* Di più scriue nell'istesso luogo. *Vnde non oportet, vt omni potestati, quæ à Deo sit, obediatur; sed ei tantum, quæ à Deo est instituta; vt sibi debita obedientia impēdatur; cuiusmodi est sola Prælationis potestas.* Gli altri Dottori ora nominati sopra la medesima dist. cioè S. Bonauentura nell'art. 2. q. 1. Ricardo art. 2. q. 1. Durando q. 2. nu. 6. Egidio q. 3. Cartusiano q. 4. insegnano, che nella potestà della presidenza tre cose si ponno, & deono considerare, cioè l'essenza di quella, il modo col qual s'acquista, & l'vso di lei, quanto alla prima cosa è da Dio, quanto all'altre due non è necessario, che venga da lui; dicendo in Osea à cap. 8. *Ipsi regnauerunt, & non ex me: Principes extiterunt, & non cognoui.* con questi Teologi ancora s'accorda Alessandro de Ales nella 3. par. q. 40. mēbro 5° oue così scriue. & Rom. 13. *vbi dicitur omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Ex his igitur patet, qualiter ex nouo, & veteri testamento accipitur auctoritas Iudicum ordinariorum, siue secularium, siue spiritualium.* Ne manco allora scriueua S. Paolo à preti, & frati; perche douessero vbbedire à Prencipi gentili; ma à communi laici nouellamente conuertiti alla fede Christiana: i quali per esser Christiani, credeano, come bene auertono i catolici espositori, essere esenti dalle leggi de' Prencipi gentili, & dalla potestà loro. Dalla dottrina di questi gran maestri qualunque

que giudicioso Teologo tutti i seguenti corollarij cauerà. Il primo, che non à qualsiuoglia potestà, la quale immediatamente sia da Dio, si dee vbbidire: perche seguirebbe, che si douesse vbbidire ancora à Demonij, i quali hãno la potestà quale essa sia, immediatamente da Dio: ma è necessario, che Iddio voglia, che à tal potestà s'vbidisca. Il secondo corollario è, che l'Apostolo parla solamente di quelle potestà, alle quali si dee l'obbedienza. Il terzo, che i Prencipi secolari secondo S. Basilio hanno la potestà loro da gli huomini cõtra alcuni nuoui Teologi della Rep. di Venetia Impugnatori della libertà Ecclesiastica, & del monitorio Apostolico. Il quarto, che la ragione di vbbidire à Prencipi secolari, nõ è perche eglino siano tali; ma perche in loro si truoua partecipata la potestà sublime. Il quinto, che duunque, & in qualunque questa potestà sublime si ritroua quanto all'essenza, quanto al legitimo acquisto, & vso, à quella si dee vbbidire. Il sesto, che cotal potestà, & sublimità quanto all'essenza, acquisto, & vso incomparabilmente è maggiore ne i prelati della Chiesa, & massime nel Romano Pontefice, che in tutti Prencipi. Il settimo, che l'Apostolo secondo molti graui Dottori parla dell'vna, & l'altra potestà spirituale, & temporale: fra quali è Santo Anselmo nella verbale interpretatione di quella parola, *potestatibus*, dicendo *secularibus, vel Ecclesiasticis*. Facendo progresso questo Teologo ne' suoi errori contra la potestà, & libertà sacra dice,

10 che Carlo Magno hebbe licenza da Adriano Papa d'elegger il Sommo Pontefice come si vede nella dist. 63. canon. *Hadrianus Papa*, & nel seguente, *in Synodo*; oue Leone l'istessa facoltà conferisce à Otone; il quale come afferma costui nella sua quinta propositione, fece in Roma la depositione di Papa Giouanni 12. Quanto al fatto di Carlo Magno con proue conuincenti mostra l'Illustriss. Baronio mai lui hauere hauuta simile autorità; & quelle parole poste da Gratiano per via d'historia in quel capit. *Hadrianus*, esser d'vn certo Sigiberto il quale scismaticamente aderì ad Enrico Imperatore similmente scismatico; & la narratione del fatto essere

Risposta à vn'altro errore di questo falso Theol.

sere manifesta impostura, & bugia di detto Sigiberto. Et aggiunge queste parole l'Illustriss. Baronio *Adeo, vt non putem inueniri posse aliquem, nisi similem illi schismaticum, vel hæreticum, qui tantæ, tamque dilucidæ, omniq; ex parte constanti obniti audeat Veritati.* Vedilo nel 9. Tomo de' suoi Annali ne gli anni del Signore 774. dalla facciata 324. fino alla 326. Ma più falso è, che la medesima licenza habbia data Leone à Otone; il qual Leone fatto dall'istesso Imperadore con l'autorità d'vn conciliabolo raunato in Roma non fu vero Papa, viuendo tuttauia Gio. 12. vero, & legitimo Pontefice, come auerte l'istesso Signor Baronio nell'istesso luogo; & lo riconferma nel x. Tomo de gli annali suoi all'anno del Signore 963. dalla facciata 775. fino alla 777. Afferma di più costui nella prima propositione, che il popolo Hebreo dopo esser creato sommo sacerdote Aarone, restò tutta via soggetto à Mosè; al qual rimaneua la sola giurisdittione temporale, volendo inferire: che sotto la giurisdittione de' Prencipi siano gli ecclesiastici. O' giuditiosa illatione. Non è forse chiaro nelle scritture, che in Mosè sempre fù l'vna, & l'altra podestà temporale, & sacra? non dice il salmo 98. *Moyses, & Aaron in sacerdotibus eius?* non consecrò egli Aarone, & i suoi figliuoli per commandamento di Dio nell'Esodo à capi 28. 29. 30? non sacrifica? non consacra l'altare? & fà tante altre attioni sacerdotali scritte nell'Esodo? Filone nella vita di Mosè nel fine scriue lui esser stato Pontefice, Re, & legislatore de gli Hebrei. Et gli Apostoli appresso San Clemente Romano nel 2. lib. delle constit. Apostoliche al c. 29. Chiamano Mosè Pontefice, & Rè, & nel lib. 6. cap. 3. legislatore, custode, Pontefice, Rè, & S. Agostino nella 23. q. sopra il Leuitico scriue così: *ergo tunc ambo summi sacerdotes erant Moyses, & Aaron*; l'istesso tiene sopra il salmo 98. Et non v'hà dubio, che riceuè da Dio podestà straordinaria. Et nella Chiesa di Christo il Papa da i Dottori Catolici non è assomigliato ad Aarone, ma sì bene à Mosè, per ambe le potestà che s'vniscono nella persona del sommo Pontefice. Argomenta ancora l'essentione de gli ecclesiastici esser da Prencipi

S'inualida vn'altro motiuo di Gioan. Marsiglio.

cipi

11 cipi: Perche Abiatar sommo sacerdote fù deposto da Salamone nel 3. de Rè, a c. 17. Vuoi tu dire per questo, che ogni Prencipe può deporre il Papa? non credo, che tanta pazzia tu vogli asserire. Al fatto di Salamone vi sono due risposte. La prima è, che egli come essecutore della sententia di Dio contra Eli nel primo de' Re a c. 2. la qual fù, che doueua mãcare il sacerdotio nella sua fameglia, di quel priuò Abiatar; & il pose in bando: perche in compagnia di Gioab, conspirato haueà contra esso Salamone, & suo Regno, con disegno di metterlo in mano d'Adonia fratello di Salamone, contra il volere, & ordine di Dio. La seconda risposta è di S. Toma-
21 so nel primo libro *de Regim. Principum* cap. 14. & d'Alessandro de Ales nella terza parte della sua somma q. 40. memb. 5. non lunge dal fine del Tostado: sopra il 2. cap. del 3. de Rè, & sopra il 5. cap. di Giosuè, che appresso gli Hebrei non erano così distinte la giurisdittione Ecclesiastica, & laicale, come appo i Christiani. Imperoche i sacerdoti, & leuiti stauano sotto la potestà Regia, & questo aueniua per essere il sacerdotio legale molto imperfetto in alcune cerimonie esserne solamente dallo stato secolare differente. La doue il sacerdotio Euangelico, per esser perfettissimo, altissimo, & diuinissimo con la potestà di rimettere i peccati, di consacrare il corpo, & sangue di Christo, & di quello nodrire il popolo Christiano, & per procedere dal diuino supposito dell'incarnato verbo, & non da huomo solo, come era Mosè, conueniua, che di soprana prerogatiua, & libertà fusse da Christo nobilitato: & che sotto quella ogni altra dignità, & libertà mondana, come serua, & ministra si ricoueraste. Et se tu non vedi in termini chiari la differenza del sacerdotio dell'antica, & nuoua legge, di Christo, & di Mosè, grã torto fai alla grandezza, alla maestà, & altissimo splendore del sacerdotio Euangelico. Ma tù catolico lettore leggi quanto in confutatione di questo errore è scritto dal Tostado sopra il 2. cap. del terzo de Rè nella quest. 28. 31. & sopra Giosuè al cap. 5. nella quest. 16. & 17. ne ti spiaccia udire la dottrina di San Tomaso da lui dataci nell'allegato luogo cõ que-

ste

ste parole. *Sed quia in veteri lege promittebantur bona terrena non à Damonibus, sed à Deo vero, Religioso Populo exhibenda; inde & in lege Veteri Sacerdotes Regibus leguntur esse subiecti. Sed in noua lege est sacerdotiū altius, per quod homines traducūtur ad bona calestia. Vnde in lege Christi Reges debēt sacerdotibus esse subiecti. Propter quod mirabiliter ex diuina prouidētia factū est, vt ī Romana Vrbe, quam Deus prauiderat Christiani populi principalem sedem futurā, hic mos paullatim inolesceret; vt ciuitatum Rectores Sacerdotibus subiacerent.* & poco inanti haueua detto l'Angelico Maest. *Summo Sacerdoti, successori Petri, Christi Vicario omnes Reges Populi Christiani oportet esse subditos sicut ipsi Domino Iesu Christo.* Fassi caualliere con l'autorità di S. Tomaso sopra il 13. cap. dell'ep. à Rom. oue dice, che per priuilegio de' Prencipi i chierici sono stati liberati dal debito di pagare il tributo: ne si accorge costui, che non parla San Tomaso della liberatione del debito per giustitia imposto alli Ecclesiastici da precedenti Imperatori gentili, ma per ingiustitia, & oppressione tirannica. Si che gli Imperadori catolici nō diedero del loro in questa parte alla Chiesa: ma renderono alla Chiesa la sua propria, & germana libertà. Passa auanti, & dice, che sono i chierici, & le persone ecclesiastiche tenuti à obedire alle leggi de' Prencipi. Rispondo, che deono obedire à quelle, che giuste sono; & concernono publica vtilità, & conseruatione del ben commune, & commodo de gli stessi chierici: ne sono contrarie à sacri canoni; come sono obligati gli stessi Prencipi à seruarle: ma non seruandole, non ponno dà i Prencipi in modo alcuno esser puniti. Vedi Siluestro nella parola *lex* q. 15. & Angelo, & altri Dottori di Casi di Cōscienza sotto l'istesso Titolo delle proprie somme, & il Driedone nel lib. 1. *de libertate Christiana*, cap. 9. consideratione 2. il quale con termini men ristretti, che i nostri dice gli ecclesiastici non esser tenuti à obedire alle leggi de' Prencipi. Et è detestabilissima ancora conclusione di costui, che i priuilegi dell'immunità venendo come egli malamente crede, da Prencipi, secondo l'emergenti occasioni di publica vtilità, ò necessità possano essere da loro alterati, & sminuiti.

ſminuiti. Eſſendo la verità, che cotale immunità, come s'è prouato, non hà la Chieſa da Prencipi laici; ſe ben con le loro leggi ſono ſtati di quella difenſori, & conſeruatori, ma nõ autori, ne fondatori. Et queſta libertà, & immunità della Chieſa, è ſoprema frà tutte le libertà, che ſono in terra, immutabile, & inamiſſibile: che neſſun Prēcipe la può ne eſtinguere, ne occupare; ne tutti i Prencipati inſieme ponno ciò fare. La doue per vari accidenti può qualſiuoglia Prencipe eſſer ſpogliato della ſua libertà, & giuriſdittione, & ſottopo- *I Prencipi nõ ponno alterare i priui legi dell' l'immunità della Chieſa.*
13 ſto à vn'altro Dominio, & Principato, come tante volte hà viſto il mondo. Et il Soto nel 4. delle ſent. diſt. 25. q. 2. art. 2. concl. 6. parlando dell'immunità circa i beni eccleſiaſt. ſcriue in queſta foggia. *Sexta concluſio. Quamuis clerici, neque in ſuis perſonis, neq; in ſuis bonis eſſent iure diuino liberi, nihilominus potuit Papa etiam inconſultis Principibus, & debuit eos ab eorum exactionibus, & foro excipere: cui quidem exemptioni Principes contrauenire nequeunt.* Et il Couarruuia nel lib. delle queſtioni pratiche nel c. 31. alla concl. 4. ſcriue all'immunità circa i beni della Chieſa non poterſi da Prencipe veruno derogare: & che meno ſenza colpa potrebbe dall'iſteſso Papa eſſere riuocata, per hauere à quella tutta la Chriſtianità accõſentito. Acciò vegga ognuno queſti due Dottori da queſto Teologo mal citati, & peggio inteſi, quanto ſiano all'empia ſua cõcluſione cõtrarij. La quale empietà è ſtata abominata etiamdio da filoſofi gentili, & empi; da quali è ſtata negata la diuina prouidenza. Percioche Stratone Lampſaceno, come ſcriue Cicerone nel Lucullo, così argomētaua, per prouare non impacciarſi i Dei nelle coſe humane. I loro ſacerdoti hanno eſsentione da comercij, & affari profani: dunque da gli ſteſſi ſaranno i Dei liberati. Nel qual entimema pigliaua per coſa da tutti conceſsa l'eſsentione de Sacerdoti. Cicerone nelle Oratione de *Aruſpicum reſponſis*, ſcriue con queſte parole. *Lege naturæ, communi iure gentium ſancitum eſt, vt nihil mortales à Dijs immortalibus vſu capere poſſint.* Ma i beni della Chieſa ſono di Dio per vn titolo ſpeciale: dunque *iure diuino, & gentium* fuori ſono del Dominio ſecolare.

N Aleſ-

Aleſsandro Magno hauẽdo preſa la Città di Tebe, gli huomini liberi vende, eccettuati i Sacerdoti, come ſcriue Eliano nel lib. 13. della varia hiſtoria al c.7. Colma il ſuo errore con tal ſofiſma nella terza propoſitione. Chriſto non eſsercitò in terra autorità temporale: dunque nõ laſciò ne à Pietro, ne à ſuoi ſucceſsori. Queſto argomento dettato a queſto autore dal ſuo M° Marſilio Pad.no è da noi confutato nella riſpoſta à queſto ſuo peruerſo lib. & à quello che hà publicato contra l'Illuſtr. Card. Bellarm. per difendere le ſue otto propoſitioni. Se quale autorità eſsercitò Chriſto in terra, tale hà laſciata a' ſuoi Vicarij: Dunque autorità di rimettere i peccati per via di Sacramento, celebrare Matrimonij, ordinare i Miniſtri ſacri col rito ſolito, vngere gli infermi, Creſimare i Chriſtiani, conſecrar Chieſe, Altari, Vergini, far Concilij generali, non hauerà la Chieſa, ne il Papa non hauendola Chriſto eſſercitata. Ma la rifutatione di ſi graue errore richiede intiero trattato. Ora diciamo così a coſtui. Che ſai tù, che Chriſto nõ habbia mai eſſercitata temporale giuriſdittione in Terra? chi ti diceſſe eſſer ſtata da lui eſsercitata, quãdo laſciò entrare quella legione de Demoni ne' porci; quali tutti s'affogarono, in S.Luca al cap. 8. quando ſeccò l'arbore del ficò, in San Matteo cap. 21. Quando cacciò del tempio quelli, che quiui profanamente negotiauano, nel medeſimo cap. Quando come padrone fece ſciorre, & condurſi quell'Aſinello in S. Marco cap. xj. & in S.Matt. a 21. Quando ſopra quello entrò in Gieruſalemme con trionfali acclamationi in S.Matt. all'iſteſſo. Quando aſsolſe l'adultera accuſata da gli ſcribi, & fariſei in S.Gio. à cap. 8. che ciò diceſse, come di falſità tù lo conuinceresti? Ma facciamo, che Chriſto non habbia eſsercitata la podeſtà temporale in terra, che conſeguenza è queſta; dunque non l'hà laſciata a Pietro, & a ſucceſſori di lui? I Prencipi ſoprani non giudicano certe cauſe ò ciuili ſiano, ò criminali, dunque per giudicarle non danno autorità a giudici inferiori? S.Tomaſo in vari modi proua nel 3. *de regimine Principum*, al cap. x. ambe due le poteſtà temporale, & ſpirituale, hauer Chriſto laſciate

te

te a Pietro,& a ſuoi ſucceſsori. Et di più aggionge l'Angelico Dottore, che ſi come il corpo hà dall'anima virtù,& operationi; coſi la giuriſdittione temporale de Prencipi, è mediante la podeſtà di Pietro, & ſucceſſori. Ne accadeua ſneruare i tre libri di S. Tomaſo *de Regimine Principum* da tutti i dotti ammirati: perche nel 20.cap.menzonati ſono Adolfo, & Alberto,quali dopò la morte di S. Tomaſo furono aſſonti all'imperio. Percioche dir poſſiamo,ò che qualcuno del ſuo ordine per arricchire quel diſcorſo di S.Tomaſo habbia aggionti quei duoi Imperatori : ouero, che qualcuno faceſse quella aggionta nella margine,& poi per inauertenza de gli ſcrittori, ouero ſtampatori paſsaſse nel teſto,come à libri di tanti altri autori ſappiamo eſsere auuenuto. Da il Romano Pontefice col piede all' Imperatore la corona d'oro; come afferma S. Tomaſo nel cap. 20. del 3. lib. *de Regim. Principū.* Carlo Magno riceuè da Adriano Papa l'Imperio,come dice S. Tomaſo nell'iſteſso luogo, & da Leone Otone. Enrico V. ſcommunicato da Caliſto per le ſue ſacrileghe violenze, & vſurpationi de beni Eccleſiaſtici s'humilia al detto Pontefice ; & ſi getta à ſuoi piedi rinonciandoli l'Imperio: & il Papa per compaſſione glielo ritrocede. Zaccaria trasferì la Corona di Francia dal ſangue di Meroueo à quello di Pipino. & non per l'iniquità ſue : ma perche non era habile al gouerno di tanto Regno,come ſi dice nel can. *Alius* 15. q. 6. Ma paſſiamo ad altro eſſempi. Enrico Quarto come ſcriue Conrado Abbate Viſpergenſe nella Cronica, nelle controuerſie,che haueua con i ſuoi Baroni,tre volte appellò al Romano Pontefice Paſquale quantunque per l'addietro fuſſe ſtato grande Auerſario della Chieſa. Vna Regina Ingleſe, perche ingiuſtamente era veſſata da Otone figliuolo di Federico primo ricorre al Papa per aiuto, come riferiſce Pietro Bleſenſe.Innocenzo Terzo nella cauſa vertente frà il Rè di Francia, & il Rè d'Inghilterra per occaſione d'vn certo Feudo interpone la ſoprema autorità ſua giuditiale, & la poteſtà di conoſcere, & procedere nella cauſa delega all'Arciueſcouo Bituricenſe, come ogniuno può vedere nella ſua

decretale *nouit de Iudicijs.* Clemente V. annulla il processo, & la sentenza dell'Imperatore Enrico Settimo pronuntiata contra Roberto Re di Sicilia, hauēdolo priuato del Regno, dichiaratolo rubello, & nimico dell'Imperio, come consta dalla sua Decretale *pastoralis,* fra le Clementine, sotto il tit. *de sent. & re iud.* nell'vltimo della quale sono queste parole. *Nos ex superioritate, quam ad Imperium non est dubium nos habere, quàm ex potestate, in qua vacante Imperio succedimus; & nihilominus ex illius plenitudine potestatis, quam Christus Rex Regum, & Dominus Dominantium nobis licet immeritis in persona Beati Petri concessit, sententiam, & processus omnes prædictos, & quidquid ex eis secutum est, vel de occasione ipsorum, de fratrum nostrorum consilio declaramus fuisse, ac esse omnino irritos, & inanes, nullumq; debere, aut debuisse sortiri effectum.* Stefano di Ongaria mandò ambasciatori à Benedetto Sesto per ottenere da lui la corona, & nome di Re, Miceslao Duca di Polonia fece la medesima richiesta, ma non l'ottenne; l'ottenne Casimiro da Benedetto Nono. Demetrio Prencipe di Croatia, & di Dalmatia l'impetrò da Gregorio Settimo, Alfonso Duca di Portogallo da Alessandro Terzo, Calloiane Prencipe de Bolgari da Innocenzo Terzo, dall'istesso Pontefice il Rè di Francia ricercò la legitimatione de' figliuoli; perche nel Regno gli potessero succedere. I Venetiani la maggior parte de gli ornamēti del loro Doge hanno hauuti da Romani Pontefici, & la soperiorità del mare hanno sin qui riconosciuta da Alessandro Terzo. Cosimo di Medici à nostri tempi grā Duca di Toscana è stato fatto da Pio V. le maggiori differenze trà Prencipi Christiani si rimettono nell'autorità del Papa. Or ponno queste cose, & somigliā ti farsi senza potestà temporale dal Romano Pontefice, & quella soprema frà Christiani? Et perche la bugia, qual confutiamo resti estinta del tutto, si che respirare non possa; Del presente articolo n'habbiamo catolica determinatione nella constitutione di Bonifacio Ottauo, che comincia. *Vnā sanctam*: la quale è riposta frà l'estrauaganti communi sotto il titolo *de maioritate, & obedientia.* la qual tutta fù approuata

prouata nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sess. xj. la determinatione è, che dall'Euangelio si caua nella potestà Pontificia essere due spade, vna spirituale, & l'altra tẽporale: & di più, che *veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & iudicare, si bona non fuerit.* Confessò, & lasciò scritta questa verità Vgone di S. Vittore prima, che fusse fatta la Decretale di Bonifacio 8. *Vnam sanctam*, nel 2. lib. *de Sacram*. par. 2. capit. 4. con queste precise parole. *Quanto autem Vita spiritualis dignior est, quàm terrena, & spiritus, quàm corpus tanto spiritualis potestas Terrenam, siue secularem potestatem honore, ac dignitate precedit. nam spirtualis potestas terrenam potestatem, & instruere habet, vt sit* (così s'hà da legge, *instituere*, *non instruere* come hanno i testi scoretti di Venetia, ma come legge Alessandro de Ales) *& iudicare habet si bona non fuerit. Ipsa vero à Deo prima instituta est: & cùm deuiat, à solo Deo iudicari potest.* Alla qual sentenza sotto scriue citandola Alessandro de Ales nella 3. par. q. 48. mẽb. 1. art. 3. nell'vlt. col. & Vgone di S. Vittore visse nel tempo di San Bernardo ma più vecchio di Bern. chiamato da gli huomini dotti di quel secolo, lingua di Santo Agostino. & quiui Vgone propriamente parla della potestà Pontificia. Fornirò questo vltimo capo col seguente auertimento. Che Iddio per mostrare l'immunità della Chiesa essere da lui, & non da gli huomini profani, più volte con pene insolite, & con essempi prodigiosi hà castigato i violatori di quella. & Basilio Imperatore de' Greci le sciagure, che interuennero al suo tempo attribuì à vna legge fatta dal suo predecessore contra la libertà Ecclesiastica così scriuendo: *Ex quo lex ista robur habuit, nihil boni penitus in hodiernũ vsq; diem Vitæ nostra contingit: sed potius è* contrario *nullum omnino genus calamitatis defuit.* Si come riferisce Balsamone nel monocanone di Fotio. La onde cassata, & annullata fù da Basilio la prefata legge: acciò alle disgratie, & infortunij qualche fine si vedesse. Et se i Signori Venetiani dell'essempio, & pietà di questo glorioso Imperatore vorranno essere Imitatori con la riuocatione delle lor leggi fatte contra la libertà Ec-

clesia-

clesiastica, alla quale ogni altra libertà ceder dee; & se chiuse l'orecchie alle fraudulente suggestioni d'alcuni falsi maestri, & seduttori, aperte le terranno alle voci, & comandamenti del Padre, Pastore, Dottore, & sopremo giudice di tutti i battezzati, senza dubio veruno à se stessi eterna riputatione, & gloria, à loro Popoli, & all'Italia tutta certa salute, & pace, & à tutte le Prouincie del Catolico mondo allegrezza indicibile, & gioia arreccheranno.

†

IL FINE.

